

QUADERNI DELLA VIGILANZA PRIVATA

IL DECRETO MINISTERIALE IN MATERIA DI CAPACITÀ TECNICA E QUALITÀ DEI SERVIZI DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA

AGGIORNATO A MAGGIO 2016



**E.Bi.N.Vi.P.
ENTE BILATERALE
NAZIONALE
VIGILANZA PRIVATA**

CREDITS

Il Quaderno è stato realizzato a cura di:

Vincenzo ACUNZO – Sostituto Commissario della Polizia di Stato – Coordinatore dell'Unità organizzativa per la Vigilanza privata del Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Si ringrazia la dott.ssa Angela GABRIELE per la preziosa e qualificata collaborazione offerta anche nella redazione di questo Quaderno, in particolare per il lavoro di comparazione tra la versione originale del D.M. 269/2010 e le modifiche del 2015.

Alla Cabina di Regia che ha definito gli argomenti trattati e ne ha coordinato la redazione hanno partecipato:

Parmenio Stroppa

Luigi Gabriele

Vincenzo Dell'Orefice

Michele Carpinetti

Claudio Moro

Daniele Conti

Presentazione	pag. 5
 1. IL D.M. 25 FEBBRAIO 2015, N. 56	 pag. 11
1.1 Il Decreto	pag. 11
1.2 L'Articolato	pag. 12
• art. 3, comma 2, lett. e) - Servizi di localizzazione satellitare di autoveicoli	pag. 12
• art. 6, comma 2-bis - Tesserino per le guardie particolari giurate	pag. 15
• art. 8, comma 3 - Richiesta di estensione di licenza	pag. 17
• art. 8, comma 4 - Unificazione delle licenze	pag. 19
1.3 Gli Allegati	pag. 21
• Allegato A - Requisiti minimi di qualità degli istituti di vigilanza	pag.
➤ A - Requisiti organizzativi minimi delle imprese	pag. 21
3. Condotta imprenditoriale e commerciale	pag. 21
4. Struttura organizzativa	pag. 22
6. Capacità economico-finanziaria	pag. 25
• Allegato B - Requisiti organizzativi minimi delle imprese	pag. 27
• Allegato D - Requisiti operativi minimi degli istituti di vigilanza e regole tecniche dei servizi	pag. 30

➤ Sezione I - Disposizioni generali riguardanti l'organizzazione dei servizi e l'impiego delle guardie giurate	pag. 30
➤ Sezione II - Adempimenti particolari relativi ai servizi	pag. 31
➤ Sezione III - Dei singoli servizi di vigilanza privata	pag. 32
3.m - Scorta valori	pag. 35
3.p - Trasporto valori diversi dal contante	pag. 37
➤ Sezione V - Disposizioni finali	pag. 38
• Allegato E - Requisiti minimi delle infrastrutture per le telecomunicazioni	pag. 40
• Allegato F - Tabelle delle Cauzioni degli istituti di vigilanza privata	pag. 46
• Allegato G - Requisiti professionali minimi e di capacità tecnica del titolare di licenza di investigazione privata e di informazioni commerciali	pag. 48
• Allegato H - Caratteristiche minime del progetto organizzativo, di cui all'art. 257, comma 2, del Regolamento di esecuzione degli Istituti di investigazione privata e di informazioni commerciali	pag. 50
2. CONCLUSIONI	pag. 53
3. APPENDICE NORMATIVA	pag. 55

Presentazione

Come (spero) ricorderete, il primo di questi Quaderni ha affrontato il Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153, con il quale è stata realizzata un'ampia revisione della normativa in materia di vigilanza privata, sia per adeguarne i contenuti alla disciplina comunitaria, in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, del 13 dicembre 2007, sia, allo stesso tempo, per dare esecuzione alle disposizioni di carattere legislativo già adottate in materia con l'art. 4 del Decreto Legge 8 aprile 2008, n. 59 (convertito in Legge 6 giugno 2008, n. 101).

In quella occasione abbiamo osservato come il D.P.R. 153/2008 rappresentasse l'inizio di un cammino che, una volta completato, deve condurre gli Istituti di Vigilanza privata a trasformarsi da "istituti" in "imprese", e le guardie giurate da "operai della vigilanza" in "operatori di sicurezza privata".

Il cammino è quindi proseguito con il primo intervento amministrativo di attuazione, il D.M. 269/2010, che ha definito i requisiti tecnici, economici ed operativi (c.d. capacità tecnica) per la vigilanza ed il trasporto valori e per le investigazioni private e le informazioni commerciali.

In particolare, il D.M. 269/2010 ha realizzato:
il superamento del limite provinciale della licenza, lasciando alle imprese il compito di determinare i propri ambiti territoriali, in un quadro di regole omogenee per tipologia di servizi e per ampiezza degli ambiti territoriali entro i quali si intende operare;

il perseguimento di una più elevata qualità organizzativa ed operativa dei servizi, attraverso un'azione di forte controllo sulla "capacità tecnica" dei soggetti che intendono offrire servizi di sicurezza privata, come espressamente previsto dalla legge (art. 136, comma 1, del TULPS), individuando le caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo ed i requisiti di qualità degli Istituti e dei servizi.

Con il decreto è stato compiuto un primo grande passo nella direzione del miglioramento della qualità dei servizi resi dagli istituti, quindi nella qualità e sicurezza del lavoro delle guardie giurate. Ma, soprattutto un passo nella tutela del lavoro delle guardie, cercando di fissare il principio che non esiste qualità del lavoro disgiunta dal rispetto delle regole in materia di obblighi contributivi e retributivi, previsioni contrattuali, norme in materia di sicurezza sul lavoro.

LA REVISIONE DEL D.M. 269/2010

Nel settembre 2012, la Commissione Europea ha avviato una procedura d'informazione (EU Pilot 3690/12/MARK, 3693/12/MARK e 3964/12/MARK) poiché ha ritenuto che il D.M. 269/2010, in alcune sue previsioni, comportasse restrizioni al diritto di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi per le attività di vigilanza privata svolte in Italia da imprese stabilite in altri Stati membri.

L'Amministrazione dell'Interno, ritenendo che la contestazione fosse relativa ad aspetti della normativa italiana in materia di servizi di sicurezza privata che erano già stati oggetto della procedura d'infrazione n. 2000/4196 e della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007 (causa C-465/05) – a seguito della quale è stata avviata la riforma del 2008 – ha proposto il rigetto dei tre casi.

A seguito di un incontro con la Commissione europea, al fine di evitare l'avvio di una procedura d'infrazione, le Autorità italiane si sono rese disponibili ad una modifica normativa: da qui nasce l'idea del D.M. 56/2015. Per comprendere le modifiche, quindi, è necessario prima capire cosa, in concreto, è stato oggetto di contestazione da parte della Commissione Europea.

Come prima cosa, va chiarito che le procedure riguardavano sia la vigilanza che l'investigazione privata. Infatti, con il primo EU Pilot (3690 - Autorizzazioni per gli istituti di investigazione), è stata evidenziata la necessità di semplificare le procedure autorizzatorie per gli istituti di investigazione stabiliti in un altro Stato membro. Per questo motivo è stato modificato l'art. 134-bis del T.U.L.P.S., prevedendo la possibilità di svolgere attività occasionale o transfrontaliera previa notifica all'Autorità nazionale, presentata almeno 10 giorni prima della data di inizio attività. La modifica è stata apportata dall'art.5, co.1, lett. b), della legge 161/2014.

Per quel che concerne, invece, le autorizzazioni per gli istituti di vigilanza privata, i rilievi (EU Pilot 3963 e 3694) riguardavano il metodo di determinazione della cauzione (prevista dall'art. 137 T.U.L.P.S.), fissato dal D.M. 269/2010, nonché l'obbligo per gli istituti di vigilanza di dotarsi di un capitale sociale minimo, nella misura individuata dal decreto stesso. Il Ministero dell'interno aveva evidenziato alla Commissione europea che l'esigenza di definire parametri univoci per l'individuazione della cauzione dovesse essere letta in relazione alla possibilità di esercitare tale attività con ambiti territoriali non più fissati per legge, ma individuati dal titolare di licenza; conseguentemente, si era ritenuto più coerente con le finalità della cauzione la scelta di determinare il suo ammontare ancorandolo a parametri certi, ovvero: la tipologia di attività, il numero di guardie giurate dipendenti, l'ambito territoriale di operatività. Sul punto la Commissione, pur condividendo l'idea generale, ha ritenuto coerenti i parametri legati al numero di guardie dipendenti ed alla tipologia

di attività, ma ha espresso contrarietà rispetto a quello dell'ambito territoriale (aumento dell'importo in base al numero di abitanti).

In relazione, invece, all'obbligo di dotarsi di un capitale sociale minimo, secondo la Commissione la disposizione, non fissata da una norma di rango primario, era in contrasto con il principio di libera prestazione dei servizi, fissato dal Trattato istitutivo dell'Unione europea.

Alla luce delle obiezioni della Commissione europea, è stato quindi realizzato un intervento di modifica del D.M. 269/2010, poi concretizzatosi nel D.M. 56/2015, di cui vedremo nel dettaglio più avanti le disposizioni, con il quale è stato soppresso l'obbligo del capitale sociale predeterminato per gli istituti di vigilanza.

Inoltre, è stato rimodulato il parametro di determinazione della cauzione, eliminando l'incremento legato al numero di abitanti e rivedendo gli importi in base alla tipologia di attività autorizzata (Classe funzionale) ed al numero di guardie giurate dipendenti (Livello dimensionale).

Sono state modificate anche altre disposizioni del D.M. 269/2010, al fine di superare alcune criticità e difficoltà che nei due anni di pratica applicazione del decreto erano emerse.

Per esempio, è stata introdotta una specifica disposizione per i trasporti di valori diversi dal denaro contante (oro, gioielli, pietre preziose ecc.) finalizzata a rimodulare i massimali dei valori trasportati.

Particolarmente interessante la modifica con la quale è stata prevista l'istituzione per le guardie giurate di un tesserino con caratteristiche che saranno fissate con decreto del Ministro dell'Interno. La disposizione persegue le finalità di cui all'art.252 bis del Regolamento d'esecuzione T.U.L.P.S., che prevede l'istituzione presso le Prefetture del "registro delle guardie particolari giurate", per il quale il Dipartimento della pubblica sicurezza deve assicurare il collegamento informatico al fine di realizzare il "database nazionale degli operatori della sicurezza privata", al quale, *"... possono accedere gli uffici preposti alle attività di controllo e, per i rispettivi compiti istituzionali, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria."*

Si tratta di un'innovazione di estrema importanza per il lavoro delle guardie giurate, perché consentirà una maggiore e più semplice mobilità sul territorio nazionale, in caso, ad esempio, di cambio d'istituto. Infatti saranno semplificate le fasi di istruttoria e di rilascio dei titoli autorizzatori (decreto di nomina e porto di pistola), attraverso l'informatizzazione dei procedimenti e la produzione del tesserino di riconoscimento delle guardie giurate che sarà un documento elettronico che consentirà di riconoscere a vista il titolare e di provare la titolarità dell'individuo all'esercizio della sua funzione.

Le modifiche del D.M. 56/2015 hanno riguardato anche le investigazioni private e le informazioni commerciali, per correggere qualche piccolo refuso, ma soprattutto per superare, come per la vigilanza, le criticità riscontrate in questi anni.

Il primo effetto che ha prodotto il D.M. 56/2015 è stato che la Commissione europea, apprezzando il lavoro svolto, il 23 aprile 2014 ha archiviato le procedure d'informazione EU Pilot 3693 e 3694.

Nelle pagine che seguono vedremo nel dettaglio, articolo per articolo, le novità introdotte dal D.M. 56/2015 e confronteremo le due versioni (ieri/oggi). In appendice sono raccolte la normativa e le direttive ministeriali citate, così da poter avere una completa idea d'insieme.

1. IL D.M. 25 FEBBRAIO 2015, N. 56

1.1 Il Decreto

Il Decreto del Ministero dell'Interno 25 febbraio 2015, n. 56, "Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269: «Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti»", pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.107 dell'11 maggio 2015, è intervenuto modificando, in particolare, gli articoli 3, 6, 8 e gli ALLEGATI A, B, D, E, F, G, H. Vediamoli nel dettaglio.

1.2 L'Articolato

Art. 3, comma 2, lett. e)

Servizi di localizzazione satellitare di autoveicoli

IERI

L'art. 3 del D.M. 269/2010, al comma 2, lett. e), nel definire i servizi di telesorveglianza come quelli di "gestione a distanza di segnali, informazioni o allarmi provenienti ovvero diretti da un obiettivo fermo o in movimento, finalizzato all'intervento della guardia giurata", escludeva espressamente dall'ambito di applicazione del decreto "i servizi di localizzazione satellitare di autoveicoli che prevedono l'esclusivo allertamento del proprietario del bene stesso", non finalizzati, quindi, all'intervento diretto della guardia giurata sul posto.

I servizi in questione, configurati alla stregua di – seppur sofisticati – antifurti, non rientravano quindi sotto il cappello del D.M. 269/2010: un'esclusione che, negli anni, ha fatto sorgere diversi dubbi circa la necessità o meno della licenza prefettizia ex art. 134 TULPS per le attività di sola localizzazione satellitare dei veicoli.

OGGI

Per effetto della lett. a) dell'art. 1 del D.M. 56/2015, il D.M. 269/2010 prevede oggi che *"per i servizi di localizzazione satellitare di autoveicoli che prevedano il solo allertamento del proprietario del bene stesso, svolti esclusivamente, le disposizioni del presente decreto si applicano con riferimento all'Ambito 3"*.

Con la modifica normativa si chiarisce quindi che:

➔ l'attività di localizzazione satellitare di autoveicoli deve essere esercitata da soggetti in possesso di licenza prefettizia ex art. 134 TULPS: come affermato da costante giurisprudenza – già con parere del Consiglio di Stato n. 1362 del 1976 –, quando il servizio non si estrinseca nella semplice installazione di apparati di allarme, bensì nella ricezione delle segnalazioni e nella loro gestione ed eventuale trasmissione, si configura un'attività di sorveglianza sul patrimonio altrui condotta attraverso apparati tecnologici, cioè il cosiddetto "te-leallarme", assoggettato all'art. 134 del TULPS. Di conseguenza, il personale addetto al servizio in questione, cioè gli operatori che agiscono durante il normale funzionamento dell'impianto di allarme contribuendo, in qualsiasi maniera, allo smistamento dei segnali di pericolo o allarme, svolgendo una vera e propria attività di sorveglianza sui beni, dovrà rivestire la qualifica di guardia particolare giurata ex art. 138 TULPS;

➔ il D.M. 269/2010 si applica anche a questa attività, sia pur in modo mirato alla tipologia del servizio: le disposizioni del decreto, infatti, si applicano con riferimento all'ambito territoriale 3 (*"istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi individuate alla precedente lettera a), in territorio ultraprovinciale, a condizione che sia definito da confini coincidenti almeno con l'intero territorio di un comune, con popolazione sino a 3 milioni di abitanti"*), consentendo così, nella determinazione di elementi quali la copertura assicurativa, le dotazioni tecnologiche e la struttura organizzativa, di fare riferimento alla sola provincia in cui insiste la sede dell'istituto.

La modifica normativa, in questo modo, va "incontro" agli istituti di vigilanza che svolgono esclusivamente l'attività di localizzazione satellitare di

autoveicoli, in ragione della natura principalmente “tecnologica” del servizio effettuato, considerata l’assenza di impiego di guardie giurate sul territorio.

Sempre con riguardo agli istituti che svolgono, esclusivamente, le attività di cui all’art.2, comma 2, lett. a), classe B, del D.M. 269/2010 (servizi di localizzazione satellitare di autoveicoli, che prevedano l’allertamento del proprietario del bene stesso e/o servizi di telesorveglianza e/o televigilanza), senza intervento diretto di proprie guardie giurate, la nuova formulazione dell’Allegato E – di cui si tratterà in seguito – prevede che gli stessi non sono tenuti alla realizzazione del sistema di comunicazione radio.

Art. 6, comma 2-bis

Tesserino per le guardie particolari giurate

IERI

L’art. 6 del D.M. 269/2010, nell’individuare i requisiti professionali e formativi delle guardie particolari giurate, si limitava a prevedere che, fermo restando i requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie giurate, che sono individuati con il D.M. di cui all’art. 138, comma 2, del TULPS, *“il riconoscimento della nomina a guardia giurata è subordinato all’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con il titolare della licenza prevista dagli artt. 133 o 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”*.

OGGI

La lett. b) dell’art. 1 del D.M. 56/2015, introduce un nuovo comma 2 bis all’art. 6 del D.M. 269/2010, prevedendo l’istituzione, per le guardie

giurate, di un tesserino avente le caratteristiche fissate con Decreto del Ministero dell'Interno, per le finalità di cui all'art. 252 bis del Regolamento di esecuzione del TULPS.

La norma richiamata prevede che le guardie particolari giurate siano iscritte in *“un apposito registro della prefettura, nel quale sono annotati gli istituti e gli altri soggetti presso cui prestano o hanno prestato servizio e tutte le variazioni relative al rapporto di servizio, la formazione acquisita, l'impiego prevalente nell'anno, nonché, succintamente, i motivi di cessazione dal servizio”*; il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che il Ministero dell'Interno assicuri il collegamento informatico dei registri delle Prefetture, al fine di realizzare il database nazionale degli operatori di sicurezza privata, al quale *“possono accedere gli uffici preposti alle attività di controllo e, per i rispettivi compiti istituzionali, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria”*.

Per dare attuazione a quanto previsto dalla norma, il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha realizzato una sperimentazione che ha messo in evidenza l'opportunità di gestire tramite database non solo l'elenco provinciale delle guardie particolari giurate, ma anche le fasi di istruttoria e rilascio dei relativi decreti di nomina e porto d'armi.

A tal proposito, si rende prima di tutto necessario semplificare e ottimizzare le attività connesse al rilascio e/o rinnovo dei suddetti titoli autorizzatori, superando i limiti della gestione documentale in formato cartaceo. E' stato così avviato un apposito studio con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, allo scopo di individuare la migliore soluzione tecnologica per informatizzare e uniformare i suddetti procedimenti e per la conseguente produzione del tesserino di riconoscimento.

La soluzione ipotizzata è di realizzare un documento elettronico per le guardie giurate con le seguenti caratteristiche:

- consenta di riconoscere a vista il titolare;
- rechi stampati i dati anagrafici e di servizio dello stesso;
- consenta di provare la titolarità della persona all'esercizio della sua funzione, mediante verifica presso il sistema informativo centrale messo a disposizione dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

Il tesserino sarà configurato come una smart card dotata di un chip a contatto aderente alla specifica CNS (Carta Nazionale dei Servizi), che sarà personalizzata presso il Poligrafico a seguito dell'invio dei dati da parte delle Prefetture, e consegnata presso i luoghi di rilascio individuati dalle stesse.

In sostanza il tesserino, oltre a sostituire l'attuale "libretto" della guardia giurata, andrà quindi a svolgere anche la funzione di documento di riconoscimento, in quanto munito di fotografia e dati anagrafici della persona, e rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 8, comma 3

Richiesta di estensione di licenza

IERI

La disposizione originaria contenuta nell'art. 8, comma 3, del D.M. 269/2010, prevedeva che in caso di richiesta di estensione di licenza "*le disposizioni del presente decreto sono immediatamente esecutive*": una formulazione che, in realtà, trovava la sua ragion d'essere solo nella fase transitoria di prima applicazione del decreto, quando agli istituti di vigilanza già autorizzati all'atto di entrata in vigore dello stesso (16.3.2011) venivano concessi, a norma del comma 1, 18 mesi per adeguare le proprie caratteristiche ed i requisiti organizzativi, professionali e di qualità dei servizi ai parametri del D.M. stesso.

In questo modo, in sostanza, si voleva evitare che un istituto già non adeguato a fornire un servizio rispondente agli standard di qualità nell'ambito della provincia per la quale – magari da anni – era stato autorizzato, "approfittando" delle nuove opportunità previste dal D.P.R.

153/2008, andasse ad “occupare” anche un nuovo ambito territoriale, riducendo ulteriormente la qualità del servizio prestato.

Pertanto, si era ritenuto necessario che già all’atto dell’istanza di estensione della licenza l’istituto fosse in condizione di dimostrare di essere pienamente conforme al dettato del D.M. 269/2010.

OGGI

I 18 mesi di cui al comma 1 dell’art. 8 sono ormai scaduti nel lontano settembre 2012: circostanza che, inevitabilmente, ha richiesto un adeguamento della norma, fortemente voluto dalle associazioni di categoria e dalle organizzazioni sindacali, al contesto attuale.

Pertanto la nuova formulazione, come modificata dalla lett. c) dell’art. 1 del D.M. 56/2015, prevede che *“in caso di richiesta di estensione di licenza gli istituti debbono dimostrare la conformità alle disposizioni del presente decreto. Non possono essere autorizzate estensioni di licenza in caso di comprovate situazioni debitorie relative agli oneri previdenziali, contributivi, assicurativi o tributari”*.

In una situazione ormai standardizzata, in cui si presuppone che tutti gli istituti si siano adeguati alla disciplina introdotta dal D.M., in caso di notifica di estensione ex art. 257-ter del Regolamento di esecuzione del TULPS, il richiedente dovrà disporre, già al momento della notifica, delle dotazioni, dell’organizzazione, del personale e delle tecnologie previste dal D.M. per la tipologia di attività e/o l’ambito territoriale richiesto, oltre ad aver integrato, se necessario, la cauzione e/o la copertura assicurativa, ma soprattutto dovrà dimostrare di non essere gravato da situazioni debitorie relative agli oneri previdenziali, contributivi, assicurativi o tributari.

La disposizione è stata avvertita particolarmente necessaria in ragione del fatto che l'estensione di licenza rappresenta l'unica ipotesi di silenzio assenso nel contesto della licenza di polizia di riferimento che, come noto, prevede in ogni caso un provvedimento espresso di autorizzazione da parte dell'autorità.

Nel caso dell'estensione, invece, decorsi i 90 giorni dalla notifica di cui sopra, se non interviene un provvedimento di diniego da parte del Prefetto, l'istituto può cominciare ad operare anche nel nuovo ambito territoriale, ovvero a svolgere le nuove attività.

Art. 8, comma 4

Unificazione delle licenze

IERI

L'art. 8, comma 4, del D.M. 269/2010 prevedeva che gli istituti autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto ad operare in diverse province sulla scorta di più autorizzazioni, ai sensi dell'art. 134 del TULPS, dovessero unificare le attività in un'unica licenza rilasciata dal Prefetto della provincia in cui l'istituto aveva eletto la propria sede principale.

L'obbligo di unificazione sussisteva in ragione della vecchia limitazione provinciale della licenza, che aveva determinato una prassi per la quale, per poter operare in più province, allo stesso soggetto facevano capo più autorizzazioni, in apparente contrasto con l'art. 8 del TULPS, che sancisce la personalità delle autorizzazioni di polizia.

La disposizione, come illustrato dal Vademecum operativo per l'attuazione del D.M. 269/2010, faceva riferimento agli "istituti", intendendo sia le licenze intestate alla medesima persona fisica, sia quelle che, pur intestate a persone diverse, facevano capo alla stessa proprietà.

OGGI

La formulazione attuale della norma, come modificata dalla lett. d) dell'art. 1 del D.M. 56/2015, ha circoscritto l'obbligo di unificazione delle licenze alla sola ipotesi in cui queste siano rilasciate *"in nome e per conto della stessa persona giuridica"*.

Secondo la giurisprudenza amministrativa – Consiglio di Stato, decisione n. 5902/2005, e TAR Lazio, sentenza n. 8041/2011 –, infatti, la circostanza che alla stessa persona fisica faccia capo la rappresentanza di due società diverse non contrasta con il principio della personalità delle autorizzazioni di polizia di cui all'art. 8 TULPS, e non può di conseguenza comportare il diniego delle corrispondenti licenze.

In altre parole, la stessa persona fisica può essere titolare di più licenze, purché queste siano gestite in nome e per conto di diverse società.

Resta fermo che, in relazione a ciascuna delle società in nome e per conto delle quali la licenza venga rilasciata allo stesso legale rappresentante, dovranno in ogni caso sussistere i necessari requisiti progettuali e organizzativi dell'attività, nonché tutti gli ulteriori requisiti richiesti dal TULPS.

1.3 Gli allegati

ALLEGATO A

Requisiti minimi di qualità degli istituti di vigilanza

A – Requisiti organizzativi minimi delle imprese

Punto 3 – Condotta imprenditoriale e commerciale

IERI

Tra i requisiti previsti al punto 3, lettera A, dell'Allegato A al D.M. 269/2010, relativi alla condotta imprenditoriale e commerciale (per l'impresa, per il titolare, per altri soggetti muniti della legale rappresentanza, per ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione o soci accomandatari, per ciascuno degli institori), al punto 3.6 era previsto *"essere in regola con gli adempimenti tributari, salvo quanto previsto al punto 6.3"* – cioè avere, nel caso di debiti tributari accertati, le disponibilità finanziarie occorrenti per far fronte agli stessi –.

Una disposizione indicata come estremamente importante dal Vademecum operativo per l'attuazione del D.M. 268/2010, in considerazione anche del fatto che, stante l'aumento esponenziale delle verifiche sulla regolarità contributiva conseguenti all'entrata in vigore del D.P.R. 153/2008, l'evasione si stava spostando sul pagamento dell'IVA connessa all'attività di vigilanza.

OGGI

La lett. e) dell'art. 1 del D.M. 56/2015 ha chiarito espressamente che il requisito della regolarità contributiva di cui al **punto 3.6** dell'Allegato A deve essere comprovabile attraverso la certificazione dei carichi pendenti risultanti dall'anagrafe tributaria: una modifica tesa a rafforzare ulteriormente il principio della necessità dell'assoluta regolarità contributiva, retributiva, assicurativa e tributaria, disponendo che addirittura quest'ultimo dato non sia autocertificato bensì provato attraverso l'esibizione di un documento ufficiale rilasciato dall'autorità competente. La disposizione mira così ad escludere non solo coloro che abbiano procedimenti già definiti con le autorità tributarie, ma anche coloro che abbiano situazioni pendenti. Il tutto, come precisato dalla norma, salvo quanto previsto dal punto 6.3 che, con riferimento alla capacità economico finanziaria degli istituti, richiede che questi ultimi abbiano, *"nel caso di debiti tributari accertati le disponibilità finanziarie occorrenti per far fronte agli stessi"*.

Punto 4 - Struttura organizzativa

IERI

Il punto 4 dell'Allegato A al D.M. 269/2010 disciplina i requisiti minimi con specifico riferimento alla struttura organizzativa dell'impresa – in termini di sedi operative, centrali operative e organico –, che, oltre ad essere rapportati all'ambito territoriale, devono essere tali da garantire la qualità dei servizi resi e la sicurezza degli operatori. Nello specifico, la formulazione originaria del punto 4.1 richiedeva che l'impresa avesse "una struttura organizzativa, di gruppo e di impresa, coerente e funzionale all'attività che si intende svolgere ed ai livelli dimensionali ed agli ambiti territoriali nei quali si intende operare, comprendente almeno:

4.1.1 una sede operativa, avente impianti tecnici, tecnologici e di sicurezza, a norma della legge 5 maggio 1990, n. 46, e del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, per le attività e gli adempimenti di cui all'articolo 135 del TULPS;

4.1.2 un centro di comunicazioni (...)/una centrale operativa (...), con caratteristiche predeterminate (di cui all'Allegato E, tipologia A,B o C) a seconda delle classi funzionali di attività (A,B,C,D,E) e dell'ambito territoriale di riferimento (1,2,3,4,5) e, per gli istituti operanti negli ambiti territoriali più estesi (4 e 5), anche "a norma UNI 11068:2005_Centrali di telesorveglianza – caratteristiche procedurali, strutturali e di controllo".

Sempre in tema di conformità alle norme UNI, al punto 4.2, tra i requisiti minimi dell'impresa, era previsto il "possesso della certificazione di qualità UNI 10891:2000 Servizi – istituti di vigilanza privata – Requisiti, e successivi aggiornamenti".

OGGI

La lett. e) dell'art. 1 del D.M. 56/2015 ha apportato una serie di piccoli interventi emendativi volti a chiarire meglio la portata delle disposizioni contenute nell'Allegato A, o più semplicemente ad aggiornarle a seguito delle modifiche intervenute alla legislazione nazionale in materia di qualità dei servizi e dei prodotti.

Nello specifico, le modifiche apportate sono le seguenti:

- ➔ nel nuovo punto **4.1.1** si chiarisce che la struttura organizzativa dell'impresa deve comprendere una "sede operativa (...)" – già prevista nella formulazione originaria – dotata di "un centro di comunicazioni/centrale operativa avente le caratteristiche di cui al successivo punto 4.1.2, verificato dal competente Ispettorato regionale del Ministero dello

Sviluppo Economico”, chiarendo in questo modo che il centro di comunicazione/centrale operativa deve necessariamente essere allocato presso la sede principale dell’istituto (intesa come sede della provincia in cui è stata rilasciata la licenza).

Quanto sopra allo scopo di superare una criticità più volte emersa dalle verifiche effettuate nel corso degli anni, relativamente ad istituti di vigilanza la cui sede principale era sprovvista di centrale operativa, allocata – e isolata – invece in una provincia diversa.

- ➔ al punto **4.1.2**, per la vigilanza di classe A, B, D ed E, ambito territoriale 1 e 2, la centrale operativa non deve più essere presidiata sulle 24 ore da guardie giurate bensì *“presidiata da guardie giurate per tutto il tempo di effettuazione dei servizi”*;
- ➔ è stato aggiornato il riferimento alla norma di qualità per le centrali operative degli istituti operanti negli ambiti territoriali più estesi (4 e 5), che non dovranno più essere a norma UNI 11068:2005, bensì a norma *“EN 50518 Centro di monitoraggio e di ricezione allarme. Parte 1 – Requisiti per il posizionamento e la costruzione; Parte 2 – Prescrizioni tecniche; Parte 3 Procedure e requisiti per il funzionamento”* ed eventuali successive modifiche o integrazioni.

L’aggiornamento si è reso necessario perché dal 2013 la norma UNI, sostituita dalla corrispondente norma europea EN, è stata ritirata: di conseguenza, non è più possibile certificare le centrali operative secondo tale schema;
- ➔ sempre tra i requisiti della struttura organizzativa d’impresa, il punto **4.1.3** richiede ora una *“organizzazione della struttura direzionale e di controllo coerente e funzionale ai servizi (...)”*, al posto della precedente *“struttura direzionale e di controllo coerente e funzionale ai servizi”*;
- ➔ al punto **4.2**, infine, si chiarisce che l’istituto deve ora essere in possesso *“della certificazione di conformità alla norma UNI 10891:2000 Servizi – istituti di vigilanza privata – Requisiti, e successivi aggiornamenti, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato”*.

Per completezza espositiva si fa presente che il D.M. 115/2014 ha individuato e disciplinato caratteristiche e requisiti degli Organismi di certificazione indipendente della qualità e della conformità degli istituti di vigilanza privata. Oggi gli istituti di vigilanza, per poter operare regolarmente, devono infatti ottenere il certificato di conformità dei propri servizi, impianti e professionisti alle norme applicabili da parte di un Organismo di certificazione accreditato, in conformità ad una serie di standard internazionali, ed iscritto ad un apposito elenco presso il Ministero dell'Interno.

Punto 6 - Capacità economico-finanziaria

IERI

Il punto 6 dell'Allegato A al D.M. 269/2010 reca i requisiti minimi di capacità economico-finanziaria dell'impresa. Il punto 6.1, nello specifico, richiedeva che quest'ultima avesse, *"in aggiunta alla cauzione, nelle imprese individuali un patrimonio personale netto e, nelle società, un capitale interamente versato e mantenuto per tutta la durata dell'attività, almeno pari a quanto previsto nell'Allegato F del Regolamento, in funzione della configurazione definita dal progetto organizzativo e tecnico operativo e dalla licenza"*; nonché, al punto 6.3, *"nel caso di debiti tributari accertati le disponibilità finanziarie occorrenti, ad integrazione di quanto previsto al punto 6.1"*.

OGGI

Con la riscrittura dell'Allegato F, relativo al capitale sociale e alle cauzioni degli istituti di vigilanza privata – di cui si tratterà in seguito –, viene modificato l'intero punto **6.1**. L'attuale formulazione, infatti, richiede esclusi-

vamente che l'istituto abbia *"prestato la cauzione, di cui all'art.137 TULPS, per gli importi previsti dall'Allegato F del presente Regolamento"*: non sono più richiesti, pertanto, quali requisiti di capacità economico-finanziaria d'impresa, un patrimonio personale netto o un capitale sociale secondo quanto previsto dal "vecchio" allegato F, essendo sufficiente il versamento della sola cauzione, da ricalcolare secondo i parametri stabiliti dal nuovo Allegato F; viene meno, inoltre, al punto **6.3**, il riferimento all'*"integrazione di quanto previsto al punto 6.1"*, in quanto completamente riformulato.

Resta invece invariato il punto **6.2**, che impone all'istituto idonea copertura assicurativa Responsabilità Civile Contrattuale e Responsabilità Civile Conto Terzi commisurata alla tipologia dei servizi da svolgere/svolti ed ai livelli dimensionali dell'istituto, con valori minimi comunque non inferiori a quanto riportato nella tabella F1.

Infine, per ragioni di mera correttezza formale si segnala, al punto **7**, relativo alla "definizione delle tariffe", la sostituzione della sigla "CCNL" con la integrale dicitura *"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro"*.

ALLEGATO B

Requisiti professionali minimi del titolare della licenza, dell'istitutore, del direttore tecnico

IERI

L'Allegato B al D.M. 269/2010 elenca i requisiti professionali e di esperienza necessari per ricoprire il ruolo di titolare di licenza, istitutore e direttore tecnico di un istituto di vigilanza privata. Nello specifico, il punto 1, nella sua formulazione originaria, prevede il diploma di scuola media superiore e l'aver ricoperto documentate funzioni direttive nell'ambito di istituti di vigilanza privata, con alle dipendenze almeno 20 guardie giurate, per un periodo di almeno 3 anni – o delle Forze dell'Ordine, con esperienza documentata nel settore della sicurezza privata, per un periodo di almeno 5 anni, purché l'interessato abbia lasciato il servizio, senza demerito, da non meno di 1 anno e non da più di 4 anni –, oppure, in alternativa, aver conseguito master di livello universitario in materia di sicurezza privata che prevedano stage operativi presso istituti di vigilanza privata.

Per gli istituti operanti in ambito territoriale 4 e 5, e con livello dimensionale 4, si richiede inoltre che una figura tra titolare di licenza, istitutore e direttore tecnico possieda il profilo professionale UNI 10459:1995, "Funzioni e profilo del professionista della security".

OGGI

La modifica dell'Allegato B, ad opera della lett. f) dell'art. 1 del D.M. 56/2015, si è resa necessaria, su suggerimento del competente Ufficio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per correggere due errori di definizione contenuti nel **punto 1**.

Nello specifico, la definizione di “diploma di scuola media superiore” è stata sostituita con quella più corretta di “diploma di istruzione secondaria di secondo grado” – analoga correzione è stata effettuata nell’Allegato G, relativo ai servizi di investigazione privata, di cui si tratterà in seguito –.

Il requisito del conseguimento di un “master” universitario è stato invece sostituito dal superamento di “corsi di perfezionamento in materia di sicurezza privata, erogati da Università riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”, che prevedano, in ogni caso, stage operativi presso istituti di vigilanza privata.

Una modifica che si è resa necessaria dopo che il Ministero dell’Istruzione ha rilevato che, ai sensi dei D.M. 509/1999 e 270/2004, le Università attivano master universitari di I e II livello, ai quali si accede, rispettivamente, con la laurea e la laurea specialistica/magistrale. Il termine “master”, pertanto, può essere riferito solo ai corsi universitari ai quali si accede con tali titoli, e non anche a quelli accessibili con il solo diploma.

Le stesse Università, tuttavia, possono anche erogare corsi rivolti a possessori del solo diploma, definiti, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. c) della legge 341/1990, *“corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale”*, quali quelli ora correttamente indicati dal nuovo punto 1 dell’Allegato B.

Per quanto riguarda la figura professionale del Security Manager, o Professionista della Security, il recente passaggio dall’edizione della norma UNI 10459:1995 all’edizione UNI 10459:2015 ha richiesto che all’originario requisito del possesso del profilo professionale UNI 10459:1995, *“Funzioni e profilo del professionista della security”*, si aggiungesse anche il riferimento alle *“successive modifiche e aggiornamenti”*.

Sempre proposito del Security Manager, è utile chiarire che il Ministero dell’Interno ha stabilito, d’intesa con l’UNI – Ente Nazionale di

Unificazione –, che la figura professionale del Security Manager è da considerarsi richiesta a tutti gli istituti, indipendentemente dal livello dimensionale e dall'ambito territoriale in cui operano.

La differenza tra il caso previsto dal punto 1 dell'Allegato B (istituti con livello dimensionale 4 e ambiti territoriali 4 e 5) e le altre ipotesi è la seguente: mentre nel primo caso la qualifica di Security Manager, oltre a dover essere rivestita dal titolare o dal direttore tecnico o dall'istitutore dell'istituto, deve necessariamente essere certificata dal competente Organismo di certificazione, negli istituti che operano negli altri ambiti tale figura può anche essere rappresentata da un consulente esterno all'azienda, e non necessariamente munito di certificazione da parte dell'Organismo.

ALLEGATO D

Requisiti operativi minimi degli istituti di vigilanza e regole tecniche dei servizi

IERI

L'Allegato D al D.M. 269/2010, introdotto con l'obiettivo di offrire agli istituti di vigilanza uno strumento completo ed efficace per la predisposizione del regolamento di servizio – e alle Questure per l'approvazione dello stesso –, al fine di creare una regolamentazione quanto più possibile omogenea sul territorio nazionale, è stato oggetto di diverse modifiche ad opera del D.M. 56/2015: di seguito le principali variazioni, apportate dalla lett. g) dell'art. 1.

OGGI

In primo luogo, alla sezione I, punto 1. e lett. m), e alla sezione II, comma 2.b, sono state apportate modifiche volte a rendere coerenti le disposizioni con alcune previsioni legislative, in particolare quelle del D.M. 266/2012, in materia di servizi antipirateria a bordo del naviglio mercantile battente bandiera italiana.

Alla sezione II, comma 2.d, e alla sezione III, commi 3.g.2 e 3.1, sono invece state apportate modifiche volte a migliorare la concreta operatività degli istituti di vigilanza.

Sezione I - Disposizioni generali riguardanti l'organizzazione dei servizi e l'impiego delle guardie giurate

Nello specifico, al **punto 1.e**, relativo alla formazione delle guardie particolari giurate, alla **lett. m)**, dopo la disposizione che prevede che “nella

formazione delle guardie giurate destinate ai servizi antirapina, nonché al trasporto e scorta valori, oltre alla conoscenza approfondita delle apparecchiature tecnologiche in dotazione, le lezioni dovranno essere organizzate in modo che dall'analisi di alcuni fatti di cronaca riguardanti i reati contro il patrimonio accaduti, vengano illustrate le tecniche e le strategie per prevenire ovvero contrastare adeguatamente le azioni criminose", è stato introdotto un nuovo paragrafo volto a chiarire che "restano ferme le disposizioni in materia di formazione delle guardie giurate previste da regolamenti e leggi speciali".

Ci si riferisce, in particolare, alla formazione prevista dal D.M. 85/1999 per la sicurezza aeroportuale, al D.M. 8.8.2007 per i servizi di stewarding, a quella del D.M. 6.10.2009 per gli addetti ai servizi di controllo, intrattenimento e spettacolo, nonché all'emanazione del D.M. 266/2012 e del Disciplinare per la formazione delle guardie giurate addette ai servizi di sicurezza sussidiaria del 24.2.2015, in virtù del quale le guardie giurate che svolgono servizi antipirateria a bordo del naviglio mercantile battente bandiera italiana devono seguire un programma di formazione, articolato in 3 fasi, (la prima curata da Organismi di formazione, la seconda dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale della Capitaneria di Porto Guardia Costiera, la terza dal Ministero della Difesa – Marina Militare), all'esito del quale sostenere un esame di certificazione davanti ad una Commissione nominata dal Prefetto.

Sezione II - Adempimenti particolari relativi ai servizi

A chiusura del **punto 2.b**, che elenca dotazioni ed equipaggiamenti delle guardie giurate, è stato aggiunto un ultimo paragrafo che specifica che *"le disposizioni sopra indicate in materia di armi non si applicano ai servizi disciplinati dal Decreto interministeriale 28 dicembre 2012, n. 266".*

Infatti, se è vero che, ai sensi del punto 2.b, per la guardia giurata, che svolge il servizio armato esclusivamente con una sola arma (pistola o revolver) di sua proprietà e regolarmente denunciata, l'impiego delle armi lunghe è ammesso solo in situazioni eccezionali, per i servizi antipirateria, invece, il D.M. 266/2012 prevede che le guardie giurate utilizzino armi lunghe anche automatiche cedute loro in comodato d'uso dall'armatore.

Anche al **punto 2.d**, relativo alla centrale operativa – sede, tecnologie impiegate e modalità di svolgimento del servizio –, è stato aggiunto un ultimo paragrafo che chiarisce che *“il titolare della licenza, il direttore tecnico e/o l'istitutore sono sempre abilitati all'accesso alla Centrale Operativa, pur non rivestendo la qualifica di guardia giurata, per lo svolgimento delle attività organizzative e di controllo”*.

La modifica si è resa necessaria per scongiurare interpretazioni eccessivamente restrittive della previsione originaria del D.M., intendendola come un divieto assoluto a persone diverse dalle guardie giurate in servizio in centrale operativa ad accedere nei locali della stessa.

In questo modo, è evidente come si rendesse difficile la concreta operatività degli istituti di vigilanza, laddove, ad esempio, il titolare di licenza o il direttore tecnico fossero impossibilitati, pena sanzione, ad accedere alla centrale operativa nel corso di un eventuale controllo di polizia.

Sezione III - Dei singoli servizi di vigilanza privata

Il nuovo **punto 3.g.2**, relativo al servizio svolto in box blindato all'interno dell'obiettivo da vigilare, prevede che la guardia giurata effettui il servizio con lo stesso equipaggiamento previsto per lo svolgimento del servizio esterno ed il giubbotto antiproiettile indossato, ovvero, ma solo *“nel caso in cui il cliente assicuri la conformità del box alle norme UNI EN 1522, UNI EN 1523 e UNI EN 1063”*, riposto all'interno del box e sistemato in modo da poter essere immediatamente indossato all'occorrenza.

Si chiarisce in questo modo cosa deve intendersi per “box blindato”, o meglio, quali sono le caratteristiche alle quali il box, che costituisce una “difesa passiva” per la guardia giurata che vi opera, deve uniformarsi. In proposito il Ministero dell’Interno, alla fine di ottobre 2015, ha fornito specifici chiarimenti all’ABI sulla conformità dei box antirapina alle norme in argomento.

Premesso che la conformità alle norme UNI EN è accertata da appositi organismi di valutazione accreditati, la scelta delle caratteristiche costruttive e del grado di resistenza di un box blindato antirapina, predisposto per proteggere la guardia giurata da eventuali attacchi con armi da fuoco, non può prescindere da un’attenta valutazione dei rischi, contestualizzata nel sito in esame, ad opera del datore di lavoro committente in cooperazione con il datore di lavoro dell’istituto di vigilanza che eroga il servizio, in conformità con il D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Il D.M. 269/2010, in proposito, si limita a fornire l’indicazione delle normative tecniche di riferimento, lasciando poi agli interessati la scelta in merito al necessario grado di sicurezza da conferire alle misure di prevenzione e protezione, nel rispetto della regola d’arte e preferibilmente con un approccio metodologico in linea con la norma ISO 31000.

Per quanto riguarda i box blindati costruiti in data antecedente al D.M. 269/2010, infine, il Ministero ha chiarito che dovrà essere cura del “datore di lavoro” richiedente il servizio di vigilanza antirapina far verificare e dichiarare la rispondenza dei box alla regola d’arte all’epoca vigente e l’effettivo grado di protezione offerto, al fine di poterli mantenere in esercizio, cooperando con il “datore di lavoro” dell’istituto di vigilanza, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs 81/2008.

Al **punto 3.i**, relativo ai servizi all’interno di caveau di proprietà o nella disponibilità dell’istituto, si specifica che il caveau destinato al deposito dei valori affidati in custodia all’istituto, oltre ai mezzi di difesa attiva e passiva previsti dalla copertura assicurativa obbligatoria, deve ora essere munito anche “*di impianto di allarme e di impianto di videosorveglianza*”.

E' evidente che si tratta di una misura volta principalmente ad implementare la sicurezza del sito e quindi aumentare la sicurezza degli operatori che vi lavorano, spesso sono oggetto di violenti attacchi criminali.

Nella parte dell'Allegato D relativa al trasporto valori, al **punto 3.1.2**, mentre prima era previsto che la Centrale Operativa rimanesse "in costante ascolto via radio verificando la posizione dei mezzi adibiti al servizio di trasporto valori mediante il sistema di localizzazione satellitare di cui gli stessi sono, obbligatoriamente, muniti ", secondo la nuova formulazione, invece, la stessa Centrale "*monitora*" la posizione dei suddetti mezzi.

La modifica è servita a calare concretamente la norma nella prassi operativa: è evidente, infatti, che un costante ascolto radio, oltre che impossibile, risulterebbe limitativo dell'attività della Centrale operativa che, più correttamente, monitora le attività sul territorio.

Al **punto 3.1.4**, dedicato alle tecnologie e agli allestimenti per la difesa passiva dei valori, è stata poi apportata una modifica particolarmente significativa ai fini della sicurezza dei trasporti di valori: nello specifico, al punto 5, sono stati resi obbligatori i "sensori sparo", per l'attivazione automatica, oltre che comandata dalla centrale operativa, dei dispositivi d'allarme, sui vetri dei furgoni portavalori.

Una scelta dettata dall'analisi del *modus operandi* dei rapinatori che, normalmente, usano esplodere diversi colpi d'arma da fuoco all'indirizzo delle parti in vetro del furgone, sia per impedire la visione alle guardie giurate, così da evitare che rispondano al fuoco, che per costringere le stesse ad abbandonare il mezzo senza attivare gli allarmi.

Per far sì che l'utilizzo delle tecnologie di difesa passiva costituisca un effettivo valore aggiunto per la sicurezza dei trasporti è necessario che le apparecchiature dedicate siano in perfetta efficienza e utilizzate corretta-

mente: per questo motivo è necessario che, nel corso della consueta attività di controllo sia da parte delle Questure che in sede di audit da parte degli Organismi di certificazione della qualità, vengano verificate anche le certificazioni relative ai sistemi di difesa passiva installati sui furgoni (ad es., certificati di conformità, manutenzioni periodiche, test di funzionamento). Ciò, evidentemente, anche e soprattutto al fine di tutelare l'incolumità delle guardie giurate.

Punto 3.m - Scorta valori

IERI

L'Allegato D al D.M. 269/2010, al punto 3.m, fissa i principi generali in tema di scorta valori, intesa come scorta a beni trasportati su mezzi di proprietà del cliente. La versione originaria della norma prevede tre diverse modalità di trasporto, a seconda del valore dei beni scortati: a) per la scorta a valori fino a 500.000 €; b) per quella fino a 1.500.000 €; c) per quella a valori superiori a 1.500.000 €.

OGGI

Il nuovo **punto 3.m**, recependo le segnalazioni pervenute, ha raddoppiato i massimali dei valori da scortare, in modo tale da consentire una modulazione delle tariffe da parte degli istituti di vigilanza, così da poter offrire nuovamente all'utenza la possibilità di avvalersi dei loro servizi, invece di rivolgersi a servizi di autotrasporto generico, con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica.

La formulazione attuale della norma prevede che: *"a) per la scorta valori fino € 3.000.000,00 il servizio deve essere svolto da due guardie giurate in uniforme, armate di pistola, munite di giubbotto antiproiettile che deve*

essere indossato per tutto il periodo del servizio e sino al rientro in sede, a bordo di un automezzo radio collegato e munito di impianto di localizzazione satellitare. Nel caso di scorta a valori non superiori a € 50.000,00 il Questore può autorizzare misure di protezione diverse, in relazione alla specifica situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica ed alla natura del bene scortato; b) per la scorta valori superiori € 3.000.000,00 fermo restando le modalità previste dalla lettera a), il Questore può imporre misure di protezione aggiuntive, in relazione alla specifica situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica ed alla natura e al valore del bene scortato".

La nuova lett. c) del punto 3.m prevede poi una nuova disciplina per la "scorta a materiale bellico, parti di armamento ed esplosivi in genere" che, "quando non svolta direttamente dal proprietario del bene con proprie guardie giurate, è affidata a guardie dipendenti da istituti di vigilanza privata, il cui numero deve essere calcolato in funzione della distanza dell'obiettivo e del tempo necessario al raggiungimento dello stesso e del rientro in sede. Qualora la distanza sia superiore ai 400 Km, debbono essere impiegate due guardie giurate, a bordo di un automezzo con impianto di localizzazione satellitare, provviste di adeguati strumenti di comunicazione con la centrale operativa dell'istituto di vigilanza".

Il motivo per cui si è ritenuto di introdurre una previsione specifica per la scorta alle armi e materiale bellico deriva principalmente dall'aver riscontrato che, in proposito, venivano impartite prescrizioni molto diverse da provincia a provincia, le quali, oltre ad incidere significativamente sui costi del servizio, creavano anche problemi per l'operatività concreta dei trasporti.

Punto 3.p - Trasporto valori diversi dal contante

IERI

Nella sua formulazione originaria, l'Allegato D al D.M. 269/2010 disciplinava allo stesso modo denaro contante e beni di rilevante valore economico diversi da quest'ultimo, prevedendo per entrambi le stesse modalità di trasporto.

Nel tempo, tuttavia, l'aumento del valore dell'oro e dei preziosi, praticamente raddoppiato nel corso degli ultimi anni, ha determinato una pesante flessione nella domanda dei servizi di scorta valori, a causa dell'eccessiva onerosità di questi ultimi. Le associazioni datoriali di categoria della vigilanza privata, in proposito, hanno segnalato in più occasioni il grave danno economico subito nel tempo dagli operatori del trasporto valori, che si sono ritrovati a raggiungere i massimali fissati nell'Allegato D con una quantità di beni pari alla metà del valore effettivamente trasportato, con conseguente riduzione degli introiti (considerato che per tali trasporti sono previste tariffe e peso). Le stesse associazioni hanno inoltre auspicato una soluzione che prevedesse, a fronte dell'impegno ad implementare le tecnologie per la sicurezza del trasporto, di superare i massimali previsti per i valori diversi dal denaro, ancorandoli a quelli delle polizze assicurative che, obbligatoriamente, garantiscono tali trasporti.

OGGI

Il D.M. 56/2015, recependo le suddette osservazioni, ha così introdotto, con il nuovo **punto 3.p**, una specificca disposizione per i trasporti di valori diversi dal denaro contante (oro, gioielli, pietre preziose, ecc.), finalizzata a rimodulare i massimali dei valori trasportati, ancorandoli, nel massimo, alla copertura assicurativa.

Nello specifico, la norma prevede che *“i trasporti di beni di rilevante valore economico, diversi dal denaro contante, si effettuano con le modalità indicate ai commi 3.1.3 e 3.1.4 del presente Allegato, anche con mezzi diversi da quelli ivi indicati e appositamente allestiti, con i massimali ivi previsti aumentati del doppio. I trasporti di valori per massimali superiori a € 16.000.000,00, fino al massimale previsto dall’assicurazione obbligatoria, dovranno essere autorizzati dal Questore che approva il Regolamento, d’intesa con i Questori delle province interessate, il quale può imporre misure di protezione aggiuntive, in relazione alla specifica situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica, alla natura ed al valore del bene trasportato nonché all’utilizzo di tecnologie di difesa passiva, anche alternative a quelle di cui ai commi 3.1.3 e 3.1.4, specifiche per la particolare tipologia di trasporto”*.

Sezione V - Disposizioni finali

IERI

L’ultima sezione dell’Allegato D, contenente le disposizioni finali, disciplina lo scambio informativo tra l’istituto di vigilanza privata e le Questure interessate – quella di riferimento, che approva il Regolamento, e quelle delle altre province in cui l’istituto opera –. Nello specifico, il punto 5.e stabilisce che le regole tecniche di cui all’Allegato disciplinano sia il servizio delle guardie giurate dipendenti da istituti di vigilanza autorizzati ex art. 134 TULPS che, per quanto compatibili, delle guardie giurate nominate ex art. 133 TULPS, cioè dipendenti direttamente dai proprietari dei beni privati.

OGGI

Il D.M. 56/2015, a chiusura del **punto 5.e**, chiarisce espressamente che le regole tecniche contenute nell’Allegato D rappresentano *“le condizioni*

minime che devono essere contenute nei singoli regolamenti di servizio” degli istituti di vigilanza, e che tali condizioni possono essere integrate sia da eventuali regole procedurali interne all’istituto ritenute necessarie dai soggetti autorizzati che dalle prescrizioni del Questore, in entrambi i casi in relazione a specifiche esigenze di sicurezza adeguatamente motivate.

Inoltre, si introduce la possibilità per il Questore di una provincia diversa da quella in cui ha sede l’istituto di vigilanza di autorizzare modalità di svolgimento dei servizi diverse da quelle approvate dal Questore della sede principale, dandone comunicazione a quest’ultimo entro 24 ore.

In questo modo, derogando al principio generale in base al quale l’approvazione delle modalità di svolgimento dei servizi compete al Questore della provincia in cui ha sede principale l’istituto di vigilanza, si consente ad ogni Questore di poter adottare le prescrizioni necessarie a far fronte a particolari situazioni di eccezionalità ed urgenza, senza dover attendere il nulla osta del Questore che approvato il regolamento di servizio dell’istituto.

Le disposizioni esaminate sono state adottate in considerazione delle specificità del territorio italiano, che, sia da un punto di vista geografico che sociale e criminale, presentano realtà estremamente diversificate, tali da non consentire, sempre, l’applicazione di una regola unica.

ALLEGATO E

Requisiti minimi delle infrastrutture per le telecomunicazioni

IERI

L'Allegato E del D.M. 269/2010, premettendo che *"l'impiego delle infrastrutture per le telecomunicazioni è esclusivo e limitato ai servizi d'istituto"*, elenca i requisiti tecnologici e strutturali e le dotazioni tecniche di cui tali infrastrutture devono disporre.

In ordine crescente e in relazione alle classi funzionali e agli ambiti territoriali, come noto, si distinguono tre tipologie di infrastrutture per le telecomunicazioni (A. Centro comunicazioni; B. Centrale operativa; C. Centrale operativa avanzata), i cui requisiti minimi sono specificamente individuati per ciascuna di esse.

La sussistenza dei requisiti minimi dei sistemi di comunicazione radio e/o telefonica, nella formulazione originaria, era affidata all'accertamento da parte dei competenti Ispettorati Territoriali del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni.

OGGI

Con la lett. h) dell'art. 1 del D.M. 56/2015, l'Allegato E è stato riscritto integralmente, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, sostituendolo con quanto previsto dall'Allegato 1 allo stesso D.M..

L'operazione di aggiornamento si è resa necessaria per risolvere una serie di problematiche applicative relative ai sistemi di comunicazione emerse nel corso degli anni di vigenza del decreto, segnalate sia dalle associazioni di categoria che dalle organizzazioni sindacali del settore e constatate anche dalle Prefetture e dalle Questure nel corso della prevista attività di verifica.

La nuova formulazione prevede le seguenti modifiche:

Con riferimento ai sistemi di comunicazione radio, per la tipologia A e B, si specifica che la postazione radio base deve essere dotata di antenna direttiva, mentre la postazione radio base di riserva, per tutte e tre le tipologie, deve essere dotata di antenna omnidirezionale.

Per la tipologia C, in particolare, con riferimento agli almeno due canali bidirezionali con altrettante postazioni richiesti (solo per la classe funzionale D), si specifica che il primo canale radio obbligatorio deve coprire l'area descritta nelle autorizzazioni prefettizie, mentre il secondo canale, che sopperisce ad eventuali zone d'ombra per assenza di segnale radio, può essere assicurato mediante mezzi di comunicazione alternativi alla radio, e cioè apparati di fonia mobile GSM, eventualmente dotati del sistema "Push-to-talk" IPRS IP Radio Service.

Tali sistemi possono essere impiegati anche per i servizi di trasporto valori effettuati negli ambiti non espressamente indicati in licenza, intendendosi come tali quei servizi in cui il trasporto, con partenza e rientro da una sede autorizzata, può essere concluso nell'arco temporale dell'orario di servizio.

Per quanto riguarda il trasporto valori, è importante aprire una parentesi per specificare che tali attività sono state riconosciute come prive di caratterizzazione territoriale, distinguendole, quindi, dalle altre attività di vigilanza privata più tipicamente legate al territorio (ispettiva, fissa, anti-taccheggio, servizi di sicurezza sussidiaria presso porti, aeroporti, ecc.), in ragione della diversa e più flessibile organizzazione del trasporto valori, spesso legato a contingenti ed urgenti necessità dell'utenza e/o della Banca d'Italia.

Di conseguenza, si è chiarito che per l'attività di trasporto valori andranno espressamente autorizzati – concorrendo, quindi, anche alla determinazione dell'assicurazione – gli ambiti territoriali in cui insistono la sede principale, le eventuali sedi secondarie e/o i punti di supporto,

ove previsti. Non dovranno, invece, essere indicati in licenza gli ambiti (comuni e/o province) nei quali il servizio di trasporto valori può essere effettuato con partenza e rientro da sedi (principali e/o secondarie) autorizzate, e l'attività sia conclusa nell'arco temporale dell'orario di servizio stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali di categoria.

In ogni caso, ai fini della tutela della sicurezza dei trasporti, degli operatori e, più in generale, dell'intera collettività, è comunque prevista, per tale tipologia di servizi, la comunicazione dello svolgimento degli stessi a tutti i Questori interessati.

Tornando alle infrastrutture per le telecomunicazioni, come disciplinate dal nuovo Allegato E, per quanto riguarda il sistema di comunicazione telefonica, sempre per tutte e tre le tipologie, il centralino richiesto per la gestione di tutte le linee e il registratore di comunicazioni devono ora essere entrambi di adeguata capacità considerando anche gli eventuali collegamenti remotizzati. Accanto alla previsione di postazioni operatori disponibili pari al 15% delle linee, comunque non inferiori a due, si aggiunge la possibilità di prevedere una diversa percentuale sulla base delle eventuali linee remotizzate.

Per tutte le tipologie di centrale operativa, inoltre, la modifica normativa prevede che la gestione del servizio di teleallarme (tra cui le interrogazioni cicliche) e la comunicazione in fonia devono essere effettuate tramite canali separati.

Inoltre, chiarendo una questione che in più occasioni aveva dato luogo a problemi interpretativi con gli Ispettorati territoriali del Ministero dello Sviluppo Economico, il nuovo Allegato E specifica che i punti operativi distaccati di un istituto, ove necessari, devono prevedere l'interconnessione fonica diretta ed esclusiva con la sede principale, ma non devono essere dotati di centrale operativa. Laddove tali punti venissero comunque dotati di un centro di comunicazione o di una centrale operativa, gli stessi dovranno essere in ogni caso conformi alle disposizioni dell'Allegato.

Come già anticipato nel trattare le novità introdotte relativamente al servizio di localizzazione satellitare di autoveicoli, va rilevato come la nuova formulazione dell'Allegato E interessi nello specifico anche "gli istituti che svolgono, esclusivamente, le attività di cui all'art.2, comma 2, lett. a), classe B, del D.M. 269/2010 (servizi di localizzazione satellitare di autoveicoli, che prevedano l'allertamento del proprietario del bene stesso e/o servizi di telesorveglianza e/o televigilanza), senza intervento diretto di proprie guardie giurate", prevedendo che gli stessi *"non sono tenuti alla realizzazione del sistema di comunicazione radio"*.

Allo stesso modo, non sono tenuti alla realizzazione del sistema di comunicazione radio gli istituti che svolgono, esclusivamente, le attività di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), classe A, nello specifico i servizi previsti dal D.M. 8 agosto 2007, che disciplina l'attività di stewarding nelle manifestazioni sportive, e/o dal D.M. 6 ottobre 2009, che disciplina invece l'attività di assistenza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, e/o dal D.M. 28 dicembre 2012, n. 266, che disciplina l'attività antipirateria a bordo del naviglio mercantile battente bandiera italiana.

Il nuovo Allegato E si conclude con la previsione in base alla quale *"la verifica dei requisiti minimi dei sistemi di comunicazione radio e/o telefonia dovrà essere effettuata, secondo le indicazioni tecnico-operative della Direzione Generale Attività Territoriali del Ministero dello Sviluppo Economico, dai competenti Ispettorati Territoriali della medesima Direzione Generale, attraverso l'accertamento di conformità di tali sistemi di comunicazione alla normativa vigente di settore e con verifica della presenza degli opportuni regimi autorizzatori per l'esercizio dell'impianto radio e la funzionalità dell'impianto stesso, anche introducendo metodi di verifiche a campione, relativamente all'idonea copertura territoriale radio rispetto a quanto previsto dall'atto autorizzatorio"*.

A tal proposito, sul finire del 2015, all'esito di un percorso di consultazione condiviso con il Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza – Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e

sociale e con le associazioni rappresentative del settore della vigilanza privata, il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le Attività Territoriali, ha emanato la Circolare *“Modalità operative per l'accertamento della sussistenza dei requisiti minimi dei sistemi di comunicazione radio e/o telefonica di cui all'Allegato E del D.M. n. 269/2010, come sostituito dall'Allegato 1 del D.M. n. 56/2010”*.

La Circolare del 2 dicembre 2015 (*in appendice*), nello specifico, contiene le indicazioni tecnico-operative per uniformare la modulistica e le procedure operative di accertamento utilizzate dagli Ispettorati Territoriali nella loro attività di verifica dei requisiti minimi dei sistemi di comunicazione radio e/o telefonica degli istituti di vigilanza privata, ai sensi del “nuovo” Allegato E, sia in caso di primo rilascio della licenza ex art. 134 TULPS, sia all'atto del rinnovo o dell'estensione di licenze già rilasciate.

La definizione di una procedura uniforme, che prevede anche un modello standard di verbale/check list di accertamento utilizzato dai funzionari nel corso delle ispezioni presso gli Istituti di Vigilanza – che può tornare utile anche come guida per un'eventuale preventiva verifica interna – risponde, secondo la stessa Circolare, *“all'esigenza di conseguire una migliore e più efficiente organizzazione dell'attività sul territorio, in considerazione, peraltro, delle recenti novità normative sul nuovo sistema di valutazione della qualità e della conformità degli istituti e dei servizi di vigilanza privata, nonché della complessità dell'iter procedimentale che ne consegue”*.

Con una successiva comunicazione, datata 27 gennaio 2016, il Ministero dell'Interno, nell'inviare alle Prefetture e alle Questure la versione definitiva della suddetta Circolare del Ministero dello Sviluppo economico, ha espresso alcune precisazioni in merito.

Come prima cosa, il Ministero ha messo in evidenza che, a parziale modifica della prassi seguita fino ad oggi, si è convenuto che la richiesta di

parere in ordine ai requisiti di cui all'Allegato E del D.M. 269/2010 debba essere inviata esclusivamente all'Ispettorato della Provincia in cui l'istituto di vigilanza ha la propria sede principale. L'Ispettorato "capofila" costituisce quindi l'unico riferimento per la Prefettura – U.T.G., curando anche i contatti con gli altri Ispettorati competenti.

Per quanto riguarda le estensioni territoriali di licenze già rilasciate, si è convenuto invece che, all'atto della notifica dell'estensione ai sensi dell'art. 257 ter del Regolamento di esecuzione del TULPS, l'istituto di vigilanza, insieme al progetto operativo e tecnico-organizzativo, dovrà produrre, per quanto concerne le frequenze radio, copia dell'istanza rivolta alla Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del Ministero dello Sviluppo economico, al fine di ottenere l'ampliamento delle frequenze; la Direzione provvederà a rilasciare le nuove frequenze solo dopo che la Prefettura – U.T.G. competente avrà formalizzato il provvedimento di estensione.

In sede di autorizzazione all'estensione, l'istituto dovrà poi produrre la licenza rilasciata dalla suddetta Direzione, non appena ne sia in possesso.

Infine, con riferimento alla copertura radio, si è chiarito che, in caso di estensione per gli Ambiti territoriali 4 e/o 5 – che, ai sensi del D.M. 269/2010, deve sempre riguardare un territorio definito da confini provinciali e/o regionali – l'Ispettorato competente accerterà la copertura radio limitatamente ai Comuni in cui l'istituto di vigilanza opererà prevalentemente. A tal proposito, ha concluso il Ministero, non va tralasciato che l'Allegato A al D.M. 269 /2010, al punto 4.1.10 prevede che *"... per specifiche e motivate esigenze...le comunicazioni possono essere assicurate a mezzo di altre tecnologie consolidate (ad es. legate a sistemi GSM, WiMAX, etc) che garantiscano, comunque, la comunicazione diretta tra la centrale operativa e il personale operativo impiegato nei servizi"*.

ALLEGATO F

Tabelle delle Cauzioni degli istituti di vigilanza privata

IERI

L'Allegato F del D.M. 269/2010, nella sua formulazione originaria, stabiliva il capitale sociale degli istituti di vigilanza privata e la cauzione che gli stessi dovevano prestare. Nello specifico, si richiedeva un patrimonio personale netto (per le imprese individuali) e, nelle società, un capitale interamente versato e mantenuto per tutta la durata dell'attività, almeno pari a quello calcolato con le modalità indicate nell'apposita tabella. Il tutto parametrato, in maniera crescente, alla classe funzionale e al livello dimensionale autorizzati in licenza. Con le stesse modalità veniva calcolato anche l'importo della cauzione ex art. 137 TULPS, da integrarsi anche in rapporto all'ambito territoriale (da 300.000 a 3.000.000 di abitanti andavano aggiunti 1.000 € ogni 10.000 abitanti; oltre 3.000.000 di abitanti ulteriori 500 € ogni 10.000 abitanti).

OGGI

Come l'Allegato E, anche l'Allegato F del D.M. 269/2010 è stato interamente riscritto dall'Allegato 2 al D.M. 56/2015 (art. 1, lett. i), aderendo così alle osservazioni della Commissione europea (formalizzate con la procedura d'informazione EU Pilot 3693/12/MARK e 3964/12/MARK, di cui in premessa) e riducendo, nel complesso, gli oneri a carico degli istituti di vigilanza, in particolare per quelli di piccole e medie dimensioni.

La Commissione europea, nello specifico, aveva contestato il modo di determinazione della cauzione, basato anche sul parametro dell'ambito territoriale di operatività dell'istituto (l'importo, infatti, andava integrato in base al numero di abitanti dello stesso). Pertanto, nella formulazione

attuale, l'importo della cauzione è stato ancorato esclusivamente ai parametri della classe funzionale, cioè la tipologia di attività esercitata, e del numero di guardie giurate dipendenti: si prevede quindi una quota fissa, legata al tipo di servizio espletato, ed una variabile, consistente in un incremento legato al numero di guardie giurate (ogni 100 guardie, da 300 guardie in su). Sempre per aderire alle richieste della Commissione europea, è stato poi soppresso l'obbligo del capitale sociale predeterminato.

Oggi, in base all'art. 1 del nuovo Allegato F, gli istituti di vigilanza privata devono prestare la cauzione, di cui all'art. 137 TULPS, secondo gli importi di seguito indicati, in ragione delle classi funzionali di cui all'art. 2, comma 2, punto a) del Regolamento e del numero di dipendenti in forza:

CLASSE A e/o C:	Cauzione
	€ 100.000,00
CLASSE B:	Cauzione
	€ 120.000,00
CLASSE D e/o E: Cauzione	
	€ 150.000,00

Nel caso in cui la licenza ex art. 134 TULPS sia riferita a due o più gruppi di classi della Tabella di cui sopra, l'importo della cauzione dovrà essere pari a 200.000 € complessivi.

Infine, l'ultimo punto dell'Allegato aggiunge che, a partire da 300 dipendenti, la cauzione deve essere integrata di 25.000 € per ogni 100 ulteriori dipendenti.

Seppur non riferiti espressamente alla vigilanza privata, meritano un cenno, per completezza di esposizione, anche gli Allegati G e H al D.M. 269/2010, che riguardano l'attività di investigazione privata e di informazioni commerciali.

ALLEGATO G

Requisiti professionali minimi e di capacità tecnica del titolare di licenza di investigazione privata e di informazioni commerciali

IERI

L'Allegato G al D.M. 269/2010, analogamente a quanto fa l'Allegato B rispetto agli istituti di vigilanza, si occupa di descrivere i requisiti tecnici, professionali e di esperienza minimi per ricoprire la funzione di titolare di licenza di investigazione privata e di informazioni commerciali.

OGGI

Tra le modifiche introdotte dalla lett. j) dell'art. 1 del D.M. 56/2015, si segnala, in particolare, la disposizione relativa all'obbligo di aver partecipato/partecipare ad un corso di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private e informazioni commerciali (punto 1, lett. c), punto 2, lett. c), punto 4, lett. c) e punto 5): i corsi in questione, che prima potevano essere organizzati da strutture universitarie o centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate, possono ora essere erogati solo da Università riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Una scelta che, oltre ad essere coerente con lo spirito della riforma "professionalizzante" dell'investigazione privata, realizzata con il D.P.R. 153/2008 e con il D.M. 269/2010, è stata motivata con la considerazione che, essendo spirata la fase transitoria di adeguamento al decreto, le disposizioni dello stesso sono ormai rivolte esclusivamente a persone in possesso del diploma (investigatore dipendente) o della

laurea (investigatore titolare d'agenzia) e che, di conseguenza, possono agevolmente accedere a corsi di perfezionamento di tipo universitario.

Al punto 3 dell'Allegato G, relativo ai requisiti per l'ottenimento della licenza di informatore commerciale, è stata aggiunta la declaratoria delle categorie di iscrizione al Registro delle Imprese, dal momento che la formulazione precedente era apparsa troppo generica e per questo non in grado di garantire la specifica professionalità richiesta.

La formulazione attuale prevede che l'informatore commerciale titolare di licenza, in alternativa al conseguimento della laurea almeno triennale, sia stato iscritto al Registro delle Imprese *"per attività classificate ai codici ATECO 63.11.1, 63.11.11 e 63.11.19 (Elaborazione dati – elaborazione elettronica dei dati contabili – altre elaborazioni elettroniche di dati), 63.11.2 e 63.11.20 (Gestione data base – attività delle banche dati), 82.91.1 e 82.91.10 (Attività di agenzie di recupero crediti), 82.91.2 e 82.91.20 (agenzie di informazioni commerciali), in qualità di titolare di impresa individuale o amministratore in società di capitali o di persone, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni"*.

In aggiunta alla correzione di alcuni refusi (punti 1 e 6) si è poi provveduto a modificare il richiamo alla durata della licenza da annuale a triennale, secondo quanto previsto dall'art. 13 del DL 9 febbraio 2012, n. 5, in base al quale le licenze ex art. 134 TULPS per le attività di vigilanza privata, di investigazione privata e/o di informazioni commerciali e di investigatore privato e/o informatore commerciale dipendente, hanno appunto durata triennale.

Infine, al punto 6, allo scopo di semplificare le procedure per l'aggiornamento degli investigatori privati/informatori commerciali, è stata eliminata la previsione dell'accreditamento presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza per i centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni, apparendo tale requisito una superflua duplicazione del processo di accreditamento già svolto dalle Regioni stesse.

ALLEGATO H

Caratteristiche minime del progetto organizzativo, di cui all'art. 257, comma 2, del Regolamento di esecuzione degli Istituti di investigazione privata e di informazioni commerciali

IERI

Sempre con riferimento all'attività di investigazione privata e di informazioni commerciali, l'Allegato H al D.M. 269/2010, analogamente a quanto fa l'Allegato C rispetto agli istituti di vigilanza, prevede che il progetto organizzativo, predisposto dal soggetto che richiede la licenza, illustri: la sede principale dell'attività, i requisiti dell'impresa e del richiedente la licenza, la tipologia dei servizi e il personale che si intende eventualmente impiegare, le disponibilità economico-finanziarie e le attrezzature necessarie per svolgere le attività autorizzate.

OGGI

Con la lett. k) dell'art. 1 del D.M. 56/2015 si è intervenuti specificamente sul punto 2 dell'Allegato, e cioè sulla previsione in base alla quale le sedi dell'attività di investigazione privata/informazioni commerciali non potevano essere attivate presso il domicilio del titolare della licenza né in locali nei quali insistano studi legali. La nuova formulazione, eliminando tale restrizione, chiarisce, in senso più generale, che le sedi dell'attività "dovranno essere idonee ai fini del corretto esercizio della potestà di controllo, come prevista dall'art. 16 del TULPS" (ai sensi del quale "gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati allo esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità").

Sarà quindi cura degli Uffici di Polizia ai quali compete l'attività di verifica, propedeutica al rilascio dell'autorizzazione, valutare nel caso concreto se l'esercizio della suddetta potestà sia garantito dalle caratteristiche della sede prescelta o se, al contrario, sussistano condizioni che possano impedirlo, rendendo, di fatto, la sede inidonea.

2. CONCLUSIONI

Il D.M. 269/2010 ha rappresentato una vera e propria rivoluzione ed ha introdotto grandi novità, per questo motivo era possibile che ci fossero delle disposizioni che avrebbero necessitato di qualche aggiustamento, o meglio, di un piccolo adeguamento alla realtà operativa.

Ancora una volta la Commissione Europea, come era stato con la sentenza del 2007, ha fornito l'opportunità di provvedere. E, come ha detto qualcuno, "una volta colte le opportunità si moltiplicano".

Ma quello che, in questa sede, vogliamo sottolineare è che se ci si è resi conto del fatto che alcune disposizioni del D.M. 269 dovevano essere riviste è perché il decreto era oramai in piena applicazione.

La partenza, è vero, è stata un pochino lenta (come i vecchi motori diesel); è altrettanto vero che qualcuno ha provato e ancora prova a resistere (diciamo gli Euro 0 e 1, per continuare con la metafora motoristica); ma oggi si può dire che i principi e le regole del D.M. 269 sono pienamente applicati.

E proprio per questo se ne sono potuti verificare anche i limiti ed individuare gli opportuni correttivi.

Il nuovo sistema, oggi anche migliorato, sta diventando la regola: la regola delle "regole", perché come è stato più volte osservato il D.M. 269 (e quindi il D.M. 56) ha fissato parametri minimi, livelli di conformità, requisiti obbligatori, in una parola, regole!

Ma le regole, per essere efficaci, devo essere rispettate e, quindi, serve una puntuale attività di controllo.

Per questo motivo è stato messo in campo il sistema di certificazione della qualità degli istituti e dei servizi di vigilanza privata, di cui, però, parleremo in un prossimo Quaderno.

3. APPENDICE NORMATIVA

MODULARIO
INTERNO - 204

MOD. 4 U.C.O. ex Mod. 830



Il Ministro dell'Interno

N. 557/PAS/10971.10089.D(1)REG

- VISTO il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come successivamente modificato e integrato dall'art. 4 del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101;
- VISTO il Regolamento di esecuzione al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come successivamente modificato e integrato dal D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153;
- VISTI in particolare, l'art. 136 del predetto Testo unico, nella parte in cui prevede che "la licenza è riusata a chi non dimostri di possedere la capacità tecnica ai servizi che intende esercitare" e l'art. 257, comma 2, del predetto Regolamento di esecuzione, nella parte in cui prevede che la domanda per ottenere la licenza di cui all'art. 134 del medesimo Testo unico "è corredata del progetto organizzativo e tecnico-operativo dell'istituto, nonché della documentazione comprovante: a) il possesso delle

	capacità tecniche occorrenti, proprie e delle persone preposte alle unità operative dell'istituto; b) la disponibilità dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per l'attività da svolgere e le relative caratteristiche, conformi alle disposizioni in vigore";
CONSIDERATO	che l'art. 257, comma 4, del richiamato Regolamento di esecuzione demanda ad un decreto del Ministro dell'Interno l'individuazione delle caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui all'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi;
RITENUTO	che detto decreto ha un contenuto non solo tecnico ma regolamentare, di secondo livello rispetto al Regolamento di esecuzione già richiamato;
SENTITA	la Commissione consultiva centrale per le attività di cui all'art. 134 del testo unico ed acquisito il parere favorevole espresso dalla stessa nella seduta del 14 aprile 2010;
SENTITO	l'Ente nazionale di unificazione che ha espresso il proprio parere con s.n. del 24 giugno 2010;
VISTO	l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
UDITO	il parere del Consiglio di Stato n. 4251/2010, espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, nell'adunanza del 25 ottobre 2010;
VISTA	la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota prot. n. 557/PAS.22731.10089.D(1) REG, del 25.11.2010;

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

“Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell’ambito degli stessi istituti”.

ART. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, relativamente agli istituti, ai servizi ed alle attività di cui all’articolo 257, comma 1, e 257-bis, comma 1, del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato e integrato dal Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153, d’ora in avanti indicato come Regolamento di esecuzione:

- a) le caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo e tecnico-operativo di cui all’articolo 257, comma 2, del Regolamento di esecuzione, per gli istituti di vigilanza privata, individuate negli Allegati A, C ed E del presente decreto;
- b) i requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi oggetto di autorizzazione, nonché le caratteristiche cui deve conformarsi il regolamento tecnico dei servizi, di cui all’art.257, comma 3, individuati nell’Allegato D del presente decreto;
- c) i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell’istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi individuati nell’Allegato B del presente decreto;
- d) le modalità di dimostrazione della disponibilità dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti individuate nell’Allegato A del presente decreto;

e) i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti, nonché la caratteristiche del progetto organizzativo per gli istituti di investigazione privata e per gli istituti di informazioni commerciali, individuati negli Allegati G e H del presente decreto.

ART. 2

Caratteristiche e requisiti organizzativi e professionali degli istituti di vigilanza privata

1. Le caratteristiche minime del progetto organizzativo e tecnico-operativo ed i requisiti minimi di qualità degli istituti di vigilanza privata, compresi quelli inerenti alle dotazioni minime essenziali richieste per lo svolgimento professionale delle attività di cui all'articolo 1, le caratteristiche minime del regolamento tecnico dei servizi, nonché i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi, sono riportati negli Allegati A, B, C, D, E, F e F1 del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.

2. Le caratteristiche ed i requisiti sono rapportati alle classi funzionali di attività che si intendono svolgere, ai livelli dimensionali ed agli ambiti territoriali per i quali la licenza è richiesta, sulla base delle seguenti classificazioni:

a) Classi funzionali:

classe A: attività di vigilanza (anche con utilizzo di unità cinofile) di tipo: ispettiva, fissa, antirapina, antitaccheggio. Altri servizi regolati da leggi speciali o decreti ministeriali;

classe B: ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di tele-vigilanza e telesorveglianza. Gestione degli interventi su allarme;

classe C: servizi regolati da leggi speciali o decreti ministeriali svolti da personale diverso dalle guardie giurate;

classe D: servizi di trasporto e scorta valori, incluso prelevamento e caricamento di valori da mezzi di custodia e distribuzione;

classe E: servizi di custodia e deposito valori.

b) Livelli dimensionali:

livello 1: servizi che comportano un impiego di guardie giurate non inferiore a sei e non superiore a 25;

livello 2: servizi che comportano un impiego di guardie giurate non inferiore a 26 e non superiore a 50;

livello 3: servizi che comportano un impiego di guardie giurate non inferiore a 51 e non superiore a 100;

livello 4: servizi che comportano un impiego di guardie giurate superiore a 100.

c) Ambiti territoriali (individuati con riferimento alla tabelle ISTAT sulla popolazione residente):

Ambito 1: istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi individuate alla precedente lettera a), in un unico territorio provinciale o parte di esso, a condizione che questa parte sia definita da confini coincidenti con l'intero territorio di un comune, con popolazione sino a 300.000 abitanti;

Ambito 2: istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi individuate alla precedente lettera a), in un unico territorio provinciale con popolazione superiore a 300.000 abitanti;

Ambito 3: istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi individuate alla precedente lettera a), in territorio ultraprovinciale, a condizione che sia definito da confini coincidenti almeno con l'intero territorio di un comune, con popolazione sino a 3 milioni di abitanti;

Ambito 4: istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi individuate alla precedente lettera a), in territorio ultraprovinciale, a condizione che sia definito da confini provinciali e/o regionali, con popolazione oltre i 3 milioni di abitanti e sino a 15 milioni di abitanti;

Ambito 5: Istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi individuate alla precedente lettera a), in territorio ultraprovinciale, a condizione che sia definito da confini provinciali e/o regionali, con popolazione oltre i 15 milioni di abitanti.

3. Per gli istituti che intendono operare nell'ambito di più classi funzionali di attività di cui al comma 1, si applicano le caratteristiche minime ed i requisiti minimi previsti per ciascuna classe; il livello dimensionale dovrà

essere graduato in relazione ai requisiti minimi richiesti per ciascuna classe funzionale e dell'ambito territoriale.

ART. 3

Requisiti e qualità dei servizi

1. I requisiti minimi di qualità dei servizi, in relazione alla loro tipologia, ai livelli dimensionali ed agli ambiti territoriali di cui all'art. 2, sono riportati nell'Allegato D del presente decreto, di cui è parte integrante.

2. Ai fini della definizione delle classi funzionali, di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), e dei requisiti minimi di qualità dei servizi, sono individuate le seguenti tipologie con le modalità operative a fianco di ciascuna indicate:

- a) **vigilanza ispettiva**: è il servizio programmato svolto presso un determinato obiettivo per il tempo strettamente necessario ad effettuare i controlli richiesti;
- b) **vigilanza fissa**: è il servizio svolto presso un determinato obiettivo che prevede la presenza continuativa della guardia giurata cui è demandato lo svolgimento delle operazioni richieste, come ad esempio il controllo antintrusione, con o senza verifica dei titoli di accesso, la sorveglianza ed altri simili adempimenti;
- c) **vigilanza antirapina**: è il servizio svolto per la vigilanza continuativa di obiettivi in cui sono depositati o custoditi denaro, preziosi o altri beni di valore, come agenzie di istituti di credito, uffici postali, depositi di custodia di materiali o beni di valore, finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio;
- d) **vigilanza antitaccheggio**: è il servizio svolto presso negozi, supermercati, ipermercati, grandi magazzini e simili, finalizzato alla prevenzione del reato di danneggiamento, furto, sottrazione ovvero di appropriazione indebita dei beni esposti alla pubblica fede;
- e) **telesorveglianza**: è il servizio di gestione a distanza di segnali, informazioni o allarmi provenienti ovvero diretti da o verso un obiettivo fermo o in movimento, finalizzato all'intervento diretto della guardia giurata. ~~Sono esclusi dall'applicazione delle definizioni del presente~~

~~decreto i servizi di localizzazione satellitare di autoveicoli che prevedano l'esclusivo allertamento del proprietario del bene stesso. Per i servizi di localizzazione satellitare di autoveicoli, che prevedano il solo allertamento del proprietario del bene stesso, svolti esclusivamente, le disposizioni del presente decreto si applicano con riferimento all'Ambito 3;~~

- f) **televigilanza**: è il servizio di controllo a distanza di un bene mobile od immobile con l'ausilio di apparecchiature che trasferiscono le immagini, allo scopo di promuovere l'intervento della guardia giurata. Gli istituti di vigilanza possono allertare, sulla base di specifiche intese e nei casi e con le modalità consentite, previa verifica dell'effettività ed attualità del pericolo, le Forze di Polizia impegnate nel controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati;
 - g) **intervento sugli allarmi**: è un servizio di vigilanza ispettiva non programmato svolto dalla guardia giurata a seguito della recezione di un segnale di allarme, attivato automaticamente ovvero dall'utente titolare del bene mobile ed immobile;
 - h) **scorta valori**: è il servizio di vigilanza svolto da guardie giurate a beni di terzi trasportati su mezzi diversi da quelli destinati al trasporto di valori, di proprietà dello stesso istituto di vigilanza o di terzi;
 - i) **trasporto valori**: è il servizio di trasporto e contestuale tutela di denaro o altri beni e titoli di valore, effettuato con l'utilizzo di veicoli dell'istituto di vigilanza idoneamente attrezzati, condotti e scortati da guardie giurate, secondo quanto previsto dall'allegato D al presente regolamento;
 - j) **deposito e custodia valori**: è il servizio di deposito e custodia di beni, connessa o meno alla lavorazione degli stessi, affidati da terzi all'istituto di vigilanza, in locali e mezzi forti idoneamente attrezzati con sistemi ed impianti realizzati in conformità alle norme UNI/CEI, CEN/CENELEC applicabili.
3. Ai fini del presente regolamento, rientrano altresì nei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, le altre attività di sicurezza per conto dei privati, diverse dalle attività di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni

e dai servizi di vigilanza e di sicurezza complementare di cui al comma 1 del presente articolo, che siano previste da specifiche norme di legge o di regolamento, per le quali le disposizioni del presente regolamento si applicano relativamente ai servizi o attività svolti da istituti autorizzati a norma dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che non siano altrimenti disciplinati.

ART. 4

Caratteristiche e requisiti organizzativi e professionali degli istituti di investigazione privata e di informazioni commerciali

1. Le caratteristiche minime del progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualità degli istituti di investigazione privata e di quelli di informazioni commerciali, compresi quelli inerenti alle dotazioni minime essenziali richieste per lo svolgimento professionale delle attività di cui all'articolo 1, i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi, sono riportati negli Allegati G e H del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.
2. Le caratteristiche ed i requisiti sono rapportati alle tipologie di attività che si intendono svolgere e per le quali la licenza è richiesta, sulla base delle seguenti classificazioni:
 - a) investigatore privato titolare di istituto;
 - b) informatore commerciale titolare di istituto;
 - c) investigatore autorizzato dipendente;
 - d) informatore autorizzato dipendente.
3. Sussistendo i requisiti di cui agli Allegati G, H e F2 del presente decreto, la licenza per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 2, rilasciata dal Prefetto della provincia in cui il titolare ha eletto la sede principale dell'attività, autorizza il titolare - in possesso del tesserino previsto dal D.M. di cui all'art. 254, comma 3, del Regolamento di esecuzione - ad operare su tutto il territorio nazionale. L'eventuale attivazione di sedi secondarie dovrà essere notificata al Prefetto che ha ri-

lasciato la licenza secondo le procedure individuate dall'art. 257 ter, comma 5, del Regolamento di esecuzione.

ART. 5

Qualità dei servizi di investigazione privata e di informazione commerciale

1. Ai fini della definizione delle tipologie di attività, di cui all'art. 4, comma 2, e dei requisiti minimi di qualità dei servizi, sono individuate le seguenti tipologie di attività d'indagine, esercitata nel rispetto della legislazione vigente e senza porre in essere azioni che comportino l'esercizio di pubblici poteri, riservate agli organi di polizia ed alla magistratura inquirente:

a) Investigazione privata:

a.I): **attività di indagine in ambito privato**, volta alla ricerca ed alla individuazione di informazioni richieste dal privato cittadino, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l'altro, gli ambiti familiare, matrimoniale, patrimoniale, ricerca di persone scomparse;

a.II): **attività di indagine in ambito aziendale**, richiesta dal titolare d'azienda ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a ciò delegati o da enti giuridici pubblici e privati volta a risolvere questioni afferenti la propria attività aziendale, richiesta anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l'altro: azioni illecite da parte del prestatore di lavoro, infedeltà professionale, tutela del patrimonio scientifico e tecnologico, tutela di marchi e brevetti, concorrenza sleale, contraffazione di prodotti.

a.III): **attività d'indagine in ambito commerciale**, richiesta dal titolare dell'esercizio commerciale ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a ciò delegati volta all'individuazione ed all'accertamento delle cause che determinano, anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali nel settore commerciale, anche mediante la raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente;

a.IV): **attività di indagine in ambito assicurativo**, richiesta dagli aventi diritto, privati e/o società di assicurazioni, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, in materia di: dinamica dei sinistri, responsabilità professionale, risarcimenti sul lavoro, contrasto dei tentativi di frode in danno delle società di assicurazioni;

a.V): **attività d'indagine difensiva**, volta all'individuazione di elementi probatori da far valere nell'ambito del processo penale, ai sensi dell'art.222 delle norme di coordinamento del Codice di procedura penale e dall'art. 327 bis del medesimo Codice;

a.VI): **attività** previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla presenza stabile di personale dipendente presso i locali del committente.

Per lo svolgimento delle attività di cui ai punti da a.I, a.II, a.III e a.IV i soggetti autorizzati possono, tra l'altro, svolgere, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai sensi dell'art.259 del Regolamento d'esecuzione TULPS: attività di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici, ripresa video/fotografica, sopralluogo, raccolta di informazioni estratte da documenti di libero accesso anche in pubblici registri, interviste a persone anche a mezzo di conversazioni telefoniche, raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente.

b) Informazioni commerciali:

b.I): **attività**, richiesta da privati o da enti giuridici pubblici e privati, di raccolta, analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali delle imprese individuali, delle società anche di persone, persone giuridiche, enti o associazioni nonché delle persone fisiche, quali, ad esempio, esponenti aziendali, soci, professionisti, lavoratori, parti contrattuali, clienti anche potenziali dei terzi committenti, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela della privacy .

Per lo svolgimento delle attività di cui al punto b.I) i soggetti autorizzati possono, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai sensi del-

l'art.259 del Regolamento d'esecuzione, raccogliere informazioni provenienti sia da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (ad es. visure camerali, visure ipocatastali, bilanci, protesti, atti pregiudizievoli di conservatoria, fallimenti e procedure concorsuali, certificati o estratti anagrafici) o pubblicamente accessibile a chiunque (ad es. elenchi categorici, notizie internet), sia provenienti da fonti private (ad es. lo stesso committente, l'interessato ed altri soggetti privati), acquisite e trattate per finalità di natura economica o commerciale ovvero di valutazione sulla solvibilità, affidabilità o capacità economica dell'interessato e di relativa valutazione, in forma anche di indicatori sintetici, elaborati mediante l'opera intellettuale/professionale dell'uomo od anche attraverso procedure automatizzate ed informatiche.

ART. 6

Requisiti professionali e formativi delle guardie particolari giurate

1. Restano fermi i requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie giurate individuati con il D.M. di cui all'art. 138, comma 2, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

2. Il riconoscimento della nomina a guardia giurata è subordinato all'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con il titolare della licenza prevista dagli artt.133 o 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

2 bis. Per le finalità di cui all'art.252 bis, comma 3, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, le guardie giurate sono munite di un tesserino avente le caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'interno.

ART. 7

Aggiornamento dei requisiti tecnico-professionali

1. Le modificazioni alle tabelle allegate al presente decreto sono disposte con Regolamento emanato con decreto del Ministro dell'Interno, acquisito

il parere della Commissione Consultiva Centrale di cui all'articolo 260-quater del regolamento di esecuzione e sentito l'Ente nazionale di unificazione.

ART. 8

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli istituti autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto debbono, entro diciotto mesi da tale data, adeguare le caratteristiche ed i requisiti organizzativi, professionali e di qualità dei servizi alle disposizioni del presente decreto e dei relativi allegati.
 2. Per i requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale degli investigatori privati e degli informatori commerciali autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché per le disposizioni di cui all'art.3, comma 2, lett. j, la fase transitoria è fissata in trentasei mesi.
 3. In caso di richiesta di estensione di licenza ~~le disposizioni del presente decreto sono immediatamente esecutive,~~ **gli istituti debbono dimostrare la conformità alle disposizioni del presente decreto. Non possono essere autorizzate estensioni di licenza in caso di comprovate situazioni debitorie relative agli oneri previdenziali, contributivi, assicurativi o tributari.**
 4. Gli istituti autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto ad operare in diverse province sulla scorta di più autorizzazioni, ai sensi dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, **rilasciate in nome e per conto della medesima persona giuridica,** debbono unificare le attività in un'unica licenza rilasciata dal Prefetto della provincia ove l'istituto ha eletto la sede principale.
 5. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti derivanti dall'applicazione del presente decreto e delle relative tabelle tecniche con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
- Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella

Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana ed entrerà in vigore al trentesimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana.

Roma,

IL MINISTRO
Angelino Alfano



Ministero dell'Interno

ALLEGATO A

REQUISITI MINIMI DI QUALITÀ DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA (art. 257, comma 4, del Regolamento di esecuzione TULPS)

A – Requisiti organizzativi minimi delle imprese

1. Iscrizione nel registro delle imprese
Essere iscritti nel registro delle imprese commerciali a norma del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni.
2. Requisiti soggettivi (per l'impresa, per il titolare di licenza, per altri soggetti muniti della legale rappresentanza, per ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione o soci accomandatari, per ciascuno degli institori, per ciascuno dei direttori tecnici):
 - 2.1 quelli indicati dalla legge e dal regolamento di esecuzione del TULPS;
 - 2.2 il titolare di licenza non può rivestire la qualifica di guardia giurata;
 - 2.3 il titolare di licenza deve essere munito della rappresentanza legale della società e di gestione autonoma dell'istituto.
3. Condotta imprenditoriale e commerciale (per l'impresa, per il titolare, per altri soggetti muniti della legale rappresentanza, per ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione o soci accomandatari, per ciascuno degli institori):

- 3.1 non aver rivestito alcuna delle cariche sopra precisate in una società che sia fallita ovvero che sia stata sottoposta a liquidazione coatta negli ultimi 5 anni o sia, all'atto della domanda sottoposta ad amministrazione controllata;
- 3.2 avere la capacità di obbligarsi richiesta dalla legge (art. 134 TULPS) ed in particolare non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dall'art.38 del D. Lgs. 163/2006;
- 3.3 dimostrare il rispetto degli obblighi contributivi, a mezzo del documento unico di regolarità contributiva, nonché l'integrale rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di categoria, e della contrattazione territoriale di secondo livello. Tale ultimo obbligo può essere assolto mediante esibizione della certificazione del competente ente bilaterale nazionale.
- 3.4 non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1, comma 14, del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, ovvero che sia comunque concluso il periodo di emersione;
- 3.5 non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.
- 3.6 essere in regola con gli adempimenti tributari, **come comprovabile dai carichi pendenti risultanti dall'anagrafe tributaria**, salvo quanto previsto al punto 6.3.

4. Struttura organizzativa

- 4.1 Avere una struttura organizzativa, di gruppo e di impresa, coerente e funzionale all'attività che si intende svolgere ed ai livelli dimensionali ed agli ambiti territoriali nei quali si intende operare, comprendente almeno:

4.1.2

- una sede operativa, avente impianti tecnici, tecnologici e di sicurezza, a norma della legge 5 maggio 1990, n.46, e del D.M. 22 gennaio 2008, n.37, per le attività e gli adempimenti di cui

all'articolo 135 del TULPS, e un centro di comunicazioni/ centrale operativa avente le caratteristiche di cui al successivo punto 4.1.2, verificato dal competente Ispettorato regionale del Ministero dello Sviluppo Economico e Comunicazioni;

- un centro di comunicazioni, presidiato da guardie giurate per tutto il tempo di effettuazione dei servizi, con le caratteristiche di cui all'Allegato E, tipologia A, per la vigilanza di cui all'art. 2 classe A, svolta nell'ambito territoriale di cui al punto "c" n. 1 e 2;
- una centrale operativa, avente le caratteristiche di cui all'Allegato E, tipologia B, **presidiata da guardie giurate per tutto il tempo di effettuazione dei servizi**, per la vigilanza di cui all'art. 2 classi A, B, D ed E svolta nell'ambito territoriale di cui al punto "c" n.1, 2;
- una centrale operativa, avente le caratteristiche di cui all'Allegato E tipologia C, presidiata sulle 24 ore da guardie giurate, per la vigilanza di cui all'art. 2 classi A, B, D ed E svolta nell'ambito territoriale di cui al punto "c" n. 3;
- una centrale operativa a norma **EN 50518 "Centro di monitoraggio e di ricezione allarme. Parte 1 – Requisiti per il posizionamento e la costruzione"; Parte 2 – Prescrizioni tecniche; Parte 3 "Procedure e requisiti per il funzionamento"** e successive modifiche o integrazioni, presidiata sulle 24 ore da guardie giurate per la vigilanza di cui all'art. 2 classi A, B, D ed E svolta nell'ambito territoriale di cui al punto "c" n. 4;
- un'ulteriore centrale a norma **EN 50518 "Centro di monitoraggio e di ricezione allarme. Parte 1 – Requisiti per il posizionamento e la costruzione"; Parte 2 – Prescrizioni tecniche; Parte 3 "Procedure e requisiti per il funzionamento"** ed eventuali successive modifiche o integrazioni, o ulteriori una o più centrali di cui all'Allegato E, tipologia C, che possano operare in back up tra loro, presidiata sulle 24 ore da guardie giurate per la vigilanza di cui all'art. 2 classi A, B, D ed E svolta nell'ambito territoriale di cui al punto "c" n.5.

- 4.1.3** una struttura direzionale e di controllo coerente e funzionale ai servizi, secondo i requisiti di qualità di cui all'Allegato D del presente Regolamento, le prescrizioni del Questore e l'ambito dimensionale e territoriale.
- 4.1.4** una struttura organizzativa aziendale, rapportata alle dimensioni della stessa, che assicuri il controllo costante durante i servizi, nella sede operativa principale, da parte del titolare della licenza o di un suo institore o di un direttore tecnico; per le sole fasce orarie di servizio e quando si impiegano almeno 10 guardie particolari anche un addetto al coordinamento e controllo che può coincidere con l'operatore del centro di comunicazioni e/o della centrale operativa; per singoli servizi di particolare complessità gestionale, che implicino un impiego contemporaneo di almeno dieci guardie particolari, una di queste dovrà fungere da coordinatore.
- 4.1.5** la disponibilità di un numero di guardie giurate corrispondente a quello del personale da impiegare nei servizi, compresi quelli di coordinamento e controllo, incrementato di almeno un quinto, in relazione ai turni di riposo ed alle prevedibili assenze per ferie, malattie e altri giustificati motivi;
- 4.1.6** l'assolvimento degli oneri di formazione previsti dal D.M. di cui all'art. 138, comma 2, T.U.L.P.S, e dall'Allegato D del presente Regolamento;
- 4.1.7** l'istituto che opera in ambito territoriale esteso (art. 2, lett. c), ambiti 3, 4, 5) dovrà garantire un idoneo sistema di comunicazioni radio che consenta una reale comunicazione diretta tra la centrale operativa e il personale operativo impiegato nei servizi, con adeguato supporto planimetrico (c.d. geo-referenziazione). Alternativamente l'istituto potrà attivare centri di comunicazione o centrali operative distaccati dalla sede principale al fine sempre di garantire una reale e protetta comunicazione diretta con il personale operativo impiegato nei

servizi.

- 4.1.8** per ogni area di operatività dell'istituto distante oltre 100 Km in linea d'aria dalla sede principale dello stesso o da altro punto operativo adeguatamente attrezzato con un centro di comunicazioni, l'istituto dovrà avere punti operativi (distaccati) per il supporto logistico e di sicurezza al personale operativo impiegato in servizio in tali aree;
 - 4.1.9** in ogni area di operatività l'istituto dovrà dimostrare di possedere una dotazione di automezzi sufficiente a garantire i servizi autorizzati;
 - 4.1.10** per specifiche e motivate esigenze, connesse ad esempio alla conformazione del territorio, all'eccezionalità del servizio, alla particolare ubicazione degli obiettivi da vigilare, le comunicazioni possono essere assicurate a mezzo di altre tecnologie consolidate (ad es. legate a sistemi GSM, WiMAX, etc) che garantiscano, comunque, la comunicazione diretta tra la centrale operativa e il personale operativo impiegato nei servizi;
 - 4.2** essere in possesso della certificazione di **conformità alla norma UNI 10891:2000 "Servizi - istituti di vigilanza privata – Requisiti"** e successivi aggiornamenti, **rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato.**
- 5. Disponibilità delle dotazioni logistiche e tecnologiche:**
- 5.1** disponibilità di locali, spazi attrezzati ed aree di rispetto, di dimensioni e caratteristiche idonee e compatibili con il progetto presentato e con le attività richieste, idonee per dimensioni, conformazione e posizione alle esigenze di sicurezza connesse alle tipologie di servizio;
 - 5.2** disponibilità delle attrezzature di sala operativa di cui ai precedenti punti **4.1.2;**
 - 5.3** disponibilità di mezzi di locomozione e di trasporto, conformi alle disposizioni in vigore, muniti dei propri contrassegni, commisurati

ai servizi da svolgere, maggiorati di un mezzo di riserva ogni dieci. I mezzi impiegati nei servizi di trasporto valori devono essere blindati, quando è previsto, e presentare le caratteristiche costruttive e di equipaggiamento indicate nell'Allegato D del presente Regolamento;

5.4 disponibilità di mezzi di protezione individuale, commisurati al numero delle guardie particolari dipendenti ed ai servizi da svolgere, maggiorati del 10%, quale dotazione di riserva, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza definiti nelle Direttive Europee pertinenti e relative norme armonizzate o comunque alle normative UNI/CEI, CEN/CENELEC applicabili;

5.5 per il servizio di deposito valori affidati in custodia all'istituto, proprietà o disponibilità esclusiva di un caveau avente le caratteristiche costruttive e di sicurezza passiva previste dalla copertura assicurativa obbligatoria.

6. Capacità economico-finanziaria

6.1 ~~avere, in aggiunta alla cauzione, nelle imprese individuali un patrimonio personale netto e, nelle società, un capitale interamente versato e mantenuto per tutta la durata dell'attività, almeno pari a quanto previsto nell'Allegato F del presente Regolamento, in funzione della configurazione definita dal progetto organizzativo e tecnico operativo e dalla licenza~~ **aver prestato la cauzione, di cui all'art.137 TULPS, per gli importi previsti dall'Allegato F del presente Regolamento;**

6.2 essere in possesso di idonea copertura assicurativa Responsabilità Civile Contrattuale e Responsabilità Civile Conto Terzi commisurata alla tipologia dei servizi da svolgere/svolti ed ai livelli dimensionali dell'istituto, con valori minimi comunque non inferiori a quanto riportato nella tabella F1;

6.3 avere, nel caso di debiti tributari accertati le disponibilità finanziarie occorrenti, ~~ad integrazione di quanto previsto al punto 6.1,~~ per far fronte agli stessi.

Il possesso dei requisiti sopra indicati è accertato dalla certificazione di qualità rilasciata da uno dei centri di certificazione indipendente previsti dall'articolo 260-ter del Regolamento di esecuzione del TULPS, ovvero, fino a quando detti organismi non siano operanti, può essere dimostrato in ogni altro modo, anche a mezzo di idonee referenze bancarie o assicurative, ferma restando la facoltà del Prefetto di disporre mirati accertamenti.

Restano ferme le caratteristiche organizzative e le modalità di verifica previste, per particolari servizi, dalle altre disposizioni in vigore.

7. Definizione delle tariffe:

7.1 essersi attenuto, nella individuazione delle tariffe, a criteri di:

7.1.1 coerenza con la licenza e con il progetto organizzativo e tecnico-operativo dell'istituto;

7.1.2 piena copertura dei costi indicati dall'articolo 257-quinquies del Regolamento di esecuzione, individuati in relazione ai servizi previsti nella licenza, avendo come parametro di riferimento le tabelle del costo del lavoro delle guardie particolari giurate, sulla base delle determinazioni degli oneri derivanti dall'applicazione del CCNL di categoria e degli integrativi territoriali, fissate dal Ministro del Lavoro, della Salute e della Previdenza Sociale.



Ministero dell'Interno

ALLEGATO B

REQUISITI PROFESSIONALI MINIMI DEL TITOLARE DELLA LICENZA, DELL'INSTITORE, DEL DIRETTORE TECNICO

1. Il titolare della licenza, l'institore, il direttore tecnico di un istituto di vigilanza privata devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:

- diploma di ~~scuola media superiore~~ **istruzione secondaria di secondo grado**;
- aver ricoperto documentate funzioni direttive nell'ambito di istituti di vigilanza privata, con alle dipendenze almeno venti guardie giurate, per un periodo di almeno tre anni, o delle Forze dell'ordine, con esperienza documentata nel settore della sicurezza privata, per un periodo di almeno cinque anni ed avere lasciato il servizio, senza demerito, da non meno di un anno e non più di quattro anni;
- ~~ovvero aver conseguito master di livello universitario in materia di sicurezza privata, erogati da Università riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che prevedano stage operativi presso istituti di vigilanza privata~~ **aver superato corsi di perfezionamento in materia di sicurezza privata, erogati da Università riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che prevedano stage operativi presso istituti di vigilanza privata**;

- per gli istituti che operano con livello dimensionale 4 e ambiti territoriali 4 e 5 almeno una figura tra il titolare della licenza, l'istitutore e il direttore tecnico deve possedere il profilo professionale UNI 10459:1995 *"Funzioni e profilo del professionista della security"* e **successive modifiche e aggiornamenti**.

2. Il diploma di scuola media superiore non è richiesto ai soggetti che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento risultino titolari di licenza da almeno cinque anni; per le sole funzioni di direttore tecnico e/o istitutore è richiesta un'esperienza di almeno diciotto mesi nella funzione.



Ministero dell'Interno

ALLEGATO C

CARATTERISTICHE MINIME CUI DEVE CONFORMARSI IL PROGETTO ORGANIZZATIVO E TECNICO-OPERATIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 257, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE, DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA

1. Il progetto organizzativo e tecnico-operativo è predisposto dal soggetto che richiede la licenza ed è presentato al Prefetto unitamente all'istanza di autorizzazione, di cui costituisce parte integrante.

2. Il progetto organizzativo e tecnico-operativo deve illustrare dettagliatamente:

- l'ambito territoriale in cui si intende operare;
- il luogo ove l'imprenditore intende stabilire la sede principale, le eventuali sedi secondarie e la centrale operativa dell'istituto;
- le tecnologie che intende impiegare;
- la natura dei servizi che l'istituto intende svolgere;
- il numero delle guardie che si ritiene di dover impiegare;
- la disponibilità economica-finanziaria per la realizzazione del progetto;
- i requisiti dell'impresa e del richiedente la licenza;

il tutto secondo le indicazioni contenute per ciascuna voce negli Allegati A, B ed E del presente Regolamento.

3. Nella predisposizione del progetto dovrà inoltre tenersi conto:

- della coerenza dei servizi;

- della sicurezza delle guardie giurate;
- delle prescrizioni di sicurezza pubblica, secondo le direttive tecniche impartite dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
- della raggiungibilità operativa delle guardie giurate ed a tal fine si richiede, obbligatoriamente per i servizi di classe A e B, di cui all'art.2, comma 2, lett. a), una sede operativa principale dove si chiede la licenza ed un punto operativo per ogni area funzionale (operatività) distante oltre 100 km, in linea d'aria, dalla sede principale o da altro punto operativo adeguatamente attrezzato con un centro di comunicazioni come indicato nell'Allegato E, per il supporto logistico e la sicurezza operativa del personale impiegato in servizio.



Ministero dell'Interno

ALLEGATO D

REQUISITI OPERATIVI MINIMI DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA E REGOLE TECNICHE DEI SERVIZI

(Art. 257, commi 3 e 4 del Regolamento di esecuzione)

Sezione I^a

1. DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E L'IMPIEGO DELLE GUARDIE GIURATE

1a. Adempimenti generali:

Il titolare dell'istituto di vigilanza, o in sua vece l'istitutore, il direttore tecnico ovvero le figure professionali che esercitano poteri di direzione, amministrazione o di gestione anche parziale dell'istituto, deve:

- a) comunicare alle guardie giurate i turni di servizio e tenerli a disposizione dell'Autorità di pubblica sicurezza per 2 anni, anche su supporto informatico non modificabile;
- b) inviare al termine di ciascuna giornata lavorativa al Questore della Provincia interessata un foglio notizie sui fatti costituenti reato, di cui le guardie hanno avuto cognizione nel corso dell'espletamento del servizio, nonché ogni altra informazione degna di particolare attenzione per l'ordine e la sicurezza pubblica. Le relazioni di servizio redatte dalle guardie giurate sui medesimi fatti, sono custodite agli atti

- dell'istituto di vigilanza privata, presso la sede interessata, per essere esibiti a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza;
- c) impiegare le guardie giurate esclusivamente nei servizi per i quali l'istituto è autorizzato e previsti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da istituti di vigilanza privata, d'ora in avanti indicato come C.C.N.L., non potendo impiegare le stesse in servizi diversi dalla tutela dei beni patrimoniali;
 - d) accertare che le guardie particolari giurate dipendenti abbiano la disponibilità dei mezzi previsti e necessari all'efficiente espletamento dei servizi nonché della modulistica necessaria per le diverse incombenze; fornire alle stesse disposizioni scritte per particolarità e/o specificità in ordine ai compiti e le modalità di esecuzione dei servizi medesimi quando siano difformi dalle disposizioni di servizio dalle stesse acquisite con la formazione d'ingresso e dai periodici aggiornamenti forniti. Tali atti devono essere archiviati e conservati per due anni presso la sede dell'istituto, anche su supporto informatico;
 - e) non adibire ai servizi operativi guardie particolari giurate che non abbiano superato i previsti percorsi di formazione tecnico-professionale, fatte salve quelle assunte per cambio d'appalto, prelevate dall'elenco delle guardie giurate di cui all'art. 252 bis del Regolamento o comunque quelle che abbiano prestato almeno un anno di servizio in altro Istituto superando un corso di formazione;
 - f) impiegare, nell'esecuzione di scorte e trasporto valori, solo veicoli rispondenti ai requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia, che siano efficienti per lo svolgimento del servizio ed in buono stato di manutenzione, avendo cura di segnalare al Questore della provincia in cui l'istituto ha la sede principale, e per conoscenza ai Questori delle province in cui intende operare, i mezzi, con le relative caratteristiche, indicati nel progetto e le eventuali variazioni intervenute;
 - g) osservare, nell'organizzazione del lavoro, le vigenti norme in materia di sicurezza del personale ed in particolare quelle del C.C.N.L. di categoria e quelle previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n.

81, recante "attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

- h) osservare nel ricorso al lavoro straordinario i limiti previsti dalla legge in base alle regole sottoscritte dalle parti sociali nei CCNL e/o negli integrativi di 2° livello;
- i) per le ipotesi di raggruppamenti temporanei di istituti di vigilanza o loro consorzi, ovvero per le altre forme di associazione previste dall'art. 257-sexies del Regolamento di esecuzione, deve essere data comunicazione al Questore della Provincia in cui l'istituto di vigilanza ha la sede principale e per conoscenza ai Questori interessati, dell'assunzione dei relativi servizi di vigilanza trasmettendo copia del contratto stipulato. In ogni caso nello svolgimento di tali servizi è vietata la surroga o qualsiasi altra forma di sostituzione da parte di istituti o di altri soggetti privi dell'autorizzazione di cui all'art. 134 del T.U.L.P.S., nonché l'impiego promiscuo di personale e mezzi di un istituto di vigilanza per l'espletamento dei servizi assunti da altro Istituto anche se facente parte dello stesso raggruppamento temporaneo o altre forme di associazione di imprese, fatta eccezione per i sistemi tecnologici utilizzati in comune e preventivamente comunicati al Prefetto;
- l) inviare al Questore, e per conoscenza al Prefetto, della Provincia in cui l'istituto di vigilanza ha la sede principale, per le finalità di cui all'art. 257-ter, comma 3, ultimo capoverso e per l'aggiornamento della banca dati nazionale degli operatori di sicurezza privata, annualmente e comunque almeno 30 giorni prima della scadenza della licenza, una dettagliata relazione sull'attività svolta, nonché sulla consistenza dell'organico, degli automezzi, degli equipaggiamenti in dotazione, nonché dell'elenco abbonati ai servizi di vigilanza. In particolare dovranno essere indicati dettagliatamente i seguenti elementi:
 - le tipologie dei servizi espletati nel corso dell'anno;
 - eventuali variazioni della composizione societaria;
 - l'insorgenza di eventuali situazioni debitorie per mancato

- versamento di contributi previdenziali ed assicurativi, ovvero di oneri Fiscali o Tributari, provvedendo in caso affermativo ad illustrare le iniziative intraprese per eliminare tali irregolarità. Resta fermo l'obbligo di esibizione al Prefetto del documento unico di regolarità contributiva, nonché della certificazione dell'ente bilaterale nazionale della vigilanza privata, di cui all'art. 257-ter, comma 4, del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S., ovvero di certificare altrimenti, con pari garanzia di terzietà, l'adempimento degli obblighi contrattuali rilevanti, ed è in facoltà degli interessati esibire le risultanze del sistema informativo dell'anagrafe tributaria;
- le risorse tecnico-logistiche, le caratteristiche e le misure di difesa passiva dei furgoni blindati e dei veicoli utilizzati per il servizio di trasporto valori e lo stato d'uso degli stessi;
 - le comunicazioni riguardanti i corsi organizzati per la formazione e l'aggiornamento professionale delle guardie giurate.
- m) inviare ai Questori territorialmente competenti ed al Questore della Provincia in cui l'istituto di vigilanza ha la sede principale, annualmente, il numero totale degli obiettivi, specificando la tipologia dei servizi, l'elenco degli abbonati e dei Comuni in cui viene svolto il servizio;
- n) custodire per almeno 2 anni a disposizione dell'Autorità di pubblica sicurezza presso la sede principale, ed eventualmente in copia presso le sedi operative dell'istituto, su supporto informatico non modificabile, tutta la documentazione riguardante l'attività svolta, nonché quella relativa alle guardie giurate, ed esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, consentendone la consultazione e l'acquisizione di copie.
- o) rendere edotte le guardie particolari giurate dipendenti delle disposizioni del Regolamento di servizio redatto dall'istituto e approvato, ai sensi del R.d.l. 26 settembre 1935, n. 1952 e R.d.l. 12 novembre 1936, nr.2144, dal Questore della provincia in cui l'istituto di vigilanza ha la sede principale d'intesa con i Questori competenti, facendo sottoscrivere a ciascuna una dichiarazione di presa visione da custodire nel fascicolo personale dell'interessato.

1b: Obblighi ed adempimenti delle guardie giurate

Le guardie giurate:

- a) devono essere adibite esclusivamente alla vigilanza ed alla custodia di beni mobili ed immobili ovvero in altre attività espressamente previste da specifiche disposizioni di legge o di regolamento;
- b) prima dell'inizio del servizio devono:
 - essere a conoscenza delle direttive che lo regolano e ricevere dall'istituto di vigilanza le pertinenti disposizioni scritte di carattere generale e particolare, con l'obbligo di esibirle agli organi deputati al controllo;
 - assicurarsi dell'idoneità dell'equipaggiamento tecnico operativo in dotazione segnalando, per iscritto, eventuali anomalie riscontrate.
 - In particolare, prima dell'inizio di ciascun turno di servizio devono controllare:
 1. l'efficienza dell'arma utilizzata in servizio;
 2. l'efficienza degli apparati radio-rice-trasmittenti, sia portatili che veicolari;
 3. l'efficienza del veicolo in dotazione, nelle parti meccaniche ed elettriche (motore, accensione, sistemi luminosi, ecc....) segnalando immediatamente eventuali anomalie e/o avarie per gli interventi del caso.

Delle irregolarità riscontrate nel corso del servizio, deve darsi immediata notizia all'Istituto mediante comunicazione alla C.O.

- c) non possono essere distratte dal loro servizio e devono aderire ad ogni richiesta loro rivolta dagli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza o di Polizia Giudiziaria, come disposto dall'art. 139 del T.U.L.P.S.;
- d) sono obbligate ad esibire i documenti attestanti la loro qualità a richiesta degli Ufficiali ed Agenti di pubblica sicurezza;
- e) hanno l'obbligo di usare la massima diligenza nella custodia delle armi, delle dotazioni di servizio e dei titoli autorizzatori in loro possesso, adoperando ogni cautela necessaria ad impedire che si danneggino o che altri se ne impossessino.

1.c: Assunzione ed immissione in servizio delle guardie giurate.

Il titolare dell'Istituto di vigilanza, a seguito dell'esito positivo dei colloqui selettivi delle aspiranti guardie giurate, verifica nei limiti ed in relazione a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia, il possesso dei requisiti richiesti per la richiesta della nomina da parte del Prefetto territorialmente competente, ai sensi dell'art. 249 del Regolamento di esecuzione.

L'impiego in servizio potrà essere disposto solo dopo che la guardia giurata ha ottenuto il rilascio del decreto di nomina del Prefetto, ha prestato il giuramento previsto dall'art. 250 del Regolamento di esecuzione e previo superamento con esito positivo di un apposito corso teorico-pratico formativo, organizzato dall'istituto di vigilanza interessato, fatte salve le guardie assunte per cambio d'appalto, prelevate dall'elenco delle guardie giurate di cui all'art. 252 bis del Regolamento o comunque quelle che abbiano prestato almeno un anno di servizio in altro Istituto superando un documentato corso di formazione.

1.d: Orario di lavoro

L'orario di lavoro è quello stabilito dal C.C.N.L e dalla contrattazione territoriale integrativa. Al Questore che approva il Regolamento di servizio è trasmessa copia della certificazione liberatoria, rilasciata in data non antecedente ai sei mesi dall'ente bilaterale previsto dal C.C.N.L., attestante l'integrale e corretta applicazione del C.C.N.L.

1.e: Formazione delle guardie particolari giurate

Fino all'emanazione del decreto del Ministero dell'Interno riguardante l'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione previsto dall'art. 138, comma 2, del T.U.L.P.S., da adottarsi con le modalità indicate dal Regolamento di esecuzione, l'Istituto di Vigilanza cura la preparazione teorica e l'addestramento delle dipendenti guardie giurate, prima della loro immissione in servizi operativi, organizzando corsi di formazione teorico-pratici della durata di almeno 48 ore.

I corsi di formazione si articolano in lezioni teoriche e pratiche e debbono perseguire i seguenti obiettivi:

- a) conoscenza delle norme che regolano l'attività di vigilanza privata e le mansioni di guardia particolare giurata, nonché di quelle relative alla sicurezza sul lavoro;
- b) conoscenza delle prescrizioni ed apprendimento teorico-pratico delle tecniche operative per l'esecuzione dei servizi;
- c) conoscenza dell'organizzazione aziendale e descrizione delle modalità di organizzazione delle varie tipologie dei servizi;
- d) frequenza al tiro a segno che consenta il rilascio della licenza di porto di pistola e/o fucile e l'acquisizione delle conoscenze tecniche operative relative all'uso, maneggio, cura e custodia delle armi;
- e) addestramento all'utilizzo degli apparati ricetrasmittenti, nonché di ogni altra apparecchiatura tecnologica utilizzata quale dotazione ;
- f) conoscenza approfondita delle norme del T.U.L.P.S. in materia di vigilanza privata;
- g) regolamento di attuazione e decreti collegati nonché prescrizioni emanate dall'Autorità di P.S.;
- h) nozioni di diritto e procedura penale con approfondimento degli aspetti normativi relativi all'uso legittimo delle armi, porto, trasporto, uso, custodia e detenzione armi;
- i) nozioni di diritto costituzionale;
- j) contrattazione collettiva di comparto – legislazione in materia di lavoro;
- l) aspetti etico professionali;
- m) nella formazione delle guardie giurate destinate ai servizi antirapina, nonché al trasporto e scorta valori, oltre alla conoscenza approfondita delle apparecchiature tecnologiche in dotazione, le lezioni dovranno essere organizzate in modo che dall'analisi di alcuni fatti di cronaca riguardanti i reati contro il patrimonio accaduti, vengano illustrate le tecniche e le strategie per prevenire ovvero contrastare adeguatamente le azioni criminose.

Restano ferme le disposizioni in materia di formazione delle guardie giurate previste da regolamenti e leggi speciali.

Per l'addestramento all'uso delle armi, le guardie giurate devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, come previsto dalla normativa vigente.

Dell'inizio dei corsi, dei relativi programmi è data comunicazione, almeno una settimana prima, al Questore della Provincia ove l'istituto ha la sede principale. Tale comunicazione dovrà contenere l'elenco dei partecipanti, nonché l'indicazione del luogo e degli orari di svolgimento delle lezioni.

È fatto divieto di impiegare in servizio guardie giurate che non siano munite del decreto di nomina e di relativo porto d'armi, quando svolgono servizio armato, e che non abbiano frequentato il corso teorico-pratico con profitto fatte salve quelle assunte per cambio d'appalto, ovvero prelevate dall'elenco delle guardie giurate di cui all'art. 252 bis del Regolamento o comunque quelle che abbiano prestato almeno un anno di servizio in altro Istituto superando un corso di formazione.

Al termine del corso di formazione, le guardie giurate di nuova nomina dovranno essere affiancate, per almeno una settimana, nell'espletamento dei servizi cui saranno destinate, da guardie giurate che abbiano maturato specifica esperienza negli specifici servizi. Per particolari tipologie di servizio, quali ad es. trasporto e scorta valori, o servizi previsti da disposizione di legge o regolamenti si farà riferimento a quanto previsto dai relativi decreti o da disposizioni delle Autorità competenti. Della frequenza dei corsi e dei risultati conseguiti dalle singole guardie giurate, i titolari degli istituti sono tenuti a conservare documentazione comprovante l'avvenuta partecipazione, controfirmata dalla guardia giurata interessata ovvero mediante certificazione dell'Ente Bilaterale della Vigilanza Privata.

Restano ferme le previsioni di legge e contrattuali in materia di apprendistato.

1.f: Aggiornamento professionale periodico delle guardie giurate.

Fino all'emanazione del decreto del Ministero dell'Interno riguardante l'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione previsto

dall'art. 138, comma 2, del T.U.L.P.S., da adottarsi con le modalità indicate dal Regolamento di esecuzione, il titolare dell'Istituto di vigilanza predispone con cadenza annuale un documento informativo di aggiornamento professionale per tutte le guardie giurate dipendenti; organizza inoltre i corsi necessari all'aggiornamento del personale nel caso in cui vengano introdotte e utilizzate strumentazioni innovative sotto il profilo tecnologico, ovvero implementazioni e/o innovazioni della strumentazione in uso, finalizzati al miglioramento dell'efficacia dei servizi svolti, ovvero ad assicurare maggiori condizioni di sicurezza delle guardie giurate nello svolgimento degli stessi servizi o innovazioni normative e legislative per l'attività degli Istituti e delle guardie di particolare importanza. Restano salve le attività di esercitazione connesse al rinnovo del porto d'arma.

Il documento informativo di aggiornamento professionale avrà ad oggetto le stesse materie indicate al precedente punto 1.e), curando in particolare l'approfondimento di eventuali nuove norme relative al settore specifico.

1.g: Esercitazioni di tiro.

1. Per ciascuna guardia giurata è istituito un libretto di tiro dal quale risulti la data di effettuazione delle esercitazioni di tiro, con frequenza almeno quadrimestrale, comprese le esercitazioni previste dalla legge per il rinnovo del porto d'armi, svolte con le armi utilizzate durante il servizio e con quella in dotazione, e sul quale, per ogni esercitazione, la guardia giurata appone la propria firma e il titolare dell'istituto o un suo delegato provvederà ad accertare l'effettuazione delle esercitazioni di tiro, controfirmando i libretti di tiro.

2. Il libretto di tiro dovrà altresì riportare il numero dei colpi esplosi, non inferiore a cinquanta, e dei risultati conseguiti in merito al maneggio delle armi.

3. Resta fermo che il numero di cartucce ulteriore da utilizzare per ottenere il risultato, anche di diverso calibro, è valutato dagli istruttori di tiro con riferimento all'abilità dimostrata nell'uso e maneggio delle armi.

4. La documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento dell'aggiornamento professionale e dei risultati conseguiti dalle singole guardie giurate, compresi i libretti di tiro del personale dipendente, dovrà essere custodita presso la sede dell'Istituto di vigilanza privata ove la guardia prevalentemente lavora, per essere esibita agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza in caso di controllo.

Sezione II^A

2. ADEMPIMENTI PARTICOLARI RELATIVI AI SERVIZI

2.a: Disposizioni ed ordini di servizio

Il titolare dell'istituto di vigilanza, o in sua vece l'istitutore, il direttore tecnico, ovvero le figure professionali che esercitano poteri di direzione, amministrazione o di gestione anche parziale dell'istituto, deve fornire a ciascuna guardia giurata le disposizioni scritte inerenti i compiti e le modalità di esecuzione dei servizi da espletare.

Il servizio deve essere predisposto in modo tale da consentire in caso di necessità per servizi occasionali o modifiche a quelli ordinari di essere modificato anche giornalmente, deve essere registrato su apposito software gestionale, il servizio deve essere comunicato alle guardie giurate interessate prima dell'inizio dei turni di servizio e così pure deve essere comunicata ogni variazione intervenuta; il servizio deve riportare i servizi svolti da ciascuna guardia giurata, con l'indicazione dell'orario e della tipologia del servizio stesso.

L'"ordine di servizio" giornaliero è custodito agli atti dell'Istituto, anche su supporto informatico non modificabile, per almeno due anni e deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo.

Le guardie giurate indossano nell'espletamento del servizio, di norma, la divisa approvata dal Prefetto della Provincia in cui l'istituto ha sede principale ovvero, in casi particolari o per specifici servizi, su richiesta del ti-

tolare di licenza, previa autorizzazione del Questore territorialmente competente, il distintivo, anche esso approvato dal Prefetto, che deve essere esposto in modo ben visibile.

Il titolare dell'istituto, le guardie giurate ed il personale comunque dipendente dall'Istituto e chiunque altro venga a conoscenza degli "ordini di servizio interni" sono tenuti al segreto d'ufficio e ad usare ogni misura o cautela idonea a garantire la riservatezza.

2.b: Dotazioni ed equipaggiamenti delle guardie giurate.

Gli Istituti di vigilanza privata provvedono affinché le guardie giurate per l'espletamento dei singoli servizi abbiano la disponibilità delle dotazioni previste dal progetto organizzativo e tecnico-operativo ed indicate dal Regolamento di servizio dell'Istituto, che devono essere efficienti, funzionanti ed in buono stato di manutenzione, in modo che sia sempre garantita la sicurezza degli operatori e l'efficienza dei servizi.

Ogni guardia giurata per l'espletamento dei servizi sarà dotata della divisa approvata dal Prefetto che ha rilasciato la licenza dell'Istituto o del distintivo se previsto, e svolgerà il servizio armato esclusivamente con una sola arma (pistola o revolver) di sua proprietà e regolarmente denunciata, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

L'impiego in servizio da parte delle guardie giurate delle armi lunghe è ammesso solo in situazioni eccezionali, e deve essere preventivamente autorizzato dal Questore della provincia ove l'istituto ha la sede principale sentiti i Questori interessati.

Salvo casi espressamente previsti (ad es. servizi di scorta), comunque preventivamente autorizzati dal Questore, è fatto divieto di impiegare per i servizi automezzi che non siano di proprietà o nella disponibilità dell'Istituto. Gli automezzi devono essere, quando impiegati nei servizi di vigilanza, sempre condotti esclusivamente da guardie giurate in uniforme e debbono essere comunque sempre dotati di collegamento radio e dei contrassegni distintivi dell'Istituto nelle caratteristiche approvate dall'Autorità competente. La livrea degli automezzi, come la denominazione dell'istituto di vigilanza, il logo e i contrassegni distintivi dello stesso nonché

le uniformi del personale, non debbono recare riferimenti al termine "polizia" o "carabinieri" o altri consimili ovvero ad attività riservate agli organi di polizia.

I furgoni blindati devono essere conformi alle caratteristiche costruttive e funzionali individuate con il decreto del Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno n.332/1998 ed a quanto previsto dal presente Regolamento anche con riguardo alle normative che regolano la circolazione stradale, essi devono essere certificati da apposita dichiarazione rilasciata dall'allegatore che ne attesti la conformità.

L'istituto deve custodire la documentazione relativa a detti veicoli e al relativo equipaggiamento, provvedendo, altresì, ad annotare su apposito registro i controlli e le manutenzioni effettuate. Tale documentazione dovrà essere esibita a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e conservata per il periodo di tenuta in esercizio del veicolo.

L'impiego delle armi lunghe nei servizi di vigilanza privata, fermo restando l'eccezionalità dello stesso e fatte salve particolari prescrizioni contenute nel Regolamento di servizio approvato dal Questore, è di norma subordinato all'osservanza dei seguenti obblighi o condizioni:

- le guardie giurate che impiegano armi lunghe devono preventivamente munirsi della relativa licenza di porto di fucile per difesa personale rilasciato dal Questore territorialmente competente;
- il fucile deve essere a canna liscia, a caricamento manuale o a funzionamento semiautomatico, con l'impiego esclusivo di munizionamento a palla unica, restando assolutamente vietato l'impiego delle munizioni spezzate;
- il porto del fucile da parte della guardia giurata è limitato al tempo e al percorso impiegato per effettuare il servizio preventivamente autorizzato;
- l'arma deve essere di proprietà della guardia giurata che la impiega e regolarmente denunciata presso l'Ufficio di polizia territorialmente competente con riguardo al luogo di abituale detenzione della stessa;

- è vietato presso gli Istituti di vigilanza istituire armerie o comunque destinare locali per la custodia o il deposito armi, fatta eccezione per l'arma lunga qualora la guardia giurata non sia in condizione di custodirla adeguatamente e comunque previa specifica autorizzazione del Questore. In tal caso l'arma lunga dovrà essere custodita in apposito armadio blindato la cui chiave dovrà essere nella disponibilità della guardia giurata titolare dell'arma stessa;
- è fatto obbligo alle guardie giurate di comunicare per iscritto al titolare dell'Istituto il tipo, la marca e la matricola dell'arma usata in servizio, che dovrà comunque essere di tipo consentito dalla legge. L'arma lunga è iscritta nel libretto di tiro della guardia particolare giurata che ne è proprietaria e le esercitazioni al tiro presso la Sezione del Tiro a Segno Nazionale, dovranno essere effettuate esclusivamente con l'arma riportata nel citato documento i cui dati identificativi sono stati preventivamente segnalati all'Istituto di vigilanza;
- è vietato il prestito, il comodato e la cessione anche temporanea a qualsiasi titolo delle armi, compreso tra guardie giurate, ad esclusione della regolare vendita della stessa a soggetto autorizzato.

Le disposizioni sopra indicate in materia di armi, non si applicano ai servizi disciplinati dal Decreto interministeriale 28 dicembre 2012, n.266.

2.c: Controlli - Rapporto di lavoro – Disciplina.

Il titolare dell'istituto di vigilanza o, in sua vece, l'istitutore, il direttore tecnico, ovvero le figure professionali che esercitano poteri di direzione, amministrazione o di gestione anche parziale dell'istituto, vigila sull'adempimento da parte delle guardie giurate nell'esecuzione dei singoli servizi delle prescrizioni generali previste da disposizioni di legge o di regolamento e su quelle particolari imposte dal Questore nel Regolamento di servizio approvato ai sensi del R.d.l. 26 settembre 1935, n. 1952 e del R.d.l 12 novembre 1936, n. 2144.

Il rapporto di lavoro delle guardie giurate con l'Istituto di vigilanza privata è regolato dal complesso delle disposizioni contenute nel C.C.N.L. per i dipendenti degli istituti di vigilanza privata e dagli accordi

integrativi stipulati a livello territoriale ed aziendale con le OO.SS., nonché dal complesso delle disposizioni normative in materia.

I comportamenti sanzionabili disciplinarmente posti in essere dalla guardia giurata sono sanzionati con le procedure ed i provvedimenti contemplati dalle vigenti disposizioni e sono comunicati a cura del titolare dell'istituto al Questore territorialmente competente, unitamente alla sanzione disciplinare irrogata ed alla relativa documentazione.

Resta salva ed impregiudicata la potestà disciplinare del Questore sulle guardie giurate, ai sensi delle disposizioni di pubblica sicurezza vigenti in materia.

2.d: La Centrale Operativa: la sede, le tecnologie impiegate e le modalità di svolgimento del servizio.

La sede della centrale operativa, le tecnologie impiegate, nonché la funzionalità dei sistemi di comunicazione sono comunicati ed approvati dal Prefetto, in relazione a quanto previsto dagli articoli 257, 257-ter e 257-sexsies del Regolamento di esecuzione.

L'attività della Centrale Operativa si svolge sotto la responsabilità del titolare dell'istituto, di regola senza soluzione di continuità nell'arco delle 24 ore; è ammessa una operatività limitata allo svolgimento dei servizi dell'istituto, previa preventiva comunicazione al Questore dei turni di operatività. L'accesso alla Centrale Operativa è precluso ai soggetti non autorizzati; la struttura della Centrale deve essere tale da prevenire ed evitare manomissioni od intrusioni da parte di persone non autorizzate. Il personale preposto alla Centrale Operativa deve essere comunque in possesso del decreto di nomina a guardia giurata e indossare l'uniforme; in particolare deve curare il rispetto del divieto di accesso alla Centrale di persone non autorizzate e attenersi alle consegne impartite dal titolare dell'istituto, il quale è tenuto a fornire oltre ai manuali operativi per il funzionamento degli apparati tecnologici, dettagliate istruzioni finalizzate a promuovere all'occorrenza l'immediato intervento delle Forze di Polizia dello Stato, secondo quanto prescritto dal Questore o, in mancanza, previe specifiche intese con la Questura.

Tutte le comunicazioni avvenute via radio e i relativi esiti dovranno essere registrati su apposito registratore di comunicazioni. Prima dell'inizio di ciascun servizio dovranno essere effettuati i controlli di funzionalità degli apparati radio ricetrasmettenti e di altri apparati in uso alle guardie giurate, i registri e gli atti relativi devono essere custoditi nei locali della sala operativa a disposizione degli Ufficiali e Agenti di pubblica sicurezza.

In caso di mancato funzionamento dei collegamenti radio, il titolare dell'Istituto, ovvero un suo delegato, dovrà provvedere tempestivamente alla verifica delle apparecchiature utilizzate e ad assicurare il ripristino immediato delle comunicazioni, intraprendendo, contestualmente, ogni opportuna iniziativa atta a fornire la dovuta assistenza e l'ausilio occorrente al personale operante.

Il titolare della licenza, il direttore tecnico e/o l'istitutore sono sempre abilitati all'accesso alla Centrale Operativa, pur non rivestendo la qualifica di guardia giurata, per lo svolgimento delle attività organizzative e di controllo.

Sezione III^A

3. DEI SINGOLI SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA

3.a: Le diverse Tipologie di servizi, adempimenti generali.

Gli Istituti di vigilanza privata per mezzo delle dipendenti guardie giurate e con l'uso dei mezzi posti a loro disposizione disimpegnano i seguenti servizi:

1. vigilanza fissa;
2. vigilanza saltuaria di zona;
3. vigilanza con collegamento di sistemi di allarme e di videosorveglianza;
4. intervento su allarme;
5. vigilanza fissa antirapina;
6. vigilanza fissa mediante l'impiego di unità cinofile;
7. servizio di antitaccheggio;

8. custodia in caveau;
9. servizio di trasporto e scorta valori e servizi su apparecchiature automatiche, bancomat e casseforti;
10. servizio scorta a beni trasportati con mezzi diversi da quelli destinati al trasporto di valori, di proprietà dello stesso istituto di vigilanza o di terzi;
11. servizi di vigilanza e di sicurezza complementare previsti da specifiche norme di legge o di regolamento (D.M. 85/1999, D.M. 154/2009, ecc.).

Per ciascuno di tali servizi le guardie giurate, oltre a quanto già previsto dalle precedenti Sezioni I e II devono:

- attenersi esclusivamente alle disposizioni impartite dall'Istituto;
- segnalare tempestivamente eventuali situazioni anomale alla Centrale Operativa, intervenendo in caso di necessità in condizioni di assoluta sicurezza per la propria e l'altrui incolumità;
- compilare, al termine di ogni turno di servizio, un dettagliato rapporto sull'attività svolta solo se vi siano novità, fatti o situazioni degne di rilievo;
- nei servizi ad obiettivi fissi attendere il cambio prima di lasciare la postazione;
- verificare, prima di intraprendere il servizio, l'efficienza dei mezzi e dell'equipaggiamento in dotazione e segnalare eventuali anomalie riscontrate mediante annotazione sul foglio di marcia e sul rapporto di servizio.

3.b: Servizio di piantonamento.

3.b.1: Definizione di obiettivi sensibili e speciali esigenze di sicurezza.

Devono intendersi obiettivi sensibili e, come tali, affidati alla vigilanza delle guardie giurate, qualora non vi provvedano direttamente le Forze dell'Ordine:

- aziende pubbliche o private del settore energetico (sia che trattasi di strutture di produzione di energia che di centrali di distribuzione nelle aree urbane) e delle forniture idriche (compresi gli impianti di

potabilizzazione o distribuzione nella rete idrica urbana);

- aziende pubbliche o private del settore delle telecomunicazioni (in particolare centrali di collegamento, smistamento e gestione di reti telefoniche, sia fisse che mobili) e sedi di emittenti radiotelevisive a carattere nazionale;
- raffinerie, centri oli per la raccolta ed il trattamento del greggio, depositi di carburante e lubrificanti con capacità di stoccaggio superiore a 100 tonnellate.

Devono intendersi come siti con speciali esigenze di sicurezza e, come tali, analogamente affidati alla vigilanza delle guardie giurate, qualora non vi provvedano direttamente le Forze dell'Ordine:

- siti dove operano persone che svolgono compiti di particolare delicatezza per il pubblico interesse e per i quali va garantita l'incolumità e l'operatività (ad esempio aziende o presidi ospedalieri e/o sanitari);
- siti contenenti banche dati sensibili o il cui accesso è riservato solo a persone autorizzate (ad esempio strutture pubbliche munite di centri elaborazione dati e/o a forte affluenza di pubblico, sedi di Regioni, Province, INPS...);
- siti dove l'accesso sia subordinato al controllo con macchinari radio-geni o rilevatori di metalli o all'identificazione personale (ad esempio tribunali ed uffici giudiziari in genere);
- siti dove ci sia giacenza di valori significativi o merci di valore asportabili (ad esempio musei, pinacoteche, mostre se contenenti opere di alto valore artistico ed economico).

Ferme restando le definizioni sopra indicate nonché le previsioni dell'art.256 bis del Regolamento d'esecuzione, è affidata alle guardie giurate la custodia dei beni immobili e dei beni mobili in essi contenuti durante l'orario notturno o di chiusura al pubblico.

3.b.2: Servizio di vigilanza fissa diurna o notturna

Il servizio di vigilanza fissa diurna o notturna ad un obiettivo fisso è espletato, con riferimento alla natura dell'obiettivo da vigilare, da una o

più guardie giurate armate e in uniforme, munite di idoneo equipaggiamento al fine di garantire la massima sicurezza per gli operatori e, qualora l'utente non abbia disposto la dotazione di altri idonei mezzi di trasmissione, preventivamente verificati e comunicati alla Questura territorialmente competente e per conoscenza alla Questura dove l'Istituto ha la sede principale, sono munite di apparato radio ricetrasmittente o di idoneo strumento di intercomunicazione a distanza con la Centrale Operativa dell'Istituto.

La guardia giurata deve essere preventivamente informata sulla natura dell'obiettivo da vigilare, sui rischi e sulle modalità di esecuzione del servizio e segnalare con tempestività eventuali situazioni anomale che dovesse rilevare alla Centrale Operativa dell'Istituto.

L'Istituto, d'intesa con il cliente, adotta ogni utile accorgimento finalizzato a rendere il servizio più efficiente, efficace ed agevole per il personale dipendente.

3.c: Servizio di vigilanza saltuaria in zona

Il servizio di ispezione esterna e/o interna diurna o notturna ad uno o più obiettivi sensibili è svolto in uniforme da una o più guardie giurate armate, con veicolo radiocollegato, munito di faro brandeggiante di profondità a luce bianca, fisso o calamitato, di proprietà o nella disponibilità dell'Istituto con i contrassegni distintivi ed il logo dell'Istituto approvati dalle Autorità competenti, fatti salvi i servizi di vigilanza appiedata nei centri storici urbani.

Le guardie giurate devono avere preventiva conoscenza dell'ubicazione degli obiettivi loro affidati e sulle finalità del servizio di vigilanza affidata ed hanno l'obbligo di comunicare alla Centrale Operativa, con frequenza prestabilita, la loro posizione, le eventuali novità ed ogni situazione anomala riscontrata.

Il numero degli obiettivi da affidare alla vigilanza deve essere congruo con riferimento all'orario di servizio, alla distanza, alla natura ed alla dislocazione degli obiettivi, alle condizioni ambientali ed alle specifiche modalità di esecuzione del servizio.

L'Istituto, d'intesa con il cliente, adotta ogni utile accorgimento finalizzato a rendere il servizio più efficiente e agevole per il personale dipendente. Nel caso di svolgimento del servizio da parte di una sola guardia giurata, ove si rendesse necessario l'intervento, la guardia è tenuta ad informare tempestivamente la Centrale Operativa dell'Istituto e, nel caso rilevi una effettiva situazione di pericolo, ad attendere l'arrivo di personale di supporto che l'operatore di centrale provvederà ad inviare prontamente sul posto; contestualmente, previa verifica dell'effettività ed attualità del pericolo, l'operatore di centrale provvederà ad informare la centrale operativa delle Forze di polizia impegnate nel controllo del territorio, secondo le disposizioni impartite dal Questore della provincia, sulla base di specifiche intese.

Sono vietati i servizi di vigilanza generica e controllo del territorio di competenza esclusiva delle Forze dell'ordine.

3.d: Servizi di vigilanza con collegamento a sistemi di allarme o di videosorveglianza

Il servizio di ricezione di allarmi alla Centrale Operativa dell'Istituto consiste nella gestione di un impianto di intertrasmissione a distanza di segnali di allarme collegato con obiettivi affidati alla vigilanza dell'Istituto. In caso di ricezione del segnale di allarme l'operatore della Centrale dell'Istituto coordinerà l'intervento in loco, ovvero provvederà ad avvisare l'utente e, se necessario, le Forze di Polizia, previa verifica dell'effettività ed attualità dell'allarme.

Il servizio di videosorveglianza consiste nell'effettuazione di ispezioni a mezzo di sistemi video installate nella proprietà del cliente collegati con la Centrale Operativa. Le ispezioni video, che debbono essere svolte solo da personale munito della qualifica di guardia giurata possono essere fissi, ovvero possono avvenire ad intervalli temporali prestabiliti o su segnalazione di allarme.

L'attività sopra indicate sono disimpegnate obbligatoriamente da guardie giurate, ferme restando le attribuzioni delle Forze dell'ordine.

3.e: Servizio di intervento su allarmi.

Nei servizi di cui al precedente punto 3.d), in caso di attivazione del segnale d'allarme, la Centrale Operativa dell'Istituto provvede ad inviare, con automezzo radiocollegato di proprietà o nella disponibilità dell'Istituto, con i contrassegni approvati dall'Autorità competente e di apparato radio anche portatile, personale dipendente dallo stesso Istituto, affinché proceda all'ispezione sul posto. Per gli interventi notturni le autovetture devono essere munite anche di faro brandeggiante di profondità a luce bianca, fisso o calamitato. Il personale impiegato in tali servizi deve avere preventiva e piena conoscenza dell'ubicazione e dello stato degli obiettivi allarmati.

L'ispezione esterna dell'obiettivo è svolta da una o più guardie giurate in uniforme, armata, equipaggiata di giubbotto antiproiettile e di torcia. Il giubbotto antiproiettile deve essere sempre indossato prima di iniziare e durante l'ispezione, nello svolgimento della quale la guardia giurata deve adottare ogni possibile cautela finalizzata all'efficacia dell'intervento in sicurezza e provvedendo a richiedere alla Centrale Operativa dell'Istituto, ove necessario, ulteriore personale in ausilio.

L'ispezione interna, salvo i casi di accertate situazioni di pericolo all'incolumità della Guardia e/o di altre persone, potrà essere eseguita da una guardia giurata.

In presenza di accertate ed effettive situazioni di pericolo, la guardia giurata intervenuta sul posto, dovrà richiedere, alla Centrale Operativa dell'Istituto, il supporto di un'altra guardia e delle Forze dell'ordine territorialmente competenti. In quest'ultimo caso, la guardia dovrà comunque, prima di effettuare l'ispezione interna, attendere l'arrivo di un'altra guardia o quello delle Forze dell'ordine.

3.f: Servizi di vigilanza fissa antirapina

Il servizio consiste nella vigilanza fissa interna od esterna all'obiettivo da effettuarsi nelle sedi o nelle filiali di istituti di credito e uffici postali, nonché presso obiettivi che, per l'entità dei valori ivi esistenti, possono costituire un richiamo per possibili azioni criminali.

Fatto salvo l'obbligo di aderire ad ogni richiesta degli Ufficiali ed Agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, di cui all'art. 139 del T.U.L.P.S., le guardie giurate impiegate in servizio non possono essere distratte con ordini diversi da parte dei proprietari o dei responsabili degli obiettivi vigilati.

In relazione alla delicatezza del servizio svolto che comporta un gravoso dispendio di energie psico-fisiche, è fatto divieto di impiegare nel servizio di vigilanza fissa antirapina guardie giurate che nel corso della giornata abbiano già espletato servizi di altra natura, per un turno pari a quello previsto dalle vigenti normative e dagli accordi sindacali.

3.g: Diverse modalità di svolgimento del servizio

3.g.1: Servizio esterno

Le guardie giurate impiegate nel servizio esterno alle banche, uffici postali ed altri simili obiettivi devono:

1. indossare costantemente il giubbotto antiproiettile ed essere munite di radio ricetrasmittente portatile in costante contatto radio con la Centrale Operativa dell'istituto;
2. rispettare l'orario del turno di servizio ed all'inizio di ciascun turno collegarsi con la Centrale Operativa dell'istituto onde stabilire il relativo contatto radio per le ordinarie comunicazioni;
3. vigilare l'obiettivo mediante un'attenta azione di prevenzione, segnalando alla Centrale Operativa dell'Istituto ogni anomalia o elemento sospetto ed annotando qualsiasi elemento che possa ritenersi utile per le finalità di indagini delle Forze dell'ordine.

Salvo diverse disposizioni derivanti da particolari esigenze concordate dall'Istituto con l'utente, il servizio dovrà essere effettuato all'esterno dell'obiettivo in posizione tale da consentire il più ampio raggio visivo.

È vietato svolgere il servizio esterno di vigilanza fissa antirapina all'interno di autovetture o di altri analoghi ripari ovvero dall'interno di locali pubblici o privati ubicati nelle prossimità o di fronte all'obiettivo da vigilare.

3.g.2: Servizio svolto in box blindato all'interno dell'obiettivo da vigilare

Il servizio antirapina effettuato all'interno dell'obiettivo, all'ingresso del quale è installato un sistema di difesa passiva, come il metal detector o analoghi sistemi di rilevazione, la guardia giurata prende posto all'interno di un box blindato, chiuso dall'interno, con lo stesso equipaggiamento previsto per lo svolgimento del servizio esterno ed il giubbotto antiproiettile indossato, ovvero riposto all'interno del box e sistemato in modo da poter essere immediatamente indossato all'occorrenza ***nel caso in cui il cliente assicuri la conformità del box alle norme UNI EN 1522, UNI EN 1523 e UNI EN 1063.***

La guardia giurata deve essere perfettamente a conoscenza delle procedure di funzionamento e di attivazione dei sistemi antirapina installati dall'utente, e delle modalità operative a cui lo stesso deve attenersi.

L'accesso all'interno di un'agenzia bancaria o postale, ovvero all'interno di altri luoghi aperti al pubblico in cui è svolto un servizio di vigilanza fissa antirapina da parte di guardie giurate non può essere interdetto agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di ordine anche se armati, sia che indossino la divisa o che vestano abiti civili, quando si siano fatti adeguatamente riconoscere previa esibizione della tessera personale di riconoscimento rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza; in caso di dubbio potrà richiedere alla propria centrale operativa di verificare presso l'Ufficio di appartenenza l'identità.

In presenza di elementi sospetti riguardanti persone che intendano accedere nei locali dell'obiettivo vigilato o che si aggirino nei dintorni, la guardia giurata adotterà tutte le cautele del caso segnalando immediatamente il fatto alla Centrale Operativa dell'istituto, senza allontanarsi dal Box blindato.

La guardia giurata deve prestare il servizio cui è destinato con la massima attenzione, cercando di rilevare ogni situazione che faccia presupporre l'intento da parte di terzi di commettere reati contro il patrimonio. Nel caso di accertata presenza di malviventi all'interno di

una banca o di altro obiettivo, la guardia giurata deve assumere tutte le iniziative idonee a non mettere a repentaglio l'incolumità propria e delle altre persone presenti all'interno dei locali, comunicando immediatamente l'evento alla Centrale Operativa dell'Istituto.

3.g.3: Servizi svolti con l'impiego di unità cinofile

Il servizio con l'impiego di unità cinofile è il servizio svolto dalla guardia giurata che svolge anche la funzione di conduttore di un cane adeguatamente addestrato per lo specifico servizio da svolgere.

La guardia giurata nello svolgimento del servizio nella qualità di conduttore deve avere un buon governo e gestione del cane, dal quale non può mai separarsi, né può lasciarlo incustodito o allontanarsi anche temporaneamente lasciando il cane legato sul luogo di espletamento del servizio.

Per l'impiego di unità cinofile il titolare dell'Istituto di vigilanza deve chiedere al Prefetto l'annotazione di tale modalità di svolgimento del servizio sull'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S..

In ogni caso l'impiego delle unità cinofile deve essere preceduto dalle comunicazioni alla Questura territorialmente competente, riguardanti:

- la tipologia dei servizi nei quali vengono impiegate le unità cinofile;
- l'elenco delle unità cinofile nella disponibilità dell'Istituto, indicando per ciascuna le generalità complete del conduttore, nonché il numero di matricola, l'iscrizione al L.O.I., il certificato di iscrizione all'albo E.N.C.I. e gli elementi relativi al tatuaggio del cane, ovvero ai riferimenti relativi al MICROCHIP;
- la documentazione attestante per ciascun cane impiegato la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
- la documentazione attestante l'espletamento di tutti i test sanitari e di tutte le necessarie vaccinazioni del cane. I certificati prescritti devono recare il timbro e la firma di un medico veterinario iscritto all'Albo;
- la documentazione attestante la qualità ed il livello di addestramento di ogni unità cinofila, nonché la sede della struttura che ha provveduto a tale addestramento;

- i dati identificativi degli automezzi adibiti al trasporto dei cani che dovranno essere attrezzati con gli appositi dispositivi di alloggio conformi alla normativa vigente e rispondenti alla normativa sulla circolazione stradale.

Durante il servizio i cani sono condotti *“al passo”* e comunque tenuti al guinzaglio.

Il titolare dell' Istituto deve adempiere tutti gli obblighi igienico-sanitari relativi all'impiego dei cani ed in particolare deve osservare tutte le disposizioni di natura legislativa e regolamentari vigente in materia.

La sola annotazione sull'autorizzazione prefettizia ex art. 134 T.U.L.P.S., in mancanza degli adempimenti indicati nei punti precedenti, non consente l'impiego delle unità cinofile.

Resta comunque in facoltà del Prefetto revocare in qualsiasi momento e per giustificato motivo l'autorizzazione ad impiegare unità cinofile ed è in facoltà del Questore territorialmente competente imporre nel Regolamento di servizio particolari prescrizioni riguardanti impiego e l'uso delle unità cinofile.

3.h: Servizio di antitaccheggio

Il servizio di antitaccheggio si concretizza nella sorveglianza di beni esposti alla pubblica fede, nell'ambito della distribuzione commerciale, finalizzata, mediante osservazione, sia di persona che a mezzo impianti di videosorveglianza, a prevenire il furto e/o il danneggiamento dei beni stessi.

Il servizio va espletato di norma in uniforme e con l'arma. In casi particolari o per specifici servizi, su richiesta dell'utente, il servizio può essere espletato in borghese e con il distintivo esposto, con l'arma dissimulata, ovvero in forma disarmata, previa autorizzazione del Questore.

3.i: Servizi all'interno di caveau di proprietà o nella disponibilità dell'Istituto.

Il caveau destinato al deposito dei valori affidati in custodia all'Istituto, nonché deve essere munito **di impianto di allarme antintrusione e di impianto di videosorveglianza oltre che** dei mezzi di difesa attiva e passiva previsti dalla copertura assicurativa obbligatoria.

Le guardie giurate preposte al servizio di vigilanza al caveau svolgono il servizio in divisa, armati e sono equipaggiati con Giubbotto Antiproiettile, torcia, apparato rice-trasmittente fisso o portatile ed altro idoneo mezzo di comunicazione con la Centrale Operativa dell'Istituto. Le guardie giurate devono verificare all'inizio del turno l'efficienza delle misure di sicurezza esistenti.

L'accesso ai locali del caveau è consentito solo alle persone autorizzate e nel rispetto delle procedure fissate e comunicate al personale dipendente dal titolare dell'Istituto, idonee a garantire la tracciabilità e la ricostruzione ex post degli accessi, delle operazioni e di eventuali anomalie.

In caso di emergenza, il personale addetto dovrà provvedere all'immediata attivazione dei dispositivi di allarme, secondo le modalità stabilite nell'ordine di servizio, mantenendosi in contatto con la Centrale Operativa dell'Istituto ed evitando di uscire all'esterno dal Caveau.

L'impianto di registrazione del caveau ed i relativi supporti magnetici, non devono essere accessibili dalla Centrale Operativa dell'Istituto o da questa azionati.

3.i.1 Servizi di trattamento del denaro

Le attività di trattamento delle banconote, intese come attività di autenticazione delle banconote e di selezione delle stesse in base alla loro qualità, sono esercitate secondo le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in conformità con quanto stabilito dal Consiglio dell'Unione Europea, dalla Banca Centrale Europea e dalla legislazione nazionale. Restano ferme le competenze del Ministero dell'Economia e Finanze in materia di monete metalliche in euro.

3.I: Il Trasporto valori

3.I.1 Disposizioni generali

Consiste nel trasferimento di somme di denaro o di altri beni e titoli di valore, da un luogo ad un altro effettuato da guardie giurate su veicoli di

proprietà o nella disponibilità dell'Istituto, equipaggiati secondo quanto previsto dal presente Regolamento, osservando le prescrizioni ivi imposte, nonché quelle contenute nel Regolamento di servizio approvato dal Questore.

L'Istituto curerà in particolare:

- l'idoneità e la funzionalità dell'equipaggiamento (giubbotti antiproiettile, apparati ricetrasmittenti e di radiolocalizzazione, ecc.);
- l'adeguatezza dell'armamento;
- l'efficienza dei mezzi di trasporto prescritti;
- l'efficienza ed efficacia dei sistemi di protezione e di sicurezza;
- le misure di sicurezza e di riservatezza adottate nella definizione dei trasporti e degli itinerari e nella composizione degli equipaggi;
- la qualificazione ed affidabilità del personale impiegato sia nei servizi operativi che in quelli organizzativi;
- di osservare l'assoluto rispetto dei limiti orari e delle alternanze con periodi di riposo previsti per l'impiego delle guardie giurate in tali servizi;
- di registrare le operazioni relative ai servizi in apposito registro;
- ad effettuare le prescritte comunicazioni preventive e nel corso dello svolgimento dei servizi alla Questura e con i presidi di polizia nel territorio, anche mediante la designazione di un responsabile dei servizi.

Per il trasporto del contante si applicano le prescrizioni previste nei successivi punti, mentre per il trasporto dei titoli o di altri beni di valore diverso dal contante, le deroghe a tali prescrizioni sono comunicate ed approvate di volta in volta dal Questore ed approvate anche per tacito assenso.

3.1.2 Disposizioni particolari per il trasporto del contante

È fatto obbligo di impiegare guardie particolari giurate di maggiore esperienza costituendo, requisito minimo di sicurezza, per i componenti degli equipaggi un'anzianità di servizio (anche presso altri Istituti) non inferiore ad un anno, unita ad un'età anagrafica ed a qualità attitudinali compatibili con la particolare difficoltà dei servizi in questione.

Per il responsabile del servizio e per il capo scorta, è richiesta una più ampia e specifica esperienza nel settore, almeno biennale. Tutte le guardie particolari giurate devono possedere un alto livello tecnico - professionale di addestramento ed una adeguata idoneità psico-fisica, aver raggiunto un buon livello di capacità nel corretto uso delle armi in servizio ed avere un curriculum esente da segnalazioni o da fatti che possono costituire di per sé uno specifico fattore di rischio, ovvero rilevare elementi di non affidabilità.

Gli itinerari devono essere frequentemente cambiati, nei limiti della situazione geografica ove deve essere effettuato il servizio.

Se il tempo di percorrenza per raggiungere la destinazione stabilita supera le 6 ore di marcia, è fatto obbligo di alternare la guida tra i membri dell'equipaggio in modo che alla guida sia preposto sempre personale attento e vigile.

Le guardie giurate adibite a servizio di trasporto valori devono prestare servizio in uniforme, armate e munite di giubbotto antiproiettile che deve essere indossato costantemente dal personale che effettua materialmente il prelievo e la consegna dei valori.

Nell'espletamento del servizio non è consentita nessuna sosta in luogo diverso da quello di destinazione, salvo casi eccezionali, connessi alle particolari esigenze dei trasporti e delle scorte a lunga percorrenza e, in ogni caso, con l'adozione di tutte le cautele volte a salvaguardare l'incolumità degli operatori. L'autista e/o l'equipaggio, all'atto di intraprendere il servizio, si assicurano dell'efficienza del veicolo ed effettuano una prova dei collegamenti radio.

La Centrale Operativa dell'Istituto **monitora** la posizione dei mezzi adibiti al servizio di trasporto valori mediante il sistema di localizzazione satellitare di cui gli stessi sono, obbligatoriamente, muniti.

L'Istituto, nel predisporre il regolamento di servizio che, dovrà essere approvato dal Questore della provincia in cui lo stesso ha la sede principale d'intesa con gli altri Questori competenti, dovrà prevedere un'apposita sezione dedicata al trasporto valori in linea con le direttive emanate dall'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, aggiornandolo secondo necessità.

3.1.3: Massimali per il trasporto del contante

Essendo venuto meno, per effetto delle disposizioni del Decreto Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, nr.153, il limite provinciale della licenza e in considerazione della mancanza di caratterizzazione territoriale dei servizi di trasporto valori, tali servizi possono essere disimpegnati, secondo l'incarico ricevuto, senza limiti territoriali, nel rispetto dei massimali, con le modalità e con le dotazioni di seguito indicate:

- Trasporto valori per somme fino a € 100.000,00

Onde evitare che tali somme vengano trasportate senza alcuna forma di protezione da personale non esperto (come ad esempio fattorini, commessi, ecc.), che più facilmente possono essere vittime di aggressioni e rapine, il trasporto potrà, pertanto, essere espletato da una guardia giurata, armata e munita del giubbotto antiproiettile, a bordo di veicolo leggero, radiocollegato con la C.O. dell'Istituto di vigilanza privata e dotato di sistema di localizzazione satellitare G.P.S.

- Trasporto valori per somme da € 100.000,00 fino a € 500.000,00

Tale trasporto dovrà essere espletato da due guardie particolari giurate, armate e con giubbotto antiproiettile, a bordo di un furgone blindato con caratteristica di blindatura previste dall'allegato IV del Decreto interministeriale n. 332/98, munito dei contrassegni identificativi dell'Istituto di vigilanza, di efficiente collegamento con la C.O., invio automatico del segnale d'allarme e sistema di localizzazione satellitare G.P.S., avente il vano valori con allestimento aggiuntivo di pannelli antitaglio, allo scopo di ritardare di almeno 20 minuti il taglio delle pareti del furgone blindato - come da dichiarazione rilasciata dall'allestitore circa la piena conformità del sistema, anche in merito alle normative che regolano la circolazione stradale – nonché sistema di blocco del furgone e apertura del vano valori gestito dalla centrale operativa dell'Istituto.

Nel caso di utilizzo di sistemi che rendono inutilizzabile il bene (valigette o armadi/cassaforte a chiusura elettronica con dispositivi di macchiatura

delle banconote) il servizio può essere svolto da una guardia giurata a bordo di autovettura non blindata, munita dei contrassegni identificativi dell'Istituto di vigilanza, di efficiente collegamento con la C.O., invio automatico del segnale d'allarme e sistema di localizzazione satellitare G.P.S..

- Trasporto valori per somme da € 500.000,00 e fino a € 1.500.000,00

Il servizio deve essere svolto con l'impiego di tre guardie particolari giurate, armate, a bordo di furgone blindato con caratteristiche di blindatura previste dall'allegato IV del Decreto interministeriale n. 332/98 munito dei contrassegni identificativi dell'Istituto di vigilanza, di efficiente collegamento con la C.O., invio automatico del segnale d'allarme e sistema di localizzazione satellitare G.P.S., avente il vano valori con allestimento aggiuntivo di pannelli antitaglio, allo scopo di ritardare di almeno 20 minuti il taglio delle pareti del furgone blindato - come da dichiarazione rilasciata dall'allesitore circa la piena conformità del sistema, anche in merito alle normative che regolano la circolazione stradale - nonché sistema di blocco del furgone e apertura del vano valori gestito dalla centrale operativa dell'Istituto.

In particolare, deve essere prevista la dotazione del giubbotto antiproiettile per tutte le guardie particolari giurate impiegate nel servizio, che dovrà essere perentoriamente indossato dal personale impiegato fin dall'uscita dalla sede dell'Istituto o dal luogo di prelievo delle somme e mantenuto per tutta la durata del servizio.

Il dipendente che effettua materialmente il prelievo e la consegna dei valori scenderà dal mezzo dopo che il capo scorta avrà preventivamente ispezionato i luoghi. Delle tre guardie giurate quella con mansioni di conducente del veicolo e non potrà mai allontanarsi dal posto di guida, tenendo il veicolo sempre con il motore avviato e assicurando il costante contatto radio con la Centrale Operativa.

Raggiunto l'obiettivo, il veicolo dovrà essere posteggiato in modo da consentire all'autista la più ampia visibilità delle aree circostanti.

Per ogni trasporto, nell'ordine di servizio, è indicato il nome della guardia particolare giurata che svolge mansioni di autista e di quella che

si alterna alla guida; di quella che alla partenza ed all'arrivo porta i valori e del personale di scorta.

Nel caso di utilizzo di sistemi che rendono inutilizzabile il bene (ad es. valigette o armadi/cassaforte a chiusura elettronica con dispositivi di macchiatura delle banconote) il servizio può essere svolto da due guardie giurate a bordo di furgone semi blindato, munito dei contrassegni identificativi dell'Istituto di vigilanza, di efficiente collegamento con la C.O., invio automatico del segnale d'allarme e sistema di localizzazione satellitare G.P.S..

Nel caso di utilizzo di sistemi che impediscono il prelievo forzato delle banconote dal vano valori (ad es. mediante produzione di resina bicomponente compatta ed autoestinguente) attivabili direttamente dal personale presente sul mezzo, ovvero automaticamente ovvero tramite apposita elettronica di gestione dalla C.O., il servizio può essere svolto da due guardie giurate a bordo di furgone blindato, munito dei contrassegni identificativi dell'Istituto di vigilanza, di efficiente collegamento con la C.O., invio automatico del segnale d'allarme, sistema di localizzazione satellitare G.P.S. e di contenitore che rende inutilizzabile il bene (ad es. macchiatura delle banconote) per il "rischio marciapiede".

- Trasporto valori per somme da € 1.500.000,00 fino a € 3.000.000,00

Il servizio dovrà essere svolto con l'impiego di:

- tre guardie particolari giurate armate e provviste di giubbotto anti-proiettile;
- furgone blindato conforme alle disposizioni dell'allegato IV del Decreto interministeriale n. 332/1998, con efficiente sistema di collegamento con la Centrale Operativa dell'Istituto, invio automatico del segnale d'allarme, localizzazione satellitare GPS;
- rinforzo del vano valori con allestimento aggiuntivo di pannelli antitaglio aventi lo scopo di ritardare di almeno 20 minuti il taglio delle pareti del furgone blindato, come da dichiarazione rilasciata dall'allestitore circa la piena conformità del sistema, anche in merito alle normative che regolano la circolazione stradale;

- sistema di sicurezza passiva ad alta tecnologia scelto tra: a) sistemi che rendono inutilizzabile il bene (ad es. valigette a chiusura elettronica con dispositivi di macchiatura delle banconote); b) sistemi che impediscono il prelievo forzato delle banconote dal vano valori (ad es. mediante produzione di resina bicomponente compatta ed autoestinguente) attivabili sia direttamente dal personale presente sul mezzo ovvero automaticamente ovvero tramite apposita elettronica di gestione dalla C.O. e contenitore per il "rischio marciapiede" (ad es. a macchiatura delle banconote).

Dello svolgimento dei trasporti di valori di importo superiore ad € **1.500.000,00** dovrà essere data comunicazione ai "punti di contatto" istituiti presso gli Uffici di Gabinetto delle Questure, attraverso canali di comunicazione esterni "protetti".

Al fine dell'approntamento di adeguati e mirati servizi di controllo disposti dalle Autorità di p.s., l'invio delle comunicazioni, impostato in modo da assicurare l'assoluta riservatezza di notizie relative ai tempi ed alle modalità dell'effettuazione del trasporto, dovrà avvenire in maniera sistematica e tempestiva in modo da garantire la presenza dei necessari tempi tecnici per la pianificazione dei relativi servizi di vigilanza.

Ferma restando la discrezionalità del Questore in relazione a specifiche e contingenti situazioni di sicurezza, dovranno essere approntate formule di comunicazione diversificata in relazione al livello di valore del denaro trasportato, che comunque contengano gli elementi essenziali oggetto di informativa:

- luogo ed ora del prelievo;
- itinerario;
- orario e luogo di consegna;
- quantità di denaro;
- automezzo utilizzato con indicazione degli strumenti di difesa passiva;
- personale impegnato.

- Trasporto valori per somme da € 3.000.000,00 e fino a € 8.000.000,00

Tale servizio, ammissibile solo per i trasporti relativi alla Banca d'Italia e **per i trasporti** caveau/caveau, deve essere specificamente autorizzato

dal Questore della provincia nella quale l'Istituto ha la sede principale sentiti i Questori delle altre Province interessate.

Le operazioni di carico e scarico dei valori devono avvenire esclusivamente in ambiti protetti (caveau).

Il servizio sarà effettuato con le modalità previste al punto precedente con in aggiunta un furgone blindato di scorta, conforme alle disposizioni dell'allegato IV del Decreto interministeriale n. 332/1998, con efficiente sistema di collegamento con la Centrale Operativa dell'Istituto, invio automatico del segnale d'allarme, localizzazione satellitare GPS, con a bordo due guardie particolari giurate, dotate di giubbotti antiproiettile.

Il mezzo di scorta dovrà tenere costantemente sotto controllo e senza perderlo mai di vista il mezzo che trasporta i valori.

Laddove, per particolari e comprovate esigenze, si renda necessario aumentare il massimale trasportato oltre gli 8.000.000,00 di euro, le relative autorizzazioni saranno rilasciate direttamente dal Questore della provincia nella quale l'istituto ha sede, sentiti i Questori delle province interessate dal trasporto.

- Trasporto valori a lunga percorrenza e/o notturno

Nel caso di servizi di trasporto valori a lunga percorrenza, realizzati mediante il concorso di più istituti rispettivamente interessati per "tratte" o "attività", specificamente autorizzate dall'Autorità di pubblica sicurezza competente, deve essere previsto che:

- l'Istituto di vigilanza "capofila" produca al Questore che approva il Regolamento e per conoscenza ai Questori delle Province nelle quali sono ubicate le strutture utilizzate ed operano gli Istituti che partecipano allo svolgimento dei servizi, un dettagliato "progetto del trasporto" dal quale si evincano, insieme con l'operazione complessiva, le singole operazioni da compiersi, l'istituto interessato per ciascuna di esse, il personale ed i mezzi di volta in volta impegnati;

- ciascun Istituto annoti nel registro delle operazioni sia l'operazione complessiva e il cliente per conto del quale l'intero trasporto è effettuato che la fase operativa di competenza ed il soggetto, debitamente identificato, richiedente l'esecuzione stessa.

Per i predetti trasporti si impone l'adozione di tutte le cautele e i sistemi di difesa passivi previsti nel presente regolamento e si dispone che il trasbordo dei valori, nonché il cambio degli equipaggi venga effettuato in caveau idoneamente attrezzati e vigilati, debitamente autorizzati.

Tali servizi di trasporto percorrenza saranno autorizzati, preferibilmente, con itinerari che prevedano autostrade o superstrade, escludendo le strade o altre località che per conformazione o caratteristiche di isolamento possono prestarsi agevolmente ad agguati, salvo le limitazioni o sospensioni che potranno disporsi ove i medesimi itinerari siano interessati a trasporti di carichi eccezionali, cantieri di lavoro o altre limitazioni del traffico veicolare, tali da elevare la soglia di rischio del servizio.

I servizi di trasporto valori da effettuarsi nella fascia oraria compresa tra le ore 22.00 e le ore 06.00 hanno carattere straordinario e potranno essere consentiti, previa autorizzazione del Questore della provincia nella quale l'Istituto ha la sede principale sentiti i Questori delle altre Province interessate, se giustificati da oggettive condizioni di necessità e dall'impraticabilità di soluzioni alternative e sempre che risultino compatibili con la situazione della sicurezza pubblica nella Provincia e/o nelle Province interessate. In tal caso, trattandosi di trasporti straordinari, alle modalità previste dal presente allegato dovrà aggiungersi un furgone blindato di scorta con a bordo 2 guardie giurate, di cui una con arma lunga ed entrambe munite di giubbotto antiproiettile e di telefono cellulare ed eventualmente in base all'importo trasportato un veicolo di staffetta con funzioni di osservazioni preventiva.

Il mezzo di scorta dovrà tenere costantemente sotto controllo e senza perderlo mai di vista il mezzo che trasporta i valori.

Le autorizzazioni a svolgere servizi notturni o che presentino aspetti derogatori alle modalità ordinarie potranno essere rilasciate solo agli Istituti in grado di assicurare i requisiti di capacità tecnica relativa ai servizi di trasporto valori.

L'autorizzazione a svolgere i servizi a lunga percorrenza e/o notturni sarà immediatamente revocata o sospesa ove risultino venire meno le condizioni di sicurezza e controllabilità che ne costituiscono il presupposto, ovvero nel caso di specifiche condizioni di allarme.

3.1.4: Tabelle sinottiche per il trasporto del contante

LEGENDA APPARATI TECNOLOGICI E ALLESTIMENTI

NUMERO	TIPO DI APPARATO
1	Sistema di radiolocalizzazione satellitare (GPS) con cartografia presso la C.O.
2	Sistema che rende inutilizzabile il bene (ad es. valigette/casseforti a macchiatura delle banconote)
3	Rinforzo vano valori tramite pannelli antitaglio con resistenza al taglio di almeno 20 min
4	Sistema blocco del furgone e apertura vano valori gestito da C.O.
5	Sistema che impedisce il prelievo forzato dei valori (ad es. tramite produzione di resina bicomponente) con attivazione automatica, anche mediante sensori sparo sui vetri dell'auto-mezzo, nonché comandata dalla C.O.
6	Contenitore che rende inutilizzabile il bene per "rischio marciapiede" (ad es. a macchiatura delle banconote)

TABELLA A: Trasporto valori per somme fino a € 1.500.000

Sistema tradizionale

TIPO DI TRASPORTO	MASSIMALE	EQUIPAGGIO	VEICOLO	TECNOLOGIE
TRASPORTI IN GENERE	FINO A € 100.000	1 GPG	AUTOVETTURA NON BLINDATA	1
TRASPORTI IN GENERE	DA € 100.000 A € 500.000	2 GPG	FURGONE BLINDATO	1 - 3 - 4
TRASPORTI IN GENERE	DA € 500.000 A € 1.500.000	3 GPG	FURGONE BLINDATO	1 - 3 - 4

Sistemi ad alta tecnologia

TIPO DI TRASPORTO	MASSIMALE	EQUIPAGGIO	VEICOLO	TECNOLOGIE
TRASPORTI IN GENERE	DA € 100.000 A € 500.000	1 GPG	AUTOVETTURA NON BLINDATA	1 - 2
TRASPORTI IN GENERE	DA € 500.000 A € 1.500.000	2 GPG	FURGONE SEMI-BLINDATO	1 - 2
TRASPORTI IN GENERE	DA € 500.000 A € 1.500.000	2 GPG	FURGONE BLINDATO	1 - 3 - 5 - 6

TABELLA B: trasporto valori per somme da € 1.500.000 fino a € 3.000.000

TIPO DI TRASPORTO	MASSIMALE	EQUIPAGGIO	VEICOLO	TECNOLOGIE
TRASPORTI IN GENERE	DA € 1.500.000 A € 3.000.000	3 GPG	FURGONE BLINDATO	1 - 3 - 5 - 6
TRASPORTI IN GENERE	DA € 1.500.000 A € 3.000.000	3 GPG	FURGONE BLINDATO	1 - 2

TABELLA C: trasporto valori per somme da € 3.000.000 e fino a € 8.000.000

TIPO DI TRASPORTO	MASSIMALE	EQUIPAGGIO	VEICOLO	TECNOLOGIE
TRASPORTI BANKITALIA E CAVEAU-CAVEAU	DA € 3.000.000 A € 8.000.000	3 GPG e 2 GPG SCORTA	FURGONE BLINDATO + FURGONE BLINDATO DI SCORTA	1 - 3 - 5
TRASPORTI BANKITALIA E CAVEAU-CAVEAU	DA € 3.000.000 A € 8.000.000	3 GPG e 2 GPG SCORTA	FURGONE BLINDATO + FURGONE BLINDATO DI SCORTA	1 - 2

TABELLA D: Trasbordo valori (rischio marciapiede)

TIPO DI TRASPORTO	MASSIMALE	TECNOLOGIE
TRASPORTI IN GENERE	FINO A € 100.000	/
TRASPORTI IN GENERE	FINO A € 250.000	2 o 6

3.m.: Scorta valori

È il servizio di scorta a valori trasportati dall'utente, svolto da guardie giurate con le seguenti modalità:

- a) *per la scorta a valori fino a € 3.000.000,00 il servizio deve essere svolto da due guardie giurate in uniforme, armate di pistola, munite di giubbotto antiproiettile che deve essere indossato per tutto il periodo del servizio e sino al rientro in sede, a bordo di un automezzo radio collegato e munito di impianto di localizzazione satellitare. Nel caso di scorta a valori non superiori a € 500.000,00 il Questore può autorizzare misure di protezione diverse, in relazione alla specifica situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica ed alla natura del bene scortato";*
- b) *per la scorta a valori superiori a € 3.000.000,00 fermo restando le modalità previste dalla lettera a), il Questore può imporre misure di protezione aggiuntive, in relazione alla specifica situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica ed alla natura e al valore del bene scortato;*
- c) *la scorta a materiale bellico, parti di armamento ed esplosivi in genere, quando non svolta direttamente dal proprietario del bene con proprie guardie giurate, è affidata a guardie dipendenti da istituti di vigilanza privata, il cui numero deve essere calcolato in funzione della distanza dell'obiettivo e del tempo necessario al raggiungimento dello stesso e del rientro in sede. Qualora la distanza sia superiore ai 400 Km, debbono essere impiegate due guardie giurate, a bordo di un automezzo con impianto di localizzazione satellitare, e provviste di adeguati strumenti di comunicazione con la centrale operativa dell'istituto di vigilanza.*

3.n: Rischio marciapiede

Al fine di prevenire il cosiddetto "rischio marciapiede", ossia il pericolo di assalti e rapine a danno delle guardie che provvedono a trasferire i plichi contenenti il denaro dal furgone ai locali del committente e viceversa, ogni guardia trasporterà un solo plico o sacco o cassetta per volta, contenente somme di denaro fino a € 100.000,00 con la tolleranza di un'eccedenza massima del 20%. L'importo potrà essere elevato fino a € 250.000,00 in caso di utilizzo di contenitori che

rendano inutilizzabile il bene. Le operazioni di carico e scarico dovranno essere espletate nel più breve tempo possibile e il furgone portavalori non dovrà sostare presso il cliente oltre i quindici minuti circa.

3.o: Trasporto di moneta metallica

Il trasporto valori di moneta metallica potrà essere effettuato anche avvalendosi di mezzi ed autisti terzi, per comprovate esigenze e previa autorizzazione del Questore che approva il Regolamento sentiti i Questori delle province interessate al trasporto, con le seguenti modalità:

- per somme fino a € 500.000,00, il servizio dovrà essere svolto da una guardia giurata, armata e munita di giubbotto antiproiettile costantemente indossato.
- per somme superiori a € 500.000,00 il servizio dovrà essere svolto da due guardie giurate, armate e munite di giubbotto antiproiettile costantemente indossato, e mezzo dotato di impianto di localizzazione satellitare GPS.

Resta ferma la facoltà del Questore di imporre misure di protezione aggiuntive in relazione alla specifica situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica ed alla somma trasportata.

Il titolare dell'Istituto, prima dell'espletamento del servizio, dovrà comunicare alla Questura le informazioni relative al tipo di mezzo utilizzato nonché i dati anagrafici dell'autista nel caso in cui non sia guardia giurata.

3.p: Trasporti di valori diversi dal contante

I trasporti di beni di rilevante valore economico, diversi dal denaro contante, si effettuano con le modalità indicate ai commi 3.l.3 e 3.l.4 del presente Allegato, anche con mezzi diversi da quelli ivi indicati e appositamente allestiti, con i massimali ivi previsti aumentati del doppio.

I trasporti di valori per massimali superiori a € 16.000.000,00, fino al massimale previsto dall'assicurazione obbligatoria, dovranno essere autorizzati dal Questore che approva il Regolamento, d'intesa con i Questori delle province interessate, il quale può imporre misure di pro-

tezione aggiuntive, in relazione alla specifica situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla natura ed al valore del bene trasportato nonché all'utilizzo di tecnologie di difesa passiva, anche alternative a quelle di cui ai commi 3.1.3 e 3.1.4, specifiche per la particolare tipologia di trasporto.

Sezione IV[^]

CASI PARTICOLARI DI IMPIEGO DI GUARDIE GIURATE E/O DI MEZZI. SERVIZI OCCASIONALI E TEMPORANEI

4.a: Impiego di guardie giurate e/o mezzi appartenenti ad altri istituti

Il titolare di un Istituto di vigilanza privata, per fronteggiare temporanee esigenze connesse alla domanda di eccezionali servizi di vigilanza, a parziale deroga del principio della non commistione di uomini e di mezzi appartenenti ad Istituti di vigilanza privata diversi, potrà essere autorizzato dal Questore ad utilizzare personale e/o mezzi di altri Istituti della stessa o di un'altra Provincia, previa preventiva motivata e documentata richiesta. Ciò al fine di prevenire il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario eccessive per le proprie guardie giurate, pregiudizievole per la necessaria efficienza psico-fisica nell'espletamento di tale delicato servizio.

4.b: Disposizioni specifiche per l'impiego delle guardie giurate in ambiti ultra-provinciali e nelle ipotesi disciplinate dall'art. 251 del Regolamento di esecuzione.

Per gli istituti di vigilanza privata autorizzati ad operare in ambiti territoriali che interessano più province e nell'ipotesi che uno stesso decreto di approvazione autorizzi la guardia giurata a prestare servizio presso più istituti di vigilanza, fermo restando quanto previsto dall'art. 251 del Regolamento, con riguardo alla regolamentazione delle modalità di svolgimento dei servizi demandate ad un accordo sindacale nazionale

tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, l'impiego del personale è subordinato ai seguenti particolari adempimenti:

- a) fermo restando che il personale può essere comandato in servizio negli ambiti territoriali delle diverse province indicate nella licenza, il titolare dell'istituto curerà l'inoltro al Questore che approva il Regolamento ed al Questore territorialmente competente di un piano ordinario di impiego di ciascuna guardia giurata;
- b) al Questore che approva il Regolamento dovranno essere comunicati tutti i servizi svolti nell'ambito territoriale di operatività dell'Istituto, secondo le modalità previste dal Regolamento di servizio;
- c) a ciascun Questore delle province interessate, con separata comunicazione, andranno segnalati unicamente i servizi inerenti la singola provincia;
- d) in caso di personale operante in zone al confine tra due province la comunicazione è fatta ad entrambi i Questori territorialmente competenti;
- e) eventuali segnalazioni di anomalie o di fatti di particolare rilievo e le variazioni dei servizi sono comunicate al Questore territorialmente competente e per conoscenza al Questore che della Provincia che ha rilasciato la licenza;
- f) per tutti i servizi a carattere non territoriale (ricezione allarmi, trasporto valori, ecc....) le comunicazioni sono inoltrate al Questore che approva il Regolamento.

4.c: Servizi occasionali e temporanei.

Gli istituti di vigilanza possono essere autorizzati dal Prefetto della provincia che ha rilasciato la licenza a svolgere, in relazione a specifiche e motivate esigenze degli utenti, servizi occasionali e temporanei di vigilanza privata in ambiti territoriali diversi da quelli nei quali sono di norma autorizzati. In tali casi il Questore che approva il Regolamento, d'intesa con il Questore territorialmente competente, approva le modalità di svolgimento del servizio limitatamente all'arco temporale, individuato

nel provvedimento autorizzatorio del Prefetto, di esecuzione del servizio stesso.

Sezione V[^]

DISPOSIZIONI FINALI

5.a: Servizi non espressamente previsti.

Non possono essere espletati servizi non espressamente previsti dal Regolamento di servizio approvato dal Questore, ai sensi del R.d.l. 26 settembre 1935, n. 1952 e R.d.l. 12 novembre 1936, nr.2144.

5.b: Comunicazioni al Questore

Il titolare dell'istituto o un suo delegato, giornalmente, entro le ore 12.00, farà pervenire presso la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura competente per territorio e per conoscenza alla Questura della provincia che ha rilasciato la licenza le segnalazioni relative ad episodi occorsi il giorno precedente di particolare rilievo.

Per i servizi di trasporto valori ultraprovinciali superiori ad € 1.500.000,00, dovrà essere data comunicazione, come previsto al punto 3.l.3 del presente Allegato, con congruo anticipo, all'Ufficio di Gabinetto delle Questure di partenza, transito e destinazione.

Il Regolamento di servizio approvato dal Questore disciplina le modalità delle comunicazioni anche in relazione a quanto previsto dall'art. 257-ter, comma 3, del Regolamento di esecuzione, e individua ogni altra comunicazione utile per finalità di controllo.

5.c: Approvazione del Regolamento

Il Regolamento di servizio, redatto dai singoli Istituti di vigilanza sulla base delle regole tecniche di cui al presente Allegato ed in considerazione delle classi funzionali e degli ambiti territoriali di riferimento, è approvato,

ai sensi del R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952, e del R.d.. 12 novembre 1936, nr.2144, dal Questore della provincia nella quale l'Istituto ha ottenuto la licenza e dove ha eletto la sua sede principale, d'intesa con i Questori delle altre province in cui l'istituto stesso è autorizzato ad operare.

5.d: Sanzioni

Ferme restando le sanzioni previste dalla vigente legislazione per la violazione delle disposizioni del Regolamento di servizio, è attribuito al Questore, ai sensi dell'art. 4 del R.d.l. 12 novembre 1936, nr.2144 il potere disciplinare sulle guardie giurate. Nella scelta della sanzione da applicare il Questore dovrà tenere conto della gravità del fatto, tenendo presente il principio della proporzionalità e ragionevolezza nell'applicazione delle sanzioni. In presenza di infrazioni particolarmente rilevanti il Questore può sospendere immediatamente il soggetto dalle funzioni di guardia giurata e disporre il ritiro delle armi, ferma restando la possibilità del Prefetto di procedere successivamente alla revoca del proprio provvedimento di nomina.

Nel caso di istituti di vigilanza che operano in ambiti territoriali composti da diverse province, l'adozione delle sanzioni compete al Questore che approva il Regolamento, sulla base della segnalazione del Questore della provincia ove la guardia opera ed ha commesso la violazione.

In casi di necessità e urgenza il provvedimento di sospensione e contestuale ritiro delle armi, ai sensi dell'art.4 del R.d.l. 12 novembre 1936, nr.2144, è adottato dal Questore della provincia ove la guardia opera ed ha commesso la violazione.

L'adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti delle guardie giurate è comunicata al titolare dell'Istituto di vigilanza da cui le guardie dipendono.

5.e: Ambito di applicazione

Le regole tecniche di cui al presente Allegato disciplinano il servizio delle guardie giurate dipendenti dagli istituti di vigilanza autorizzati ai sensi

dell'art.134 T.U.L.P.S., ai sensi del R.d.l. 12 novembre 1936, n.2144, nonché, per quanto compatibili, alle guardie giurate nominate ai sensi dell'art.133 T.U.L.P.S., ai sensi R.d.l. 26 settembre 1935, n.1952, **e rappresentano le condizioni minime che devono essere riprese dai singoli regolamenti di servizio. Tali condizioni possono essere integrate da eventuali regole procedurali interne ritenute necessarie dai soggetti autorizzati nonché dalle prescrizioni del Questore, in relazione a specifiche esigenze di pubblica sicurezza, adeguatamente motivate.**

Analogamente il Questore di una provincia diversa da quella ove ha sede l'istituto, può autorizzare, in caso di necessità ed urgenza, modalità di svolgimento dei servizi diverse da quelle approvate dal Questore di quella sede, dandone comunicazione entro 24 ore.



Ministero dell'Interno

ALLEGATO E

REQUISITI MINIMI DELLE INFRASTRUTTURE PER LE TELECOMUNICAZIONI

L'impiego delle infrastrutture per le telecomunicazioni è esclusivo e limitato ai servizi d'istituto.

In relazione alle classi funzionali indicate all'art.2 del presente Regolamento, così come stabilito al punto 4.1.2 dell'Allegato A, i requisiti minimi delle infrastrutture per le telecomunicazioni sono i seguenti:

Tipologia A - Centro comunicazioni

Sistemi di protezione del sito

Controllo accessi con registrazione eventi

Alimentazione di emergenza sistemi di centrale operativa

Gruppo di continuità statica (autonomia almeno 15 min.)

Gruppo elettrogeno con avvio automatico (autonomia a pieno carico non inf. a ore 6)

Sistema di comunicazione radio

Postazione radio base con antenna direttiva

Postazione radio base di riserva con antenna omnidirezionale

Registratore comunicazioni

Sistema di comunicazione telefonica

Linee telefoniche fisse più GSM, per un numero totale di linee dedicate pari al 20% delle guardie giurate non servite via radio, comunque non inferiori a due fisse più una GSM

Centralino telefonico per la gestione di tutte le linee e registratore di comunicazioni entrambi di adeguata capacità considerando anche gli eventuali collegamenti remotizzati

Postazioni operatore disponibili pari al 15% delle linee, comunque non inferiori a due, ferma restando la possibilità di prevedere una diversa percentuale sulla base delle eventuali linee remotizzate

Impianto di climatizzazione e antincendio

Tutti gli impianti e gli ambienti a norma

Tutti i sistemi di comunicazione sottoposti a manutenzione, con SLA non superiori a tre ore in caso di loro unicità o di disfunzioni bloccanti

In caso di utilizzazione comune ex-art.257-sexies, gli ambienti e i sistemi sopra descritti dovranno essere adeguati alle esigenze.

Inoltre dovranno essere garantiti:

- Una postazione radio base con canale dedicato per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio;
- Un numero di linee telefoniche pari al 20% di tutte le guardie giurate non servite via radio, comunque non inferiori a due fisse più una GSM per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio;
- Postazioni operatore disponibili in numero pari al 15% delle linee, comunque non inferiori a due per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio.

Tipologia B - Centrale operativa

Sistemi di protezione del sito

Controllo accessi con registrazione eventi

Antintrusione con registrazione eventi

Videosorveglianza perimetrale con registrazione e conservazione dei dati per il tempo necessario e comunque non oltre una settimana, tenuto conto delle esigenze di sicurezza inerenti l'attività svolta.

Alimentazione di emergenza sistemi di centrale operativa

Gruppo di continuità statica (autonomia almeno 15 min.)

Gruppo elettrogeno con avvio automatico (autonomia a pieno carico non inf. a ore 6)

Sistema di comunicazione radio

Postazione radio base con antenna direttiva

Postazione radio base di riserva con antenna omnidirezionale

Registratore comunicazioni

Sistema di comunicazione telefonica

Linee telefoniche fisse più GSM, per un numero totale di linee dedicate pari al 20% delle guardie giurate non servite via radio, comunque non inferiori a due fisse più una GSM

Centralino telefonico per la gestione di tutte le linee e registratore di comunicazioni entrambi di adeguata capacità considerando anche gli eventuali collegamenti remotizzati;

Postazioni operatore disponibili pari al 15% delle linee, comunque non inferiori a due, ferma restando la possibilità di prevedere una diversa percentuale sulla base delle eventuali linee remotizzate

Sistema di comunicazione dati di controllo

Hardware e software di comunicazione, inclusi i supporti trasmissivi e le interfacce

Hardware e software di gestione, che permetta anche:

- l'archiviazione ordinaria dei dati per una settimana, tenuto conto delle esigenze di sicurezza inerenti l'attività svolta;
- l'estrapolazione dei dati concernenti le segnalazioni di allarme o di interesse, per l'archiviazione definitiva a disposizione delle Autorità

Sistema di gestione remota

Hardware e software di comunicazione per monitoraggio e gestione cifrata da remoto, inclusi i supporti trasmissivi e le interfacce

Impianto di climatizzazione e antincendio

Locale tecnico separato, dotato di impianti antincendio e di condizionamento, qualora il regolare funzionamento dei sistemi richieda condizioni di esercizio incompatibili con la compresenza di operatori

Tutti gli impianti e gli ambienti a norma

Tutti i sistemi di comunicazione sottoposti a manutenzione, con SLA non superiori a tre ore in caso di loro unicità o di disfunzioni bloccanti, ad esclusione dei sistemi di trasmissione dei dati di controllo, per cui sono ammessi SLA non superiori ai minimi stabiliti per le Reti Generali

In caso di utilizzazione comune ex-art.257-sexies, gli ambienti e i sistemi sopra descritti dovranno essere adeguati alle esigenze.

Inoltre dovranno essere garantiti:

- Una postazione radio base con canale dedicato per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio
- Un numero di linee telefoniche pari al 20% di tutte le guardie giurate non servite via radio, comunque non inferiori a due fisse più una GSM per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio;
- Postazioni operatore disponibili in numero pari al 15% delle linee, comunque non inferiori a due per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio

Tipologia C - Centrale operativa avanzata

Sistema di protezione del sito

Controllo accessi con registrazione eventi

Antintrusione con registrazione eventi

Videosorveglianza perimetrale con registrazione e conservazione dei dati per il tempo necessario e comunque non oltre una settimana, tenuto conto delle esigenze di sicurezza inerenti l'attività svolta.

Serramenti di tipo blindato e antiproiettile con griglie di protezione, qualora le condizioni strutturali del sito non garantiscano adeguata protezione.

Sistema antirapina collegato con la Questura/Comando operativo CC, qualora previsto da specifici accordi stipulati in sede locale (solo per Classe Funzionale E)

Alimentazione di emergenza sistemi di centrale operativa

Gruppo di continuità statica (autonomia almeno 15 min.)

Gruppo elettrogeno con avvio automatico (autonomia a pieno carico non inf. a ore 6)

Sistema di comunicazione radio (solo per Classe Funzionale D)

Almeno due canali bidirezionali con altrettante postazioni. Il primo canale radio obbligatorio deve coprire l'area descritta nelle autorizzazioni prefettizie. Il secondo canale, che sopperisce ad eventuali zone d'ombra per assenza di segnale radio, può essere assicurato mediante apparati di fonia mobile GSM, eventualmente dotati del sistema "Push-to-talk" IPRS IP Radio Service. Tali sistemi possono essere impiegati anche per i servizi effettuati negli ambiti non espressamente indicati in licenza, intendendosi per tali quelli nei quali il servizio di trasporto, con partenza e rientro da una sede autorizzata, può essere concluso nell'arco temporale dell'orario di servizio.

Postazione radio base di riserva con antenna omnidirezionale

Registratore di comunicazioni

Comunicazioni fonia

Linee telefoniche fisse più GSM, per un numero totale di linee pari al 30% delle guardie giurate non servite via radio, comunque non inferiori a 4 fisse più 2 GSM

Centralino telefonico per la gestione di tutte le linee e registratore di comunicazioni entrambi di adeguata capacità considerando anche gli eventuali collegamenti remotizzati

Postazioni operatore disponibili pari al 15% delle linee, comunque non inferiori a due ferma restando la possibilità di prevedere una diversa percentuale sulla base delle eventuali linee remotizzate

Sistema di Gestione portavalori (solo per Classe D)

Configurazione server/client

Hardware e software di comunicazione, inclusi i supporti trasmissivi e le interfacce

Hardware e software di gestione, che permetta anche la localizzazione cartografica dei veicoli portavalori, che dovranno essere dotati di sistema GPS

Hardware di riserva "a caldo"

Tutti gli impianti e gli ambienti a norma

Tutti i sistemi di comunicazione sottoposti a manutenzione, con SLA non superiori a tre ore in caso di loro unicità o di disfunzioni bloccanti.

In caso di gestione associata ai sensi dell'art.257-sexies del Regolamento d'esecuzione T.U.L.P.S, gli ambienti e i sistemi sopra descritti dovranno essere adeguati alle esigenze.

Inoltre dovranno essere garantiti:

- Una postazione radio base con canale dedicato per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio
- Un numero di linee telefoniche pari al 30% di tutte le guardie giurate non servite via radio, comunque non inferiori a quattro fisse più due GSM per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio;
- Postazioni operatore disponibili in numero pari al 15% delle linee, comunque non inferiori a due per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio
- Hardware e software di gestione, che permetta la localizzazione car-

tografica dei veicoli portavalori, che dovrà essere differenziata per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio, qualora le condizioni contrattuali attribuiscono responsabilità soggettive

- locale tecnico, dotato di impianti antincendio e di condizionamento, qualora il regolare funzionamento dei dispositivi installati in centrale richieda condizioni di esercizio incompatibili con la compresenza di operatori.

Per tutte le tipologie di centrale operativa, la gestione del servizio di teleallarme (tra cui le interrogazioni cicliche) e la comunicazione in fonìa debbono essere effettuate tramite canali radio separati.

I punti operativi distaccati, ove necessari, devono prevedere l'interconnessione fonica diretta con la sede principale, ma non devono essere dotati di centrale operativa. Laddove tali punti venissero dotati di un centro di comunicazioni o di una centrale operativa, questi dovranno essere conformi alle disposizioni del presente Allegato.

Gli istituti che svolgono, esclusivamente, le attività di cui all'art.2, co.2, lett.a), classe B, del Decreto (servizi di localizzazione satellitare di autoveicoli che prevedano l'allertamento del proprietario del bene stesso e/o servizi di telesorveglianza e/o televigilanza), senza intervento diretto di proprie guardie giurate, non sono tenuti alla realizzazione del sistema di comunicazione radio.

Analogamente non sono tenuti alla realizzazione del sistema di comunicazione radio gli istituti che svolgono, esclusivamente, le attività di cui all'art.2, co.2, lett.a), classe A, servizi previsti dal D.M. 8 agosto 2007, disciplinante le attività di stewarding nelle manifestazioni sportive, e/o dal D.M. 6 ottobre 2009, disciplinante le attività di assistenza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, e/o dal D.M. 28 dicembre 2012, n.266, disciplinante le attività antipirateria a bordo del naviglio mercantile battente bandiera italiana.

La verifica dei requisiti minimi dei sistemi di comunicazione radio e/o telefonica di cui al presente Allegato è effettuata, secondo le indicazioni

tecnico-operative della Direzione Generale Attività Territoriali del Ministero dello Sviluppo Economico, dai competenti Ispettorati Territoriali della medesima Direzione Generale, attraverso l'accertamento di conformità di tali sistemi di comunicazione alla normativa vigente di settore e con verifica della presenza degli opportuni regimi autorizzatori per l'esercizio dell'impianto radio e la funzionalità dell'impianto stesso, anche introducendo metodi di verifiche a campione, relativamente all'idonea copertura territoriale radio rispetto a quanto previsto dall'atto autorizzatorio.



Ministero dell'Interno

ALLEGATO F

TABELLA DELLE CAUZIONI DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA

1. Gli istituti di vigilanza devono prestare la cauzione, di cui all'art. 137 T.U.L.P.S., secondo gli importi di seguito indicati, in ragione delle classi funzionali di cui all'art. 2, comma 2, punto a) del presente regolamento e del numero di dipendenti in forza:

CLASSE A e/o C:	Cauzione
	€ 100.000,00
CLASSE B:	Cauzione
	€ 120.000,00
CLASSE D e/o E:	Cauzione
	€ 150.000,00

2. Nel caso di autorizzazione ex art. 134 T.U.L.P.S. riferita a due o più gruppi di classi della tabella di cui al comma 1, l'importo della cauzione dovrà essere pari a complessivi € 200.000.

3. A partire da 300 dipendenti la cauzione deve essere integrata di € 25.000 per ogni 100 ulteriori dipendenti.



Ministero dell'Interno

ALLEGATO F1

TABELLA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE RESPONASBILITÀ CIVILE CONTO TERZI – RESPONSABILITA' CIVILE CONTRATTUALE DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA

CLASSE A e/o C		Ambito 1	Ambito 2	Ambito 3	Ambito 4	Ambito 5
	RCT	1,5 mil €	2 mil €	4 mil €	8 mil €	10 mil €
	RCC	1 mil €	1,5 mil €	2 mil €	4 mil €	6 mil €
	Scoperto 10%					

CLASSE A e/o B e/o C e/o D e/o E		Ambito 1	Ambito 2	Ambito 3	Ambito 4	Ambito 5
	RCT	3 mil €	4 mil €	7 mil €	10 mil €	10 mil €
	RCC	1,5 mil €	2 mil €	5 mil €	8 mil €	10 mil €
	Scoperto 10%					



Ministero dell'Interno

ALLEGATO F2

TABELLA DELLE CAUZIONI DEGLI ISTITUTI DI INVESTIGAZIONI PRIVATE E DI INFORMAZIONI COMMERCIALI

1. Gli istituti di investigazioni private e di informazioni commerciali devono prestare la cauzione di cui all'art.137 T.U.L.P.S., nei modi previsti dalla legge, secondo gli importi indicati nella tabella sottostante.

INVESTIGAZIONI PRIVATE		
	Cauzione	€ 20.000,00

INFORMAZIONI COMMERCIALI		
	Cauzione	€ 40.000,00

La cauzione deve essere integrata nella misura di € 10.000,00 per ogni sede secondaria autorizzata.

Per la sola attività di investigazione privata la cauzione deve essere integrata di € 5.000,00 per ogni tipologia di servizio autorizzata (art.5, co.2, lett.a, a.I, a.II, a.III, a.IV, a.V, a.VI).



Ministero dell'Interno

ALLEGATO G

REQUISITI PROFESSIONALI MINIMI E DI CAPACITÀ TECNICA DEL TITOLARE DI LICENZA DI INVESTIGAZIONE PRIVATA E DI INFORMAZIONI COMMERCIALI

1. L'investigatore privato titolare di istituto (art. 4, co.2, lett.a) deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver conseguito, al momento della richiesta, una laurea almeno triennale nelle seguenti aree:

- Giurisprudenza
- Psicologia a Indirizzo Forense
- Sociologia
- Scienze Politiche
- Scienze dell'Investigazione
- Economia

ovvero corsi di laurea **equipollenti**.

b) aver svolto **attività lavorativa a carattere operativo**, per almeno un triennio, presso un investigatore privato, autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro dipendente e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore;

c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private, **erogati da Università riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;**

ovvero, **in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c),**

- aver svolto documentata attività d'indagine in seno a reparti investi-

gativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.

2. L'investigatore privato dipendente (art. 4, co.2, lett.c) deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver conseguito, al momento della richiesta, un diploma di **istruzione secondaria di secondo grado**;
- b) aver svolto **attività lavorativa a carattere operativo**, per almeno un triennio, in qualità di collaboratore per le indagini elementari, presso un investigatore privato titolare d'istituto, autorizzato in ambito civile da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro di almeno 80 ore mensili e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore;
- c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private ad indirizzo civile, **erogati da Università riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**;

ovvero, **in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c),**

- aver svolto documentata attività d'indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.

3. L'informatore commerciale titolare di istituto (art.4, co.2, lett. b) deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver conseguito, al momento della richiesta, una laurea almeno triennale nelle seguenti aree:
 - Giurisprudenza
 - Economia
 - Scienze politiche
 - Scienze bancarie
 - **Scienze dell'investigazione**

o corsi di laurea **equipollenti**;

oppure, in alternativa:

- essere stato iscritto al Registro Imprese, **per attività classificate ai codici ATECO 63.11.1, 63.11.11 e 63.11.19 (Elaborazione dati – elaborazione elettronica dei dati contabili – altre elaborazioni elettroniche di dati), 63.11.2 e 63.11.20 (Gestione data base – attività delle banche dati), 82.91.1 e 82.91.10 (Attività di agenzie di recupero crediti), 82.91.2 e 82.91.20 (agenzie di informazioni commerciali)**, in qualità di titolare di impresa individuale o amministratore in società di capitale o di persone, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni.
4. L'informatore commerciale dipendente (art.4, co.2, lett. d) deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) aver conseguito, al momento della richiesta, un diploma di **istruzione secondaria di secondo grado** ;
 - b) dimostrare di aver svolto **attività lavorativa a carattere operativo**, per almeno un triennio, presso un informatore commerciale autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso informatore;
 - c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di informazioni commerciali, **erogati da Università riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;** ovvero, **in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c),**
 - aver svolto documentata attività d'indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, con specifico riferimento a reati in materia finanziaria, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.
5. I requisiti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 4 s'intendono assolti per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento risultino titolari di licenza, per lo svolgimento delle attività d'investigazione privata e/o informazioni commerciali, da almeno cinque anni. I soggetti titolari di licenza da meno di cinque anni e sprovvisti di laurea sono tenuti a partecipare a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private ad indirizzo civile, penale o di informazioni commer-

ciali, erogati da Università riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

6. Ai fini del rinnovo **triennale** dell'autorizzazione per i soggetti di cui ai precedenti commi **2** e **4**, è necessaria espressa dichiarazione da parte dell'investigatore/informatore commerciale titolare d'istituto di mantenimento del rapporto di lavoro e di conseguente prosecuzione attività. Analogamente, ai fini del rinnovo **triennale** dell'autorizzazione per i soggetti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 è necessario produrre, unitamente alla dichiarazione di prosecuzione attività, certificazione attestante **la partecipazione ad** un corso di aggiornamento organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni **secondo le procedure individuate dal Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza.**



Ministero dell'Interno

ALLEGATO H

CARATTERISTICHE MINIME CUI DEVE CONFORMARSI IL PROGETTO ORGANIZZATIVO, DI CUI ALL'ARTICOLO 257, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE, DEGLI ISTITUTI DI INVESTIGAZIONE PRIVATA E DI INFORMAZIONI COMMERCIALI

1. Il progetto organizzativo è predisposto dal soggetto che richiede la licenza ed è presentato al Prefetto unitamente all'istanza di autorizzazione, di cui costituisce parte integrante.
2. Il progetto organizzativo deve illustrare dettagliatamente:
 - il luogo ove l'imprenditore intende stabilire la sede principale (intesa come il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'attività e dove si espletano gli adempimenti di cui all'art 135 TULPS e 260 Regolamento d'esecuzione, in particolare la tenuta del registro delle operazioni, anche su supporto elettronico non modificabile) e le eventuali sedi secondarie (intese come il luogo in cui si svolga attività operativa e si espletano gli adempimenti di cui all'art. 260, co.2), con descrizione delle sedi stesse; le sedi dell'attività **dovranno essere idonee ai fini del corretto esercizio della potestà di controllo, ai sensi dell'art.16 TULPS;**
 - i requisiti **del richiedente la licenza e la forma giuridica con la quale intende svolgere l'attività;**
 - la tipologia dei servizi che intende svolgere;
 - il personale che intende eventualmente impiegare, distinguendo tra: investigatori/informatori commerciali autorizzati dipendenti; colla-

boratori, specificando per questi ultimi la tipologia contrattuale (lavoro subordinato, contratto a progetto, etc.);

- la disponibilità economica-finanziaria per la realizzazione del progetto e per l'assolvimento degli oneri di legge (ad es. prestazione della cauzione);
- la dotazione di tecnologie e attrezzature per lo svolgimento dei servizi (server, computer, fax, software, sistemi di sicurezza informatica).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Ministero dello Sviluppo Economico. - Circolare recante "Modalità operative per l'accertamento della sussistenza dei requisiti minimi dei sistemi di comunicazione radio e/o telefonica di cui all'allegato E del D.M. n. 269/2010, come sostituito dall'allegato 1 del D.M. n.56/2015", indirizzata agli Ispettorati Territoriali.

ALLE PREFETTURE – UU.TT.G.

LORO SEDI

ALLE QUESTURE

LORO SEDI

e.p.c.

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per le Attività Territoriali
dgat.segreteria@pec.sviluppoeconomico.gov.it

R O M A

La Direzione Generale per le Attività Territoriali del Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato, lo scorso 2 dicembre, la circolare che si unisce in copia, con la quale vengono fornite indicazioni tecnico-operative agli Ispettorati Territoriali (di seguito Ispettorati) di quel Dicastero per l'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'Allegato E del D.M. 1° dicembre 2010, n. 269, al fine di uniformare le procedure e la modulistica relative all'attività svolta da questi ultimi.

Preliminarmente, si evidenzia che la direttiva in questione è frutto dell'azione sinergica condotta da questo Ufficio con la citata Direzione Generale e dell'intesa con le parti interessate, tra le quali anche le Associazioni di categoria della vigilanza privata e chiarisce le procedure che devono essere seguite dagli Ispettorati durante le attività di accertamento, sia in caso di primo rilascio dell'autorizzazione ex art. 134 T.U.L.P.S., sia all'atto del rinnovo che in caso di estensione di licenze già assentite.

In particolare, si evidenzia che, a parziale modifica della prassi sinora seguita, si è convenuto che la richiesta di parere in ordine ai requisiti di cui all'Allegato E del D.M. 269/2010 deve essere inviata esclusivamente all'Ispettorato della provincia in cui l'istituto di vigilanza ha la sede principale. Tale Ispettorato (definito "capofila") costituirà l'unico riferimento per la Prefettura – U.T.G., curando, in caso di autorizzazioni multi regionali, anche i contatti con gli Ispettorati competenti e, all'esito dell'attività istruttoria e di accertamento prevista dalla direttiva in oggetto, formalizzerà il parere alla Prefettura – U.T.G.

VA/FS(Polam/U.O.Vig./C.O. Circolare direttive MISE_017913_10089.D(1)REG_2015)

1



Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari
Polizia Amministrativa e Sociale
Protocollo : 557/PAS/U/001419/10089.D(1)REG
Data: 27/01/2016 Classifica: 10089.D(1)REG



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Per quel che concerne le estensioni territoriali di licenze già assentite, si rappresenta che con la citata Direzione è stata raggiunta un'intesa per cui, all'atto della notifica dell'estensione ai sensi dell'art. 257 ter Reg. Es. T.U.L.P.S., l'istituto di vigilanza, unitamente al progetto operativo e tecnico-organizzativo, dovrà produrre, per ciò che concerne le frequenze radio, copia dell'istanza rivolta alla Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di ottenere l'ampliamento delle frequenze; la citata Direzione provvederà a rilasciare le nuove frequenze solo dopo che la Prefettura - U.T.G. competente avrà formalizzato il provvedimento di estensione.

Resta inteso che, in sede di autorizzazione all'estensione, dovrà essere prescritto all'istituto di vigilanza di produrre la licenza rilasciata dalla citata Direzione non appena in possesso.

E' stato inoltre definito che, per quel che concerne la copertura radio, in caso di estensione per gli Ambiti territoriali 4 e/o 5 - che, come previsto dall'art.2 del D.M. 269/2010, deve sempre riguardare un territorio definito da confini provinciali e/o regionali - il competente Ispettorato accerterà la copertura radio limitatamente ai comuni in cui l'istituto di vigilanza prevalentemente opererà.

A tale proposito non va tralasciato che l'Allegato A del D.M. 269/2010, al punto 4.1.10 prevede che *"...per specifiche e motivate esigenze...le comunicazioni possono essere assicurate a mezzo di altre tecnologie consolidate (ad es. legate a sistemi GSM, WiMAX, etc) che garantiscano, comunque, la comunicazione diretta tra la centrale operativa e il personale operativo impiegato nei servizi."*

Il dipendente Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale di questo Dipartimento resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti o dubbi interpretativi al fine di contribuire alla risoluzione di problematiche applicative.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Marco Valentini

VA/FS(Polam/U.O.Vig./C.O. Circolare direttive MISE_017913_10089.D(1)REG_2015)



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI

DIVISIONE I - VIGILANZA, CONTROLLO, AZIONE ISPETTIVA, PROGRAMMAZIONE

Ministero Sviluppo Economico

AOO Attività territoriali

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0156015 - 03/12/2015 - USCITA



000074873900

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA POLIZIA

AMMINISTRATIVA E SOCIALE

- c.a. Sost. Comm. Vincenzo ACUNZO

Coordinatore Unità organizzativa per la vigilanza Privata

Piazza del Viminale, 1

00184 ROMA

Oggetto: **Requisiti minimi delle infrastrutture per le telecomunicazioni degli istituti di vigilanza privata - Allegato E al decreto n. 269/2010, come sostituito dall'Allegato I al decreto n. 56/2015 - Circolare n. 155299 del 2 dicembre 2015.**

Con riferimento a quanto indicato in oggetto, si trasmette la circolare relativa alle modalità operative per l'accertamento dei requisiti minimi dei sistemi di comunicazione radio e telefonica di cui all'allegato E del DM 269/2010.

IL DIRETTORE GENERALE

Pietro Celi

Dve

Viale America 201 - 00144 Roma
Pec: dgat.segreteria@pec.sviluppoeconomico.gov.it
Mail: paolo.dalesio@mise.gov.it
Tif 06 5444 3236



Ministero Sviluppo Economico
AGC Attività territoriali

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0155299 - 02/12/2015 - USCITA



■se 000074489000

Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI

Divisione 1 - Vigilanza, controllo, azione ispettiva, programmazione

CIRCOLARE

Modalità operative per l'accertamento della sussistenza dei requisiti minimi dei sistemi di comunicazione radio e/o telefonica di cui all'allegato E del D.M. n. 269/2010, come sostituito dall'allegato 1 del D.M. n. 56/2015.

AGLI ISPETTORATI TERRITORIALI



INDICE

1. PREMESSA	pag. 3
2. PROCEDURA	pag. 4
2.1 Avvio del procedimento	pag. 4
2.2 Esame della documentazione	pag. 4
2.2.1 Caso di nuovo Istituto	pag. 5
2.2.2 Caso di Istituto già esistente	pag. 5
2.2.3 Caso di estensione della licenza prefettizia in una regione diversa da quella dove ha sede principale l'Istituto	pag. 5
2.3 Accertamento tecnico presso l'Istituto	pag. 6
2.3.1 Verbale di accertamento	pag. 7
2.4 Conclusione del procedimento	pag. 8
2.5 Suggerimenti utili per gli istituti di vigilanza	pag. 9
3. ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA COMPILAZIONE DEL VERBALE	pag. 9
4. APPLICAZIONE E MONITORAGGIO DELLA PROCEDURA	pag. 12
ALLEGATI	
All. 1 - lettera richiesta documenti	pag. 13
All. 2 - elenco completo dei documenti da allegare al progetto	pag. 15
All. 3 - copertura radioelettrica	pag. 16
All. 4 - scheda informativa	pag. 17
All. 5 - verbale/check list	pag. 19



1. PREMESSA

Le presenti indicazioni tecnico-operative hanno la finalità di uniformare le procedure e la modulistica relative all'attività svolta dagli Ispettorati territoriali per la verifica dei requisiti minimi dei sistemi di comunicazione radio e/o telefonica degli istituti di vigilanza privata, ai sensi dell'allegato E al decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, come sostituito dall'allegato I al decreto del Ministro dell'interno 25 febbraio 2015, n. 56.

Le attività di verifica sono svolte dagli Ispettorati territoriali in conto terzi, con riferimento alla seguente normativa:

- allegato E al decreto 1° dicembre 2010, n. 269 e s.m.i.;
- decreto 4 giugno 2014, n. 115;
- decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 e s.m.i.;
- decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e s.m.i..

I relativi costi sono determinati sulla base di quanto previsto dal decreto 15 febbraio 2006 recante *"Individuazione delle prestazioni, eseguite dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n.366"*.

La definizione di una procedura operativa di accertamento uniforme, che prevede un modello *standard* di verbale/*check list*, risponde all'esigenza di conseguire una migliore e più efficiente organizzazione dell'attività sul territorio, in considerazione, peraltro, delle recenti novità normative sul nuovo sistema di valutazione della qualità e della conformità degli istituti e dei servizi di vigilanza privata, nonché della complessità dell'*iter* procedimentale che ne consegue.

A tale scopo si è avviata un'attività di collaborazione con gli *stakeholder* del settore nell'incontro tenutosi il giorno 26 novembre 2014 presso la sede Eur del Ministero dello sviluppo economico con le associazioni rappresentative degli istituti di vigilanza, il Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, le Direzioni generali per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, e per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico.

Si è proceduto quindi, con una prima serie di riunioni, alla costituzione di un gruppo *ad hoc* di tecnici esperti degli Ispettorati per la elaborazione di uno schema di procedura operativa e relativa *check list*, seguita da incontri con le Direzioni generali competenti in materia e con il Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale ai fini di meglio raccordare le procedure tecnico-amministrative di rispettiva competenza.

A conclusione dei suddetti incontri si è provveduto a presentare alle associazioni rappresentative degli istituti di vigilanza uno schema di procedura e relativa *check list*, al fine di acquisire osservazioni ed eventuali proposte, che sono state conseguentemente esaminate nell'ambito dell'incontro tenutosi il giorno 24 novembre 2015 presso la sede Eur del Ministero dello sviluppo economico con tutti gli *stakeholder* del settore.

Al termine della fase di consultazione, tenendo conto dei contributi pervenuti e in raccordo con il Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale, sono state elaborate le presenti indicazioni tecnico-operative.



2. PROCEDURA

2.1 Avvio del procedimento

La richiesta di parere ai fini dell'allegato E al D.M n. 269/2010 e s.m.i. è sempre inviata dalla Prefettura all'Ispettorato Territoriale (di seguito denominato Ispettorato) competente per la regione in cui l'Istituto di Vigilanza (di seguito denominato Istituto) ha la sede principale. Lo stesso Ispettorato diventa "capofila" nel caso di estensioni territoriali in regioni diverse da quella dove ha sede principale l'Istituto e sarà l'unico referente per la Prefettura, inviando tempestivamente l'incarico all'Ispettorato competente..

L'Ispettorato, che riceve la richiesta dalla Prefettura o l'incarico dal "capofila", procede secondo l'iter di seguito descritto:

- comunicazione all'Istituto di apertura del procedimento entro 10 giorni dalla sopramenzionata richiesta o dall'incarico del "capofila", con contestuale richiesta del progetto operativo (**allegato 1** - richiesta documenti) nonché di anticipo delle spese per prestazioni in conto terzi.

[Il pagamento delle prestazioni conto terzi avviene con una prima fase di versamento in anticipo e con una fase ultima di versamento del conguaglio a saldo. La richiesta di anticipo spese sarà pari a euro 200,00 qualora l'attività preveda solo l'analisi documentale, mentre da euro 500,00 a euro 750,00 nel caso sia previsto il sopralluogo presso la centrale operativa e tenendo in considerazione le distanze/particolarità dell'Istituto. In ogni caso l'Ispettorato capofila, se non ha attività di controllo di propria competenza da effettuare, non provvederà ad addebitare alcun costo in conto terzi.]

2.2 Esame della documentazione

Al ricevimento dell'anticipo spese e del progetto operativo si effettua l'analisi documentale (**allegato 2**) in relazione alle caratteristiche dell'Istituto, la quale prevede:

- controllo conformità apparecchiature (ivi compresa marcatura CE);
- controllo progetto tecnico/autorizzazione generale per le dotazioni radio ivi compresa la copertura territoriale (l'Ispettorato valuta la congrua copertura avvalendosi dei sistemi a propria disposizione, tenendo in considerazione le specifiche di cui in **allegato 3**; si ritiene congrua la copertura che viene assicurata su tutti i comuni normalmente serviti dall'Istituto di vigilanza e riportati nella domanda di licenza prefettizia);
- controllo dotazioni telefoniche ivi compresa la percentuale minima prevista;
- eventuale richiesta di integrazione della documentazione prodotta.



2.2.1 *Caso di nuovo Istituto*

- a) l'Ispettorato rilascia il parere preliminare alla Prefettura competente e per conoscenza all'Istituto, chiedendo ad entrambi di comunicare l'effettiva operatività degli impianti per la verifica sul posto. Trasmette inoltre, su richiesta della Direzione generale per la pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico (DGPGSR) i seguenti dati informativi riguardanti (**allegato 4**):
- il numero di protocollo assegnato dalla DGSCERP alla richiesta di autorizzazione generale;
 - località, comprensive di coordinate geografiche, relative sia alle stazioni di diffusione nonché alle centrali operative;
 - copertura radioelettrica di ogni diffusore il più possibile conforme alla normativa concernente la propagazione radioelettrica (piano Farioli);
 - percentuale totale di copertura radioelettrica in merito a quanto richiesto in fase preliminare dall'istituto (es: ambito comunale, provinciale regionale);
 - schema a blocchi del radiocollegamento fornito dal richiedente;
 - rilascio del parere positivo (o negativo) della verifica dei requisiti minimi, che non risulta vincolante per il rilascio dell'autorizzazione generale.
- b) ricevuta la comunicazione di effettiva operatività da parte dell'Istituto e/o della Prefettura, l'Ispettorato predispone l'accertamento tecnico, in contraddittorio, presso l'Istituto stesso.

2.2.2 *Caso di Istituto già esistente*

- a) l'Ispettorato rilascia il parere preliminare alla Prefettura competente e per conoscenza all'Istituto (nel caso in cui sia richiesta un'estensione al parere già rilasciato). Trasmette su richiesta della DGPGSR i dati informativi di cui al punto 1 lett. a) precedente;
- b) l'Ispettorato predispone l'accertamento tecnico presso l'Istituto in contraddittorio (nel caso di modifiche all'Autorizzazione generale in essere, l'accertamento tecnico presso l'Istituto viene disposto successivamente al rilascio dell'Autorizzazione stessa da parte della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali – DGSCERP).

2.2.3 *Caso di estensione della licenza prefettizia in una regione diversa da quella dove ha sede principale l'Istituto*

- a) l'Ispettorato "capofila", unico referente per la Prefettura, è quello dove ha sede principale l'Istituto. Il "capofila" si raccorda con gli altri Ispettorati coinvolti, a cui inoltra copia in formato elettronico di tutto quanto ricevuto dalla Prefettura stessa;



- b) nel caso la richiesta di parere della Prefettura pervenga direttamente all'Ispettorato nel cui territorio di competenza l'Istituto intende operare, ma non ha la sede principale, tale Ispettorato inoltra l'istanza pervenuta al "capofila" dandone contestualmente informazione alla Prefettura;
- c) l'Ispettorato analizza il progetto riferito alla propria area di competenza, nella quale l'Istituto ha chiesto l'estensione, e si interfaccia con l'Istituto per tutti gli aspetti relativi sia all'istruttoria documentale che all'eventuale sopralluogo. A conclusione della propria attività invia al "capofila" le risultanze dell'attività svolta ed il proprio parere;
- d) il "capofila" acquisisce le risultanze degli accertamenti effettuati dagli Ispettorati coinvolti per il conseguente inoltro alla Prefettura del parere tecnico.

In ogni caso il rilascio del parere preliminare da parte dell'Ispettorato deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della completa documentazione richiesta.

[la richiesta delle spese in conto terzi è in capo a ciascuno degli Ispettorati coinvolti nell'attività; ogni Ispettorato cura la richiesta dell'anticipo e del saldo per la propria parte di attività. l'Ispettorato capofila, se non ha attività di controllo di propria competenza da effettuare, non provvederà ad addebitare alcun costo in conto terzi].

2.3 Accertamento tecnico presso l'Istituto

Prima di procedere al sopralluogo l'Ispettorato può convocare l'Istituto per un'audizione, al fine di chiarire sia gli aspetti organizzativi e l'impiantistica sia la configurazione della rete radio della centrale operativa/centro di comunicazione, nonché per concordare le modalità di intervento con particolare attenzione alle previste prove di controllo delle alimentazioni di emergenza per le dotazioni radio e telefoniche.

In centrale operativa/centro di comunicazione:

- verifica della corrispondenza tra le dotazioni dichiarate e quelle presenti, con accertamento della conformità al D.Lgs. n. 269/01 (attuazione direttiva 1999/5/CE) sia delle apparecchiature radio che di quelle telefoniche;
- verifica numero postazioni, dotazione telefonica e radio (ivi compresa riserva);

[Per le Autorizzazioni generali emanate prima dell'entrata in vigore del DM 56/2015, qualora l'Ispettorato territoriale accerti la presenza di una postazione radio base di riserva con antenna direttiva, così come riportato nell'Autorizzazione generale ma in difformità da quanto previsto nell'allegato E (antenna omnidirezionale), rilascia comunque un parere tecnico favorevole condizionato all'impegno dell'istituto di vigilanza di uniformarsi alla normativa vigente alla prima occasione utile ma, in ogni caso, non oltre 3 mesi dalla data dell'accertamento. A tal fine l'istituto di vigilanza rilascia una dichiarazione scritta.]

- verifica Rete LAN se usata per i servizi di vigilanza (sistema GPS, centralino VOIP, gestione allarmi, etc.);



- verifica tecnica delle Autorizzazioni generali relative al diritto d'uso della frequenza tramite rilevamento delle caratteristiche tecniche autorizzate delle apparecchiature radio e dei ponti ripetitori (con idonea strumentazione tecnica messa eventualmente a disposizione dall'Istituto o dalla ditta di manutenzione incaricata dallo stesso a presiedere alle operazioni di verifica), con eventuale sopralluogo alla postazione in caso di presunte difformità o nel caso di controlli a campione;
- prove di comunicazioni radio e telefoniche con controllo registrazione; prove di geolocalizzazione dei furgoni nei casi previsti (nel caso il sistema di geolocalizzazione sia inserito nella apparecchiature radio e venga effettuato un trasporto valori occasionale fuori dall'area di copertura radio, prevista in Autorizzazione generale, il furgone dovrà essere dotato di sistema indipendente di geolocalizzazione). Per le prove di comunicazione radio oltre alla fonia è prevista anche la prova di ricezione allarmi sia da postazioni portatili che mobili (es. furgoni portavalori).
- prova di funzionalità dei sistemi di alimentazione (gruppo di continuità e gruppo elettrogeno): per il gruppo di continuità la prova consiste nello staccare il contatore generale, previo accordo con l'Istituto in orari tali da non compromettere e/o ridurre al minimo i disagi, per un tempo di 15 minuti; per il gruppo elettrogeno verifica dell'esclusività di accesso allo stesso da parte dell'Istituto (sistemi di videosorveglianza e protezione nel caso di localizzazione dello stesso in parti comuni con terzi), esecuzione di prova del corretto funzionamento del sistema automatico (la verifica delle 6 ore di autonomia si limita alla rilevazione del dato dalla documentazione tecnica); durante il periodo di distacco dalla rete vengono effettuate prove di funzionalità della rete radio e telefonica;
- nel caso di remotizzazione di dotazioni radio/telefoniche previste in centrale operativa il luogo dove sono allocate le stesse va trattato come centrale operativa sia per le dotazioni (principale e riserva che devono essere selezionabili da remoto) che per l'alimentazione (gruppo di continuità ed elettrogeno). I locali di allocazione devono comunque essere in uso esclusivo all'Istituto e non presso soggetti terzi;
- se la località della remotizzazione non è nel territorio dell'Ispettorato che sta verificando la centrale operativa lo stesso assume la veste di "capofila" e coinvolge, per l'attività specifica di sopralluogo, l'Ispettorato competente territorialmente.
- verifica e valutazione dei vari contratti di manutenzione con SLA (nel caso di gestori di rete attenersi alle indicazioni date dagli stessi);

2.3.1 Verbale di accertamento

- In caso di conformità tra quanto accertato e quanto richiesto dall'allegato E del D.M. n. 269/2010, come sostituito dall'allegato I del D.M. n. 56/2015, nel verbale/checklist (**allegato 5**) vengono riportate tutte le operazioni effettuate e i dati delle apparecchiature verificate ai fini del rilascio del parere tecnico;



- in caso di difformità tra quanto accertato e quanto richiesto dall'allegato E del D.M. n. 269/2010, come sostituito dall'allegato I del D.M. n. 56/2015, l'Istituto può richiedere che venga effettuato un supplemento di verifica prima del rilascio del previsto parere tecnico. Tale verifica deve avvenire successivamente all'adeguamento alle prescrizioni indicate nel verbale di ispezione, previa specifica dichiarazione da parte dell'Istituto del tempo necessario per l'adeguamento, entro un termine coerente con la durata del procedimento amministrativo. A seguito della comunicazione di avvenuto adeguamento, l'Ispettorato predispone il supplemento di verifica al fine di completare l'accertamento;
- Qualora siano riscontrate delle difformità non sanabili tramite il supplemento di verifica l'Ispettorato potrà contestare le violazioni eventualmente accertate. Se ritenuto necessario, invece, il verbale di ispezione verrà proseguito all'Ufficio dello stesso Ispettorato al fine di concludere gli accertamenti richiesti e notificare eventuali violazioni alla vigente normativa in materia.
- per i punti operativi distaccati, ai fini del rilascio del parere tecnico, l'unico requisito da verificare è l'esistenza del collegamento fonico diretto con la centrale operativa. Nel caso siano presenti dotazioni radio ridondanti rispetto alle dotazioni minime come previsto dall'allegato E e quindi non sostitutive del collegamento fonico diretto con la centrale operativa, si effettua la relativa verifica con il solo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto indicato in Autorizzazione generale e quanto installato (ivi compresa la verifica della marcatura CE); in presenza di difformità, l'Ispettorato potrà contestare le violazioni eventualmente accertate. Se ritenuto necessario, invece, il verbale di ispezione verrà proseguito all'Ufficio dello stesso Ispettorato al fine di concludere gli accertamenti richiesti e notificare eventuali violazioni alla vigente normativa in materia. Nel caso in cui il punto operativo distaccato venga attrezzato con la postazione radio base sarà considerato come un Centro di comunicazioni e, pertanto, verificato e certificato come tale.

Nel verbale di ispezione vengono riportate, nell'apposita sezione, tutte le anomalie riscontrate ed i dati delle apparecchiature verificate, con le prescrizioni di adeguamento.

A conclusione dell'accertamento l'Ispettorato rilascia il parere tecnico definitivo, recante in allegato i verbali di ispezione ed eventuale supplemento di verifica redatti in contraddittorio.

2.4 Conclusione del procedimento

- l'Ispettorato incaricato (il "capofila" nel caso di coinvolgimento di più Ispettorati) trasmette il parere definitivo alla Prefettura competente e per conoscenza all'Istituto;
- l'Ispettorato provvede a trasmettere internamente all'Ufficio competente i dati necessari alla predisposizione della richiesta di saldo, a congruaglio, delle spese per prestazioni in conto terzi.



2.5 Suggerimenti utili per gli Istituti di vigilanza

- Utilizzo del sistema “uomo a terra”, considerato dotazione utile per la sicurezza del personale operativo degli Istituti;
- per il servizio “antipirateria” si ritiene utile dotare ogni operatore, incaricato di effettuare il servizio a bordo delle navi, di terminale telefonico satellitare per il collegamento diretto con la centrale operativa dell’Istituto.

3. ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA COMPILAZIONE DEL VERBALE/CHECK LIST

Per la compilazione del verbale/*check list* viene utilizzato uno specifico file digitale in formato *FileMaker*, trasmesso agli Ispettorati territoriali unitamente alle presenti istruzioni operative.

Il verbale si compone di una parte generale, in cui verranno riportate tutte le informazioni e le caratteristiche atte ad identificare l’Istituto di vigilanza, tre schede di verifica legate alla tipologia di controllo, A: Centro comunicazioni – B: Centrale operativa – C: Centrale operativa avanzata ed una parte conclusiva comprensiva delle “note” in cui i verbalizzanti riporteranno eventuali riferimenti che non trovano spazio nei campi delle schede, “dichiarazioni del legale rappresentante” e “conclusioni “. Sarà compilata la sola scheda pertinente l’incarico.

Per ciascuna voce compilata della scheda interessata dovrà essere contrassegnata l’apposita casella a fine riga intendendo una valutazione positiva della dotazione; diversamente si riporteranno nelle conclusioni le difformità riscontrate.

In sede di accertamento dovranno essere espletate le seguenti attività:

- a) verifica della corrispondenza tra le dotazioni dichiarate in progetto e quelle rinvenute;
- b) verifica della corrispondenza tra le aree di servizio delle Autorizzazioni Generali con le aree di copertura indicate nella documentazione prodotta; per la valutazione riferirsi all’allegato 3;
- c) verifica della rete LAN nel caso in cui sia utilizzata per servizi di vigilanza (ROIP, sistema GPS, centralino VOIP, gestione allarme);
- d) verifica, nei casi previsti (classe D), del sistema di geolocalizzazione dei furgoni se utilizzato su supporto radio. Per i trasporti occasionali, non previsti nel territorio di cui all’autorizzazione generale, il sistema di geolocalizzazione dovrà essere garantito con dotazione indipendente dalla rete radio;
- e) Verifica del collegamento fonico diretto con la centrale operativa nel caso di punti operativi distaccati (punto 25 della scheda). L’eventuale collegamento con dotazioni radioelettriche deve risultare da apposita autorizzazione generale.



Di seguito sono riportate le spiegazioni relative alle voci elencate nelle schede del verbale:

- 1 – **Collegamento con Questura/CC:** riportare l'Autorità interessata verificando l'immediata disponibilità dei numeri telefonici da chiamare;
- 2 – **Gruppo continuità statica:** riportare marca, modello ed ubicazione. Verificare, previo accordo programmato con l'Istituto, il gruppo di continuità statica. Si procederà con l'inibizione del gruppo elettrogeno e la successiva interruzione della rete elettrica: nei 15 minuti successivi saranno effettuate telefonate, collegamenti radio a campione ed esaminate le registrazioni di quest'ultime.
- 3 – **Gruppo elettrogeno con avvio automatico:** riportare marca, modello ed ubicazione. Verificare, previo accordo programmato con l'Istituto, il funzionamento del gruppo elettrogeno ad uso esclusivo dell'Istituto stesso. Si procederà con l'interruzione della rete elettrica previo accordo programmato con l'Istituto.
- 4 – **Postazione radio base:** riportare marca, modello ed ubicazione. Si procede con la verifica della corrispondenza tra l'apparecchiatura indicata in Autorizzazione Generale e quella rinvenuta accertando le caratteristiche tecniche autorizzate. Per le prove di comunicazione radio, oltre alla fonia, dovrà essere verificata la ricezione degli allarmi sia dalle postazioni portatili che da quelle mobili (es.: furgoni portavalori). Ulteriore accertamento sarà quello dei ponti ripetitori.
- 5 – **Postazione radio base di riserva:** vedi punto 4). Si richiama l'attenzione sull'antenna di tipo omnidirezionale.
- 6 – **Registratore comunicazioni:** riportare marca, modello ed ubicazione. La verifica prevede l'ascolto delle registrazioni effettuate immediatamente disponibili all'operatore.
- 7 – **1^ Postazione:** previsto solo per la classe funzionale D coincide con la postazione radio di cui al punto 4). Dovrà precisarsi la presenza del secondo canale radio bidirezionale. Per differenziarlo da questi che sarà oggetto di verifica di cui al punto 8.
- 8 – **2^ Postazione:** previsto solo per la classe funzionale D. Riportare il sistema di comunicazione utilizzato (radio o GSM). La verifica sarà la stessa del punto 4 nel caso di dotazione radio. In alternativa si valuterà il funzionamento del sistema utilizzato.
- 9 – **Altre Postazioni:** previsto solo per la classe funzionale D. La verifica è la stessa del punto 4 nel caso in cui vi siano ulteriori postazioni.
- 10 – **Linee telefoniche fisse:** riportare il numero delle linee telefoniche e l'ubicazione degli apparecchi telefonici con indicazione di almeno i numeri di telefono per il raggiungimento della dotazione minima prevista.
- 11 – **Utenze GSM:** riportare il numero delle linee GSM e l'ubicazione dei terminali telefonici con indicazione di almeno i numeri di telefono per il raggiungimento della dotazione minima prevista.
- 12 – **Nr guardie giurate non servite via radio:** riportare il numero, così come da dichiarazione dell'Istituto, per il turno di servizio maggiormente frequentato al fine di determinare la quantità delle utenze di cui ai punti 10 ed 11.



- 13 – **Centralino Telefonico:** riportare marca, modello ed ubicazione. Si verifica che confluiscono tutte le linee che fanno capo alla centrale operativa indicate al punto 10, 11 e 25.
- 14 – **Registratore comunicazioni:** riportare marca, modello ed ubicazione. Può essere lo stesso di cui al punto 6 e 25.
- 15 – **Postazioni operatore:** si indica il numero delle postazioni così come specificato nel verbale.
- 16 – **Hardware e Software di comunicazione:** riportare le caratteristiche dell'hardware e del software di comunicazione per i dati di controllo inclusi i supporti trasmissivi e le interfacce. Si verifica che al momento del sopralluogo sia tutto regolarmente operante.
- 17 – **Hardware e Software di gestione:** riportare le caratteristiche dell'hardware e del software di gestione per i dati di controllo. Si verifica che al momento del sopralluogo sia tutto regolarmente operante ivi compresa la localizzazione cartografica dei veicoli portavalori.
- 18 – **Hardware e Software di comunicazione:** riportare le stesse informazioni descritte al punto 16.
- 19 – **S.L.A.:** li riportano i vari contratti di manutenzione con SLA (nel caso di gestori di rete ci si attiene alle indicazioni date dagli stessi) e si verifica la copertura dell'assistenza a tutte le apparecchiature dei sistemi di comunicazione;
- 20 – **Configurazione:** previsto solo per la classe funzionale D. Si riportano i dati delle apparecchiature ed i vari collegamenti, inclusi i supporti trasmissivi e le interfacce e si verifica che al momento del sopralluogo sia tutto regolarmente operante.
- 21 – **Hardware e Software di comunicazione:** previsto solo per la classe funzionale D. Si riportano i dati delle apparecchiature, inclusi i supporti trasmissivi e le interfacce e si verifica che al momento del sopralluogo sia tutto regolarmente operante.
- 22 – **Hardware e Software di gestione:** previsto solo per la classe funzionale D. Si riportano i dati delle apparecchiature e si verifica la regolare operatività ivi compresa la localizzazione cartografica dei veicoli portavalori.
- 23 – **Hardware di riserva a caldo:** previsto solo per la classe funzionale D. Si riportano i dati del sistema utilizzato; la verifica consiste nell'accertare la continuità della gestione/registrazione dei dati previa interruzione dell'Hardware principale.
- 24 – **Gestione servizio teleallarme:** si riportano i dati del sistema di gestione. La verifica consiste nell'accertare l'utilizzo di un canale dedicato.
- 25 – **Interconnessione fonica diretta:** si riportano i dati del sistema utilizzato. Nel caso si utilizzi la dotazione radioelettrica si effettua la verifica tra quanto indicato in Autorizzazione Generale e quanto installato. Si verifica la connessione con un collegamento diretto.
- 26 – **Postazione Radio Base:** prevista in caso di utilizzazione comune. Si riportano le stesse informazioni del punto 4 per ogni singolo componente del raggruppamento o consorzio.
- 27 – **Nr. Linee Telefoniche:** prevista in caso di utilizzazione comune. Si riportano le stesse informazioni del punto 10 per ogni singolo componente del raggruppamento o consorzio.



28 – **Nr. Postazioni Operatore:** prevista in caso di utilizzazione comune. Si riportano le stesse informazioni del punto 15 per ogni singolo componente del raggruppamento o consorzio.

29 – **Hardware e Software di gestione:** prevista in caso di utilizzazione comune. Si riportano le stesse informazioni del punto 17 per ogni singolo componente del raggruppamento o consorzio.

[Nota bene: se le informazioni da riportare nel campo sono superiori ai caratteri previsti si riporta in nota la parte eccedente citando il punto di riferimento.]

5. APPLICAZIONE E MONITORAGGIO DELLA PROCEDURA

La presente circolare sarà effettiva a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Periodicamente, e in ogni caso annualmente a richiesta della Direzione generale per le attività territoriali, gli Ispettorati territoriali forniscono, con un prospetto sintetico, i seguenti dati relativi all'attività svolta:

- verifiche effettuate;
- pareri tecnici favorevoli e pareri tecnici non favorevoli;
- violazioni alla normativa vigente eventualmente riscontrate;
- sanzioni applicate;
- ricorsi presentati;
- eventuali criticità riscontrate nell'attività.

Le informazioni degli Ispettorati possono evidenziare eventuali criticità del sistema normativo o della presente circolare e quindi stimolare le necessarie azioni correttive.

Per favorire lo scambio di informazioni e di documentazione con le Direzioni centrali del Ministero nonché tra gli stessi Ispettorati, quest'ultimi dovranno nominare un proprio referente (ed un sostituto) per l'attività dandone comunicazione alla Direzione generale per le attività territoriali al seguente indirizzo di posta elettronica: territori@mise.gov.it.

In considerazione della necessità di portare a regime, in tempi rapidi, la presente circolare si ritiene opportuno che il coordinatore del gruppo di lavoro dei tecnici che ha provveduto alla stesura della procedura operativa assuma il compito di coordinatore dei sopracitati referenti - ai fini della corretta applicazione della stessa e del modello *standard* di verbale presso tutti gli Ispettorati - nonché di referente per le Associazioni rappresentative di categoria.

Si confida, pertanto, nella consueta collaborazione e nella segnalazione di eventuali criticità, assicurando che la scrivente Direzione è a disposizione per ulteriori chiarimenti e per contribuire sinergicamente alla risoluzione delle problematiche applicative.

IL DIRETTORE GENERALE
Pietro Celi



ALLEGATO 1

All' ISTITUTO

P.E.C.:

per conoscenza:

Alla PREFETTURA di

Rif.:

P.E.C.:

Pratica:

Oggetto: Istituto di Vigilanza “...” con sede in ... (..) Via

Accertamento della sussistenza dei requisiti minimi dei sistemi di comunicazione radio e/o telefonica di cui all'allegato E del DM 269/2010, come sostituito dall'allegato 1 del D.M. n. 56/2015.

In riferimento alla richiesta pervenuta dalla Prefettura-UTG di ... con nota prot. n. ... del..., relativa all'istanza presentata da codesta Società, allo scopo di accertare il possesso dei requisiti di cui all'oggetto si comunica che ai fini dell'avvio della relativa istruttoria è necessario integrare la predetta istanza.

Pertanto, codesta Società dovrà far pervenire a questo Ufficio una dettagliata relazione contenente le modalità operative e le dotazioni tecniche utilizzate per espletare i servizi richiesti, unitamente alla documentazione di seguito indicata.

1. Documentazione inerente alle spese per prestazioni in conto terzi:

- Quietanza in originale del versamento di anticipo spese.

Il versamento, pari a € , quale anticipo e salvo conguaglio, dovrà essere effettuato tramite una della modalità di seguito riportate:

Bollettino Postale sul c.c. n.72590334 (Inviare attestazione del versamento);

oppure con

Bonifico Bancario su IBAN IT41T0760114500000072590334 (Inviare attestazione del bonifico comprensivo di C.R.O.)

Entrambi intestati alla **Tesoreria Provinciale di Viterbo** specificando la seguente causale:
Art. 2 comma 1 lettera d) D.M. 15/02/2006 "effettuazione di interventi su richiesta di



*operatori di comunicazione elettronica in assenza di violazioni” – Min. Comun. DGPGSR
Uff. IV – Viale America 201 – 00144 Roma – Riferimento procedimento n.*

2. Documentazione inerente al sistema di comunicazione radio:

- a) Le caratteristiche ed i requisiti delle classi funzionali delle attività che si intendono svolgere, rapportati ai livelli dimensionali e agli ambiti territoriali per i quali la licenza è richiesta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del DM 269/10;
- b) in caso di attività di trasporto valori, il tipo di tecnologia che si intende usare per il secondo canale bidirezionale (es. con apparati in telefonia mobile GSM, eventualmente dotati del sistema “Push-to-Talk” IPRS IP Radio Service, che assicurano anche la localizzazione GPS del portatore, ecc.);
- c) copia aggiornata dell'Autorizzazione generale a poter esercire una rete di comunicazione elettronica, e/o copia della istanza e del progetto presentato al competente Organo centrale di questo Ministero intesa ad ottenere le modifiche dell'Autorizzazione generale per adeguarsi ai dettami del DM 269/10 oppure il primo rilascio della medesima;
- d) la tipologia di centrale operativa di cui l'allegato E del DM 269/10;
- e) marca e modello della postazione radio base e della postazione radio base di riserva destinati alla centrale operativa;
- f) diagramma a colori della copertura radioelettrica dell'area geografica che si intende servire e in cui sarà svolto o è già svolto il servizio di vigilanza;
- g) marca e modello del registratore delle radiocomunicazioni e le connesse funzionalità;
- h) dichiarazione contenente il numero delle Guardie Giurate non servite via radio;
- i) numero postazioni operatore;
- j) copia delle dichiarazioni di conformità, ai sensi della direttiva 1999/05/CE (D.Lgs. n. 269/01), di tutte le apparecchiature radioelettriche;
- k) copia del contratto di manutenzione da cui risulti una SLA non superiore a tre ore;
- l) comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti di telecomunicazione.

3. Documentazione inerente all'impianto telefonico:

- a) marca e modello delle apparecchiature telefoniche e gestione dati, ivi compreso centralino telefonico e registratore delle comunicazioni destinati alla centrale operativa;
- b) copia delle dichiarazioni di conformità, ai sensi della direttiva 1999/05/CE (D.Lgs. n. 269/01), di tutte le apparecchiature suddette;
- c) copia del contratto di manutenzione da cui risulti una SLA non superiore a tre ore.

La sopraelencata documentazione dovrà pervenire allo Scrivente entro 30 gg. dalla data di ricezione della presente comunicazione, in assenza della quale si procederà all'archiviazione della istanza e alla contestuale informazione alla Prefettura-UTG competente.

Si resta in attesa di riscontro, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

IL DIRETTORE



ALLEGATO 2

DOCUMENTI DA ALLEGARE AL PROGETTO

- Dichiarazione contenente classi funzionali, livello dimensionale ed ambito territoriale dell'Istituto;
- progetto tecnico della centrale operativa e/o del centro comunicazioni, corredato di esaustiva relazione che ne descriva il funzionamento operativo, con riferimento a dislocazione e connessioni tra gli apparati telefonici e radioelettrici; numero delle postazioni radio e di operatore telefonico; numero e tipologia delle linee telefoniche attivate o che si intendono attivare;
- progetto tecnico della copertura radioelettrica, redatto secondo lo schema ministeriale, che comprenda l'area di copertura degli impianti; numero, tipologia, marca e modello degli apparati utilizzati; frequenze e potenze di uscita degli apparati; tipologia, caratteristiche di irradiazione e orientamenti delle antenne da utilizzare;
- consistenza numerica, marca, modello e caratteristiche tecniche degli apparati ausiliari di registrazione delle comunicazioni;
- copia del contratto di manutenzione dei sistemi di comunicazione, o dichiarazione in cui si attesti l'intenzione di attivare un contratto di manutenzione con SLA (Service Level Agreement – tempo di intervento in caso di guasto) non superiori a tre ore, nel contratto devono essere indicate tutte le apparecchiature rientranti nella manutenzione;
- numero delle guardie giurate che non saranno servite via radio;
- dichiarazione che i sistemi di comunicazione, le relative apparecchiature e l'alimentazione siano in uso esclusivo e nella piena disponibilità dell'Istituto;
- in caso di raggruppamenti o consorzi dovrà essere fornita la documentazione relativa con riferimento al numero dei componenti del raggruppamento o consorzio.



ALLEGATO 3

COPERTURA RADIOELETTRICA

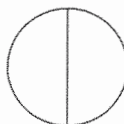
La copertura del territorio richiesto alla Prefettura è, nel nostro caso, l'area di servizio radio. E' necessario considerare i seguenti dati:

- 1) massima lunghezza del raggio dell'area di servizio in Km (All. 16 – D.Lgs. 259/13, riferito al ponte ripetitore); Per consentire l'efficiente riuso delle frequenze sul territorio, l'estensione tipica dell'area di servizio di ciascuna stazione di base (o ripetitrice) deve essere tale che, a meno di particolari condizioni orografiche, la distanza tra due punti qualsiasi del suo bordo non superi 60 km (30 Km di raggio) nelle bande VHF e 30 km (15 Km di raggio) nelle bande UHF (decreto Farioli).
- 2) Lunghezza massima del collegamento in linea d'aria (Km) ovvero la lunghezza dell'area indicante la superficie di territorio nella quale si intende avere copertura radioelettrica (in relazione alle stazioni mobili e/o portatili) espressa in Km (All. 15 – D.Lgs. 259/13).

Le informazioni di cui sopra dovranno poi essere elaborate in relazione alle antenne dei ponti ripetitori; si indicano i seguenti casi:

a) n. 1 ponte con antenna omnidirezionale:

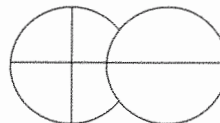
la lunghezza (raggio) di cui al punto 1 sarà sempre la metà di quella al punto 2 (max 60 Km VHF – max 30 Km UHF)



b) n. 2 ponti con antenna omnidirezionale:

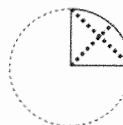
Nel caso di rete isofrequenziale la lunghezza 1) sarà il raggio equivalente dell'insieme unione delle aree.

Nel caso di rete a frequenze diverse la lunghezza 1) avrà due valori riferiti ciascuno al proprio raggio, mentre la lunghezza 2) sarà la distanza fra i punti più lontani dei cerchi



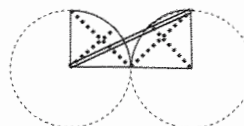
c) n. 1 ponte con antenna direttiva:

supponiamo che il fascio abbia un'apertura di 90°: in questo caso la distanza 1) e 2) sono rappresentate dalle due linee tratteggiate e saranno entrambe entro i limiti previsti per un ponte ripetitore (max 30 Km VHF – max 15 Km UHF)



d) n. 2 ponti con antenne direttive:

supponiamo che il fascio abbia un'apertura di 90°: considerando una rete isofrequenziale la distanza 1) è il raggio equivalente dell'insieme unione dei due spicchi di cerchio mentre con frequenze diverse la lunghezza 1) avrà due valori riferiti ciascuno al proprio raggio (max 30 Km VHF – max 15 Km UHF) la distanza 2) è rappresentata dai due punti più lontani della figura geometrica derivata.



Per coprire in maniera puntuale il territorio, sarà necessario posizionare correttamente i ponti ripetitori, utilizzando antenne direttive e omnidirezionali fino ad avere, nell'ambito della distanza di cui al punto 2), la copertura completa, fermo restando la distanza di cui al punto 1) per ogni ponte.



ALLEGATO 4

Nota Tecnica del

N. protocollo assegnato alla pratica DGSCERP: _____

Richiesta dell'Istituto di vigilanza privata _____ avente come oggetto _____

Dotazione radio progettuale:

Tipo di collegamento e dotazione:

(ESEMPIO: Collegamento simplex con 2 stazioni base (principale e riserva); 2 mobili; 6 portatili. Richiesta di remotizzazione della base alla centrale operativa di)

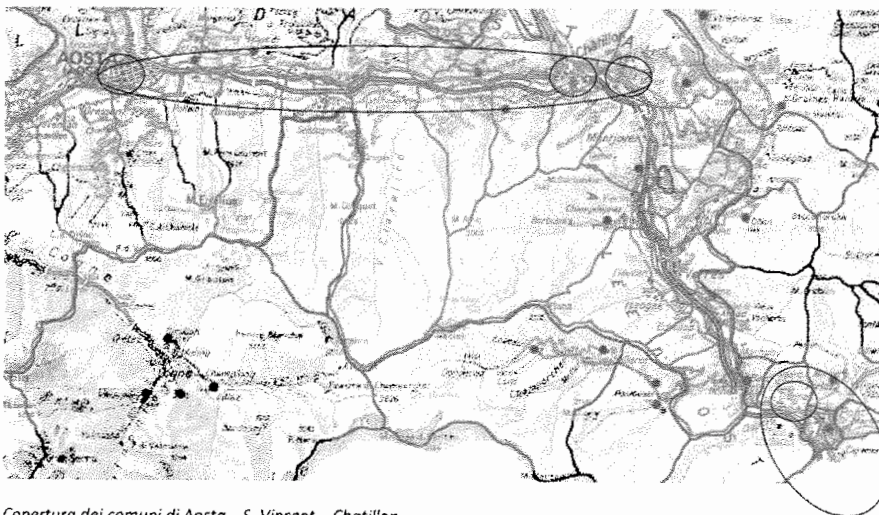
Ubicazione Base:

(ESEMPIO: presso - longitudine :..... E; latitudine N)

Lunghezza massima collegamento: Km

Cartografia con indicazione dei punti di trasmissione e le aree di copertura

ESEMPIO:

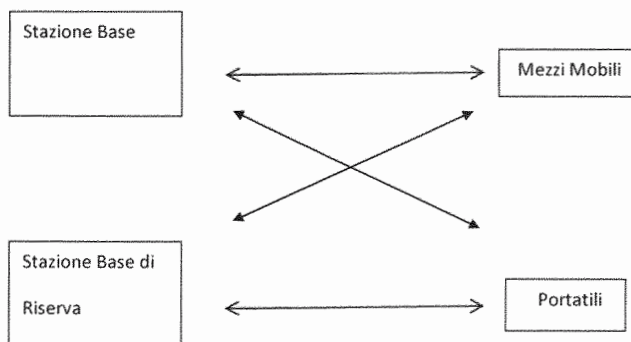


Copertura dei comuni di Aosta – S. Vincent – Chatillon.

Il comune di Donnaz inserito nella richiesta prefettizia è gestito dalla rete dell'istituto già in essere ed in particolare dal P.R. di Andrate (TO).



Schema a blocchi del radiocollegamento:



Richiesta remotizzazione delle stazioni base presso la centrale operativa di

Il Funzionario Tecnico

Prot.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Divisione IV - Ispettorato Piemonte e Valle d'Aosta

dgat.div04.isppva@pec.mise.gov.it

VERBALE DI ACCERTAMENTO

All'istituto di vigilanza

ESEGUITO IN DATA	
PRESSO	

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE			
SEDE LEGALE			
ISCRIZIONE CCIAA			
PEC			
RAPPRESENTATO DA			
IDENTIFICATO A MEZZO			

CARATTERISTICHE		
art. 2 D.M. 269/2010	A) CLASSE FUNZIONALE	
	B) LIVELLO DIMENSIONALE	
	C) AMBITO TERRITORIALE	

TIPOLOGIA

DETERMINA D.G.S.C.E.R.P. - Ministero Dello Sviluppo Economico - PER LA CONCESSIONE DIRITTO D'USO DELLE FREQUENZE PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DEL RADIOCOLLEGAMENTO			
Art. 104 e 107 D.Lgs. 289/2003	PROT.	DATA	COPERTURA

Il presente verbale viene redatto per gli adempimenti previsti dall'allegato E al decreto 1 dicembre 2010, n. 269 come sostituito dall'allegato I al decreto 25 febbraio 2015, n. 56.
L'accertamento di eventuali difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in materia sarà oggetto di successivo verbale di contestazione di illecito.

TIPOLOGIA A

ALIMENTAZIONE DI EMERGENZA		
2	GRUPPO CONTINUITA' STATICA (ALMENO 15 MIN. DI AUTONOMIA)	☐
3	GRUPPO ELETTROGENO CON AVVIO AUTOMATICO (ALMENO 6 ORE DI AUTONOMIA)	☐

SISTEMA DI COMUNICAZIONE RADIO		
4	POSTAZIONE RADIO BASE (CON ANTENNA DIRETTIVA)	☐
5	POSTAZIONE RADIO BASE DI RISERVA (CON ANTENNA OMNIDIREZIONALE)	☐
6	REGISTRATORE COMUNICAZIONI	☐

SISTEMA DI COMUNICAZIONE TELEFONICA		
10	LINEE TELEFONICHE FISSE ^(A)	☐
11	UTENZE GSM ^(A)	☐
12	Nr. GUARDIE GIURATE NON SERVITE VIA RADIO	☐
13	CENTRALINO TELEFONICO (PER LA GESTIONE DI TUTTE LE LINEE)	☐
14	REGISTRATORE COMUNICAZIONI	☐
15	POSTAZIONI OPERATORE ^(B)	☐

MANUTENZIONE SISTEMI DI COMUNICAZIONE		
19	SLA (NON SUPERIORE A 3 ORE)	☐

24	GESTIONE SERVIZIO TELEALLARME	☐
25	INTERCONNESSIONE FONICA DIRETTA (CON PUNTI OPERATIVI DISTACATI)	☐

R.D. 635/1940 art. 257 sexsies (utilizzazione comune)			
26	POSTAZIONE RADIO BASE ^(c)		☐
27	Nr. LINEE TELEFONICHE ^(b)		☐
28	Nr. POSTAZIONI OPERATORE ^(d)		☐
SOGGETTI COOPERANTI IN REGIME DI GESTIONE ASSOCIATA			
DENOMINAZIONE		TITOLARE	SEDE LEGALE

TIPOLOGIA B

ALIMENTAZIONE DI EMERGENZA (SOLO PER CLASSE FUNZIONALE E)		
1	COLLEGAMENTO CON QUESTURA / CC	☐

ALIMENTAZIONE DI EMERGENZA		
2	GRUPPO CONTINUITA' STATICA (ALMENO 15 MIN. DI AUTONOMIA)	☐
3	GRUPPO ELETTROGENO CON AVVIO AUTOMATICO (ALMENO 6 ORE DI AUTONOMIA)	☐

SISTEMA DI COMUNICAZIONE RADIO		
4	POSTAZIONE RADIO BASE (CON ANTENNA DIRETTIVA)	☐
5	POSTAZIONE RADIO BASE DI RISERVA (CON ANTENNA OMNIDIREZIONALE)	☐
6	REGISTRATORE COMUNICAZIONI	☐

SISTEMA DI COMUNICAZIONE TELEFONICA		
10	LINEE TELEFONICHE FISSE ^(a)	☐
11	UTENZE GSM ^(a)	☐
12	Nr. GUARDIE GIURATE NON SERVITE VIA RADIO	☐
13	CENTRALINO TELEFONICO (PER LA GESTIONE DI TUTTE LE LINEE)	☐
14	REGISTRATORE COMUNICAZIONI	☐
15	POSTAZIONI OPERATORE ^(b)	☐

SISTEMA DI COMUNICAZIONE DATI DI CONTROLLO		
16	HARDWARE E SOFTWARE DI COMUNICAZIONI ^(c)	☐
17	HARDWARE E SOFTWARE DI GESTIONE ^(c)	☐

SISTEMA DI GESTIONE REMOTA		
18	HARDWARE E SOFTWARE DI COMUNICAZIONI ^(b)	☐

MANUTENZIONE SISTEMI DI COMUNICAZIONE		
19	SLA (NON SUPERIORE A 3 ORE)	☐

SISTEMA DI GESTIONE PORTAVALORI (SOLO PER CLASSE FUNZIONALE D)		
20	CONFIGURAZIONE (SERVER / CLIENT)	☐
21	HARDWARE E SOFTWARE DI COMUNICAZIONI ^(b)	☐
22	HARDWARE E SOFTWARE DI GESTIONE ^(c)	☐
23	HARDWARE DI RISERVA A CALDO	☐

24	GESTIONE SERVIZIO TELEALLARME	☐
25	INTERCONNESSIONE FONICA DIRETTA (CON PUNTI OPERATIVI DISTACCATI)	☐

R.D. 635/1940 art. 257 sexsies (utilizzazione comune)		
26	POSTAZIONE RADIO BASE ^(c)	☐
27	Nr. LINEE TELEFONICHE ^(b)	☐
28	Nr. POSTAZIONI OPERATORE ^(c)	☐

SOGGETTI COOPERANTI IN REGIME DI GESTIONE ASSOCIATA			
DENOMINAZIONE	TITOLARE	SEDE LEGALE	ATTIVITA'

TIPOLOGIA C

ALIMENTAZIONE DI EMERGENZA (SOLO PER CLASSE FUNZIONALE E)		
1	COLLEGAMENTO CON QUESTURA / CC	☐

ALIMENTAZIONE DI EMERGENZA		
2	GRUPPO CONTINUITA' STATICA (ALMENO 15 MIN DI AUTONOMIA)	☐
3	GRUPPO ELETTROGENO CON AVVIO AUTOMATICO (ALMENO 6 ORE DI AUTONOMIA)	☐

SISTEMA DI COMUNICAZIONE RADIO		
4	POSTAZIONE RADIO BASE (CON ANTENNA DIRETTIVA)	☐
5	POSTAZIONE RADIO BASE DI RISERVA (CON ANTENNA OMIDIREZIONALE)	☐
6	REGISTRATORE COMUNICAZIONI	☐
7	1° POSTAZIONE (CANALE BIDIREZIONALE, COPERTURA DELL'AREA COME DA AUTORIZZAZIONE PREFETTIZIA)	☐
8	2° POSTAZIONE (ASSICURATA ANCHE CON GSM - SISTEMA PUSH TO TALK)	☐
9	ALTRE POSTAZIONI	☐

COMUNICAZIONE TELEFONICA		
10	LINEE TELEFONICHE FISSE ^(b)	☐
11	UTENZE GSM ^(b)	☐
12	N° GUARDIE GIURATE NON SERVITE VIA RADIO	☐
13	CENTRALINO TELEFONICO (PER LA GESTIONE DI TUTTE LE LINEE)	☐
14	REGISTRATORE COMUNICAZIONI	☐
15	POSTAZIONI OPERATORE ^(b)	☐

SISTEMA DI COMUNICAZIONE DATI DI CONTROLLO		
16	HARDWARE E SOFTWARE DI COMUNICAZIONE ^(c)	☐
17	HARDWARE E SOFTWARE DI GESTIONE ^(c)	☐

SISTEMA DI GESTIONE REMOTA		
18	HARDWARE E SOFTWARE DI COMUNICAZIONI ⁽⁶⁾	☐

MANUTENZIONE SISTEMI DI COMUNICAZIONE		
19	SLA (NON SUPERIORE A 3 ORE)	☐

SISTEMA DI GESTIONE PORTAVALORI (SOLO PER CLASSE FUNZIONALE D)		
20	CONFIGURAZIONE (SERVER + CLIENT)	☐
21	HARDWARE E SOFTWARE DI COMUNICAZIONI ⁽⁷⁾	☐
22	HARDWARE E SOFTWARE DI GESTIONE ⁽⁷⁾	☐
23	HARDWARE DI RISERVA A CALDO	☐

24	GESTIONE SERVIZIO TELEALLARME	☐
25	INTERCONNESSIONE FONICA DIRETTA (CON PUNTI OPERATIVI DISTACCATI)	☐

R.D. 635/1940 art. 257 sexsies (utilizzo comune)		
26	POSTAZIONE RADIO BASE ⁽⁸⁾	☐
27	Nr. LINEE TELEFONICHE ⁽⁸⁾	☐
28	Nr. POSTAZIONI OPERATORE ⁽⁸⁾	☐
29	HARDWARE E SOFTWARE DI GESTIONE ⁽⁸⁾	☐

SOGGETTI COOPERANTI IN REGIME DI GESTIONE ASSOCIATA			
DENOMINAZIONE	TITOLARE	SEDE LEGALE	ATTIVITA'

NOTE

DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE O DELLA PERSONA PRESENTE ALL' ACCERTAMENTO

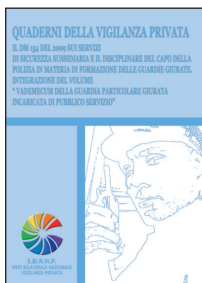
CONCLUSIONI

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
O PERSONA PRESENTE ALL' ACCERTAMENTO

I FUNZIONARI INCARICATI

PER CIASCUNA VOCE COMPILATA DELLA SCHEDA INTERESSATA, DOVRÀ ESSERE CONTRASSEGNAIA L'APPOSITA CASELLA A FINE RIGA INTENDENDO UNA VALUTAZIONE POSITIVA DELLA DOTAZIONE; DIVERSAMENTE SI RIPORTERANNO NELLE CONCLUSIONI LE DIFFORMITÀ RISCOTRATE.

- A) Linee telefoniche fisse più GSM pari al 20% delle guardie giurate non servite via radio e comunque non inferiori a 2 fisse e 1 GSM.
- B) In numero pari al 15% delle linee, comunque non inferiore a 2.
- C) Con canale dedicato per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio.
- D) Pari al 20% di tutte le guardie giurate non servite via radio, comunque non inferiori a due fisse più una GSM per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio.
- E) In numero pari al 15% delle linee e comunque non inferiore a due per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio.
- F) Inclusi i supporti trasmissivi e le interfacce.
- G) Che permette l'archiviazione ordinaria dei dati per una settimana e l'estrapolazione dei dati concernenti le segnalazioni di allarme o di interesse.
- H) Per monitoraggio e gestione cifrata da remoto, inclusi i supporti trasmissivi e le interfacce.
- I) Linee telefoniche fisse più GSM pari al 30% delle guardie giurate non servite via radio e comunque non inferiori a 4 fisse e 2 GSM.
- L) Che permette anche la localizzazione cartografica dei veicoli portavalori, che dovranno essere dotati di sistema GPS.
- M) Pari al 30% di tutte le guardie giurate non servite via radio, comunque non inferiori a 4 fisse più 2 GSM per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio.
- N) Che permetta la localizzazione cartografica dei veicoli portavalori, che dovrà essere differenziata per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio.



1. Quaderni della Vigilanza Privata - Il D.M. 154 del 2009 sui servizi di sicurezza sussidiaria e il disciplinare del Capo della Polizia in materia di formazione delle Guardie Giurate. Integrazione del volume "Vademecum della Guardia particolare giurata incaricata di pubblico servizio"



2. Quaderni della vigilanza privata. Il Decreto ministeriale in materia di capacità tecnica e qualità dei servizi degli Istituti di vigilanza privata. Aggiornato a maggio 2016



3. Manuale su salute e sicurezza per la guardia giurata. Aggiornato a maggio 2016



4. La privacy per gli operatori della vigilanza privata



5. Nozioni di base in materia di primo soccorso



6. La formazione degli operatori della vigilanza privata



7. Obblighi generali per i datori di lavoro in materia di salute e sicurezza



8. Analisi della legislazione europea sulla vigilanza privata



9. Il vademecum della GPG incaricata di pubblico servizio



10. Analisi dei fabbisogni formativi e professionali del settore della vigilanza privata



11. Analisi dei fabbisogni formativi



12. Analisi dei fabbisogni formativi del settore sicurezza



Associazione Italiana Vigilanza
Via Sistina 23 00187 – Roma
Tel. 06.42012400 - Fax 06.42012406
Mail info@assiv.it - <http://www.assiv.it>



Associazione Nazionale Istituti di Vigilanza
Via Volta 3 c/o Studio Moro – 22100 Como
Tel. 031.243489 - Fax 031.241661



Unione Nazionale Istituti di Vigilanza
Via Lucania, 13 - 00187 Roma
Tel. 06.4441152 - Fax 06.49388119
Mail info@univ.it - <http://www.univigilanza.it/>



Associazione Generale Cooperative Italiane – Servizi
Via A. Bargoni, 78 – 00158 Roma
Tel. 06.583271 - Fax 06.58327210
Mail: info@agci.it - <http://www.agci.it>



Via Guattani, 9 – 00161 Roma
Tel. 06.84439300-01 - Fax 06.4403082
Mail segreteria@legacoopservizi.it - <http://www.legacoopservizi.it>



Federazione Nazionale delle Cooperative di Produzione e Lavoro, Artigiane e dei Servizi
Borgo Santo Spirito, 78 – 00193 Roma
Tel. 06.68000477 - Fax 06.68134057
Mail segreteria@confcooperative.it
<http://www.federlavoro.confcooperative.it>



Federazione Italiana Lavoratori del Commercio, Turismo, Servizi
Via Leopoldo Serra, 31 – 00153 Roma
Tel. 06.5885102 - Fax 06.5885323
Mail posta@filcams.cgil.it - <http://www.filcams.cgil.it>



Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo e Servizi
Via dei Mille, 56 - 00185 Roma
Tel. 06.853597 - Fax 06.8558057
Mail fisascat@fisascat.it - <http://www.fisascat.it>



Unione Italiana dei Lavoratori Turismo Commercio e Servizi
Via Nizza, 128 – 00198 Roma
Tel. 06.84242276 -84 -05 -68 - Fax 06.84242292
Mail segreteria@uiltucs.it - <http://www.uiltucs.it>

Finito di stampare nel mese di novembre 2016
dalla Tipolitografia CSR - Via di Salone, 131/c - 00131 Roma
Tel. 064182113 (r.a.) - Fax 064506671

